SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 agosto 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 luglio 2011, n. **125**.

Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta. *(11G0167)* . . . . *Pag.* 1

DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. **126**.

Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. *(11G0166)* . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 2011, n. **127**.

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2007, n. 84, per l'esclusione del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita dagli organismi soggetti a riordino operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. *(11G0176)* . . . . *Pag.* 7
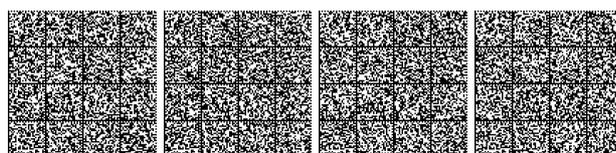
ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Camera dei deputati

Convocazione del Parlamento in seduta comune *(11A10776)* . . . . *Pag.* 11

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 2011.

Determinazione dei collegi uninominali delle province di Cuneo, Como, Rovigo, Venezia, Pescara, Benevento, Brindisi e Potenza. *(11A10725)* *Pag.* 11

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 29 luglio 2011.

Contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da euro 10 della «Serie Esploratori Europei - Europa Coin» dedicata ad A. Vespucci - millesimo 2011. *(11A10621)*. . . . . *Pag.* 53

DECRETO 29 luglio 2011.

Contingente e modalità di cessione delle monete d'oro da euro 20 della serie «Flora nell'Arte», millesimo 2011. *(11A10622)* . . . . *Pag.* 54

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 30 giugno 2011.

Riconoscimento, al prof. Giulio Zanette, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. *(11A10265)*. . . . . *Pag.* 56

DECRETO 30 giugno 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Anita Viola, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. *(11A10266)*. . . . . *Pag.* 58

DECRETO 7 luglio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Gabriele Angelika Stefanie Simon, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. *(11A10262)* . . . . *Pag.* 60

DECRETO 7 luglio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Sigrid Prast, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. *(11A10263)*. . . . . *Pag.* 61

DECRETO 7 luglio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Manuela Obojes, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. *(11A10264)* . . . . *Pag.* 62

DECRETO 7 luglio 2011.

Riconoscimento, al prof. Cătălin Daniel Negrilă, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. *(11A10267)* . . . . *Pag.* 64

DECRETO 7 luglio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Romana Pattis, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. *(11A10268)*. . . . . *Pag.* 66

DECRETO 22 luglio 2011.

Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2011-2012. *(11A10445)* . . . . *Pag.* 67

Ministero della salute

DECRETO 7 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Rusu Cristinel Gabriel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontotecnico. *(11A10197)* . . . . *Pag.* 70

DECRETO 7 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Gjorgjijev Dame, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontotecnico. *(11A10198)* *Pag.* 70

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. James Renil, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A10194)* . . . . . *Pag.* 71

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Joseph Johnson, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A10195)* . . . *Pag.* 72
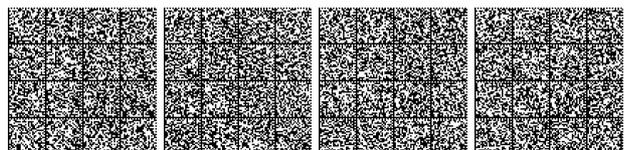
DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Balan Florin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A10196)* . . . . . *Pag.* 72

DECRETO 2 agosto 2011.

Aggiornamento e completamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni. Ricollocazione in tabella I delle sostanze Amfepramone (dietilpropione), Fendimetrazina, Fentermina e Mazindolo. *(11A10727)* . . . . . *Pag.* 73

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 22 giugno 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Fallimento Borghi International S.p.a. (Decreto n. 60373). *(11A10199)*. . . . . *Pag.* 75

DECRETO 22 giugno 2011.

Concessione, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Panmedia S.p.a. (Decreto n. 60374). *(11A10200)*. . . . . *Pag.* 76

DECRETO 22 giugno 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società S.IN.T. S.p.a. (Decreto n. 60372). *(11A10257)* . . . . . *Pag.* 77

DECRETO 22 giugno 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Bianchi Mare S.p.a. (Decreto n. 60371). *(11A10258)* . . . . . *Pag.* 78

DECRETO 22 giugno 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società EL.SI S.r.l. (Decreto n. 60370). *(11A10259)* . . . . . *Pag.* 79

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 6 luglio 2011.

Modifica al decreto 1° aprile 2010 con il quale è stato autorizzato per l'intero territorio nazionale il laboratorio «Brava S.r.l. – Laboratorio enochimico Brava S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. *(11A10260)* . . . . *Pag.* 80

DECRETO 21 luglio 2011.

Modalità di smarchiatura di un prodotto certificato come DOP o IGP. *(11A10289)*. . . . . *Pag.* 81

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 13 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Federico Angelo, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore. *(11A10283)*. . . . . *Pag.* 83

DECRETO 13 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Milazzo Angela, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore. *(11A10284)*. . . . . *Pag.* 84

DECRETO 13 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Santoro Gennaro, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell' attività di acconciatore. *(11A10285)*. . . . . *Pag.* 84

DECRETO 13 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Calise Alessia, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore. *(11A10286)*. . . . . *Pag.* 85

DECRETO 18 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Leo Giorgia, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore. *(11A10287)*. . . . . *Pag.* 86

DECRETO 18 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Concas Teresa, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore. *(11A10288)*. . . . . *Pag.* 87

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Depo Provera» *(11A10240)*. . . . . *Pag.* 88

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Adesitrin» *(11A10241)* . . . . . *Pag.* 88

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tetralysal» *(11A10242)*. . . . . *Pag.* 88

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Diosmectal» *(11A10243)* . . . . *Pag.* 88

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Oflocin» *(11A10244)* . . . . *Pag.* 89

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Reactine» *(11A10245)* . . . . *Pag.* 89

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Betoptic» *(11A10246)* . . . . *Pag.* 89

Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto *(11A10290)* . . . . *Pag.* 89

Corte suprema di cassazione

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare *(11A10745)*. . . . . *Pag.* 90

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto di realizzazione di una banchina al servizio di un cantiere in località Cala Saccaia nel comune di Olbia. (Determinazione DVA-2011-16521 dell'8 luglio 2011). *(11A10191)* . . . . *Pag.* 90

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 luglio 2011 *(11A10291)*. . . . . *Pag.* 91

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 luglio 2011 *(11A10292)*. . . . . *Pag.* 91

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 luglio 2011 *(11A10293)*. . . . . *Pag.* 92

Ministero dell'interno

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento e Rosario, in Monacilioni *(11A10344)* . . . . *Pag.* 92

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento e Rosario, in Monacilioni *(11A10345)* . . . . *Pag.* 92

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento e del Carmine, in Sant'Elia a Pianisi *(11A10346)* . . . . *Pag.* 92

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita del SS. Rosario e Rocco, in Sant'Elia a Pianisi *(11A10347)*. . . . . *Pag.* 92

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita denominata «Congregazione del Purgatorio», in Sepino *(11A10348)* . . . . *Pag.* 92

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dall'8 maggio 2011 al 15 maggio 2011 *(11A10261)* . . . . *Pag.* 93

Ministero dello sviluppo economico

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo Tecno Piemonte S.p.a., in Romagnano Sesia. *(11A10192)* . . . . *Pag.* 133

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.a.», in Milano. *(11A10193)* . . . . *Pag.* 133

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo G.M. Quality S.r.l., in Roma. *(11A10201)* . *Pag.* 133

Avvio del procedimento per lo scioglimento di 152 società cooperative aventi sede nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria e Campania. (Avviso n. 07/2011). *(11A10572)* . . . . *Pag.* 133

Regione Puglia

Individuazione di nuove aree destinate ad insediamenti produttivi. Comune di Leverano *(11A10256)* . *Pag.* 138

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 183

Ministero degli affari esteri

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (Tabella n. 1) nonché atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica (Tabella n. 2). *(11A09941)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 luglio 2011, n. **125**.

Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Non hanno diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità *una tantum* i familiari superstiti che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per i delitti di cui agli articoli 575, 584 e 586 del codice penale in danno dell'iscritto o del pensionato.

2. I soggetti di cui al comma 1 che sono titolari di una pensione di reversibilità o indiretta perdono il diritto al relativo trattamento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3333):

Presentato dall'on. Antonino LO PRESTI il 18 marzo 2010.

Assegnato alla XI commissione (lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 30 marzo 2010 con pareri delle commissioni I, II, V.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, l'8 e il 29 aprile 2010; il 12 e 19 maggio 2010; il 9 giugno 2010.

Esaminato in aula il 26 ottobre 2010 ed approvato, con modificazioni, il 27 ottobre 2010.

Senato della Repubblica(atto n. 2417):

Assegnato alla 11ª commissione (lavoro e previdenza sociale) in sede referente, il 3 novembre 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 23 novembre 2010; il 25 gennaio 2011; il 1° e 16 febbraio 2011; il 23 e 30 marzo 2011; il 24 maggio 2011; il 29 giugno 2011.

Nuovamente assegnato alla 11ª commissione (lavoro e previdenza sociale), in sede deliberante, il 12 luglio 2011 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede deliberante, ed approvato, il 20 luglio 2011.

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta, di seguito, il testo degli articoli 575, 584 e 586 del codice penale:

«Art. 575 (*Omicidio*). — Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.».

«Art. 584 (*Omicidio preterintenzionale*). — Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.».

«Art. 586 (*Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto*). — Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'art. 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.».

11G0167

DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. **126**.

Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 e 117 della Costituzione;

Vista la direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2009, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 - legge comunitaria 2009, ed in particolare gli articoli 1 e 3 e l'Allegato A;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, recante attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, come modificato dal decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 331, recante attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la protezione dei vitelli;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante l'attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;

Viste le raccomandazioni del Consiglio d'Europa e le disposizioni della legge 14 ottobre 1985, n. 623;

Vista la decisione 2006/778/CE della Commissione, del 14 novembre 2006, n. 778, relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2011;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti minimi che devono essere previsti negli allevamenti per la protezione dei vitelli confinati per l'allevamento e l'ingrasso.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) vitello: un animale della specie bovina di età inferiore a sei mesi;

b) azienda: qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati o detenuti anche temporaneamente.

Art. 3.

Requisiti minimi di allevamento di vitelli

1. Le aziende devono rispettare le seguenti prescrizioni:

a) nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che il medico veterinario abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento richiedano l'isolamento dal gruppo, al fine del trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli;

b) per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 chilogrammi, ma inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 chilogrammi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli e ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento.

Art. 4.

Condizioni relative all'allevamento di vitelli

1. Le condizioni relative all'allevamento dei vitelli devono essere conformi alle disposizioni generali stabilite nell'Allegato I.

2. Le prescrizioni contenute nell'Allegato I possono essere modificate, ove sia necessario al fine di tenere conto dei progressi scientifici in materia, secondo le procedure comunitarie e fatta salva l'adozione di misure più severe.

Art. 5.

Ispezioni

1. Il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome e le aziende sanitarie locali effettuano ispezioni nell'ambito delle rispettive competenze per accertare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto e del suo Allegato I. Tali ispezioni riguardano ogni anno un campione statisticamente rappresentativo dei vari sistemi di allevamento nel territorio nazionale e possono essere effettuate in concomitanza di controlli attuati per altri fini.

2. Con cadenza annuale e comunque non oltre il 30 giugno, il Ministero della salute presenta alla Commissione una relazione su supporto elettronico contenente le informazioni raccolte e registrate nel corso delle ispezioni effettuate durante il precedente anno solare conformemente alla decisione 2006/778/CE.

Art. 6.

Ispezioni della Commissione europea

1. Il Ministero della salute presta tutta la necessaria assistenza agli esperti veterinari inviati dalla Commissione europea al fine di verificare il rispetto e l'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale dei criteri minimi comuni per la protezione dei vitelli di allevamento.

2. Gli esperti di cui al comma 1 osservano particolari misure di igiene al fine di escludere qualsiasi rischio di trasmissione di malattie.

3. Il Ministero della salute adotta i provvedimenti ritenuti necessari in conseguenza della notifica dei risultati del controllo degli esperti di cui al comma 1.

Art. 7.

Condizioni per l'importazione dei vitelli

1. Gli animali in importazione, provenienti da Paesi terzi, devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dalla competente autorità del Paese di provenienza in cui si attesti che i medesimi hanno ricevuto un trattamento almeno equivalente a quello accordato agli animali di origine comunitaria, quale quello previsto dal presente decreto.

Art. 8.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, e di cui all'Allegato I, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.550 euro a 9.296 euro.

2. Nel caso di ripetizione delle violazioni di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino alla metà.

3. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 9.

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto prescritto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. L'Allegato I è modificato con decreto del Ministro della salute, per adeguarlo alle modifiche strettamente tecniche adottate in sede comunitaria.

2. Il Ministero della salute comunica alla Commissione le disposizioni più severe adottate anche in applicazione delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e delle disposizioni della legge 14 ottobre 1985, n. 623.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, di attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, come modificato dal decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 331, di attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la protezione dei vitelli.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FAZIO, *Ministro della salute*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ROMANO, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO *1*

(previsto all'art. 4, comma 1)

1. I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto non devono essere nocivi per i vitelli e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

2. Fino all'istituzione di regole comunitarie in materia, l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica.

3. L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità
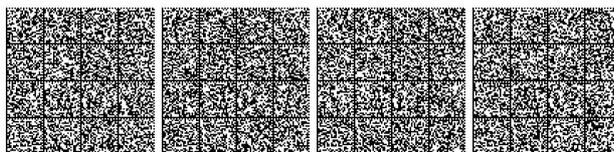
di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas.

4. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli fino a che non sia effettuata la riparazione, ricorrendo in particolare a metodi alternativi disponibili di alimentazione e provvedendo a mantenere condizioni ambientali soddisfacenti.

Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute e il benessere dei vitelli in caso di guasti all'impianto, nonché un sistema di allarme che segnali i guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente.

5. I vitelli non devono restare continuamente al buio. A tale fine, onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche, è opportuno prevedere, date le diverse condizioni climatiche degli Stati membri, una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00. Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i vitelli in qualsiasi momento.

6. Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario e dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, deve essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.

7. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà.

8. I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte e succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e debbono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al punto 7.

9. La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfetti regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori.

10. I pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai vitelli e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli e costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata.

11. Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mm/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 grammi al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non deve essere messa la museruola.

12. Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non sono alimentati *ad libitum* o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascuno vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo.

13. A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande, tuttavia, i vitelli malati e sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.

14. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli.

15. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.

———

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con deter-

minazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione conferisce la potestà legislativa dello Stato alle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

— La direttiva n. 2008/119/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10.

— Il testo degli articoli 1 e 3 e dell'allegato A della legge 4 giugno 2010 n.96, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così recita:

"Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell' allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere."

"Art. 3 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).* — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1."

"Allegato A (Art. 1, commi 1 e 3)

2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CE;

2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (Versione codificata);

2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione);

2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata);

2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata);

2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate" (Versione codificata);

2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (rifusione);

2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione);

2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che modifica la direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la delega dei compiti di analisi di laboratorio;

2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà.".

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 553, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1993, n. 7, S.O.

— La direttiva 91/629/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 11 dicembre 1991, n. L 340.

— Il decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 331, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 settembre 1998, n. 224.

— La direttiva 97/2/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 28 gennaio 1997, n. L 25.

— Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 2001, n. 95.

— La direttiva 98/58/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 8 agosto 1998, n. L 221.

— La legge 14 ottobre 1985, n. 623 (Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 1985, n. 266, S.O.

— La decisione 2006/778/CE della Commissione del 14 novembre 2006, n.778, è pubblicata nella G.U.U.E. 15 novembre 2006, n. L 314.

Note all'art. 5:

— Per la decisione 2006/778/CE della Commissione del 14 novembre 2006, n. 778, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 8:

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 117 della Costituzione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1947, n. 298, edizione straordinario, così recita:

"Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato".

— Il testo del comma 3, art. 16, della 4 febbraio 2005, n.11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 2005, n. 37, così recita:

"Art. 16 *(Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome).* — 1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Nelle materie di competenza concorrente la legge comunitaria indica i princìpi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome.

2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria competenza legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

3. Ai fini di cui all'art. 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.

4. Nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti dall'art. 11, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.".

Note all'art. 11:

— Per la legge 14 ottobre 1985, n. 623, si vedano le note alle premesse.

— Per il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 553, si vedano le note alle premesse.

— Per la direttiva 91/629/CEE, si vedano le note alle premesse.

— Per il decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 331, si vedano le note alle premesse.

— Per la direttiva 97/2/CE, si vedano le note alle premesse.

11G0166
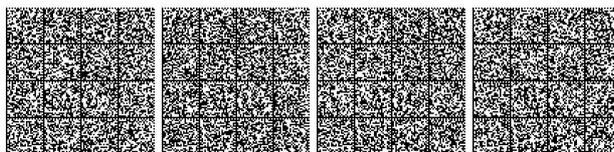
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 2011, n. **127**.

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2007, n. 84, per l'esclusione del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita dagli organismi soggetti a riordino operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione di Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", ed in particolare l'articolo 29;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 84, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248";

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (legge comunitaria per il 1991) e in particolare l'articolo 40 con il quale, ai sensi del comma 2 del menzionato articolo, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato scientifico per i rischi derivati dall'impiego di agenti biologici;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 98/81/CE" che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e, in particolare, l'articolo 14, comma 7, lettera *c)* ai sensi del quale il Comitato per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (di seguito anche Comitato) è organo consultivo per la Commissione interministeriale di valutazione operante in materia di impiego confinato dei microrganismi geneticamente modificati;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante "Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati" e, in particolare, l'articolo 6, ai sensi del quale al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita viene attribuita la funzione di organo consultivo - unitamente al Consiglio superiore di sanità - della Commissione interministeriale di valutazione in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale,ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e - in particolare - l'articolo 170-*bis*, comma 1, nel quale il Comitato è individuato quale organo consultivo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi in materia di valutazione della brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche;

Vista la legge 30 giugno 2009, n. 85, recante "Adesione della Repubblica italiana al trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all' approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum).Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale, e, in particolare, gli articoli 15 e 16 della legge sopra citata, con i quali il Comitato é stato individuato quale organo di garanzia per "l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA ed esegue, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, verifiche presso il medesimo laboratorio centrale e i laboratori che lo alimentano, formulando suggerimenti circa i compiti svolti, le procedure adottate, i criteri di sicurezza e le garanzie previste, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per il miglioramento del servizio";

Visto l'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2358/2010, Adunanza del 19 maggio 2010 della Sezione I, relativo alla applicabilità della normativa di riordino a taluni organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale, vale a dire la Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, la Commissione consultiva per la libertà religiosa, la Commissione governativa per l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo tra Italia e Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984 ed Comitato nazionale per la bioetica;

Preso atto che il Consiglio di Stato, nel predetto parere ha, conclusivamente, ritenuto che "mentre è ammissibile che gli organismi in esame possano costituire l'oggetto di interventi normativi o amministrativi volti a modificarne la composizione o la durata oppure a sostituirli con organismi equipollenti, non appare compatibile con la funzione e il fondamento giuridico degli stessi l'applicazione ai medesimi dell'articolo 68 comma 1 e 2 del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede la semplice soppressione delle commissioni, al più tardi dopo una proroga biennale della loro attività (articolo 68, comma 2), con "definitivo trasferimento delle attività ad essi demandate nell'ambi-

to di quelle istituzionali delle Amministrazioni" (articolo 68, comma 1);
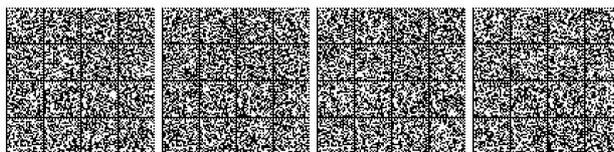
Considerato che il Consiglio di Stato, nel medesimo parere, ha, altresì, ricondotto l'istituzione della Commissione governativa per l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984 e del Comitato nazionale per la bioetica, all'adempimento di obblighi internazionali;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 5077/2006 emesso nell'Adunanza del 5 febbraio 2007 dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, il quale, in sede di parere sullo schema di regolamento concernente la ricognizione e riordino di commissioni, comitati ed altri organismi operanti presso il Ministero degli affari esteri, ha ritenuto che é da escludere in radice la possibilità di soppressione di organismi che si ricollegano ad accordi internazionali stipulati dal nostro Paese in quanto l'intervento finirebbe per alterare l'assetto dei rapporti concordati bilateralmente;

Considerato che il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita é stato istituito in adempimento di direttive comunitarie, e che, nel corso degli anni, gli sono stati attribuiti ulteriori compiti e funzioni da normative di attuazione di direttive comunitarie e di Trattati internazionali;

Considerato che i compiti del Comitato si muovono in ambiti di competenza del tutto precipui e specialistici e di elevato livello scientifico, non attinenti al normale ambito di conoscenze del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato, quindi, che l'inserimento nel sopra citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 84, non fosse già all'epoca dovuto poiché il presente organismo era da ritenersi sottratto all'operatività dell'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, in quanto organismo istituito in adempimento di obblighi comunitari e internazionali;

Ritenuto di conseguenza di dover sopprimere all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 84, la lettera *a)* in cui è menzionato il Comitato Nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita;

Ritenuto di dover garantire comunque la riduzione di spesa prevista dall'articolo 68, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2010;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Adunanza Generale del 2 dicembre 2010, n. 5632;

Visto il parere espresso dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 84, la lettera a) è soppressa.

2. Restano ferme le riduzioni operate sui capitoli di bilancio ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 2.

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la spesa del Comitato di cui al presente decreto è ridotta in misura tale da assicurare, unitamente alle riduzioni di spesa relative agli altri organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contenimento della spesa complessiva non inferiore a quello conseguito in attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per l'anno 2010 la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al citato articolo 68, comma 3, ed il 31 dicembre 2010.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 16, foglio n. 114

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Il testo del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".

Il testo del decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione di Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203.

Il testo dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), è il seguente:

"Art. 29. *Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi*. - 1. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

e-*bis*) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;

e-*ter*) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonchè gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo. ".

- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 84, (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), è il seguente:

"Art. 1. *Unità tecnico-operativa per i Balcani* - 1. È confermata l'Unità tecnico-operativa per i Balcani, di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 2001, n. 84.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva dell'organismo di cui al comma 1, ivi compresi i compensi dei componenti e le spese di funzionamento, è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

Art. 2. *Consulta nazionale per il servizio civile*. - 1. È confermata la Consulta nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva dell'organismo di cui al comma 1 è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

Art. 3. *Altri organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri* - 1. Sono confermati i seguenti organismi:

a) Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, istituito ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

b) Commissione per la garanzia dell'informazione statistica, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e la relativa Segreteria tecnica;

c) Commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 marzo 2004, n. 92.

2. La spesa degli organismi di cui al comma 1 è ridotta in misura tale da assicurare, unitamente alle riduzioni di spesa relative agli altri organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la riduzione complessiva del trenta per cento della spesa sostenuta nell'esercizio finanziario 2005 dalla medesima Presidenza per tutti gli organismi rientranti nella previsione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

Art. 4. *Durata* - 1. Gli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
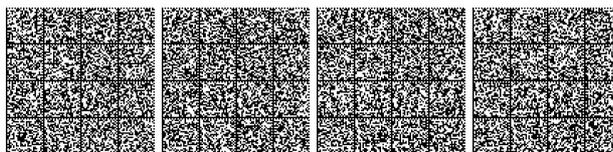
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, gli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 presentano una relazione sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione della loro perdurante utilità e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.

3. I componenti degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 durano in carica fino alla scadenza del termine di durata degli stessi e possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata degli organismi.

Art. 5. *Pari opportunità tra donne e uomini* - 1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

Art. 6. *Abrogazioni* - 1. L'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.".

Il testo del comma 2 dell'articolo 40 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee), è il seguente:

"2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato scientifico per i rischi derivati dall'impiego di agenti biologici. La composizione del Comitato deve comprendere le seguenti competenze professionali: microbiologia, biologia molecolare, genetica, ingegneria chimica, medicina del lavoro, agronomia, ecologia farmacologica, igiene. Il Comitato individua i fattori e le condizioni di rischio per la classificazione degli agenti biologici, elabora criteri per la definizione per le norme di sicurezza, verifica la compatibilità con norme già vigenti. I Ministri competenti definiscono le norme applicative delle direttive comunitarie 90/219/CEE e 90/220/CEE, anche sulla base dei documenti prodotti dal comitato tecnico-scientifico.".

Il testo del comma 7 dell'articolo 14 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206 (Attuazione della direttiva 98/81/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati), è il seguente:

"7. La commissione svolge i seguenti compiti:

a) esamina le notifiche di cui agli articoli 7, 9, 10 e 12, ed esprime parere sulle stesse, ai sensi dell'art. 11, individuando i casi di applicazione dell'articolo 15;

b) esprime parere su ogni altra questione relativa agli aspetti considerati dal presente decreto;

c) promuove, ove lo ritenga necessario, la richiesta di parere al Consiglio superiore di sanità e al Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.".

Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati), è il seguente:

"Art. 6. *Commissione interministeriale di valutazione* - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituita una Commissione interministeriale per l'elaborazione dei pareri sulle notifiche e sulle informazioni di cui agli articoli 8, 11, 16 e 20 con il compito di:

a) verificare che il contenuto di dette notifiche e informazioni sia conforme alle disposizioni del presente decreto;

b) esaminare qualsiasi osservazione sulle notifiche eventualmente presentata dalle autorità competenti degli altri Stati membri e dal pubblico;

c) valutare i rischi dell'emissione per la salute umana, animale e per l'ambiente;

d) esaminare le informazioni del notificante di cui agli articoli 8, 11, 16 e 20 e promuovere, ove lo ritenga necessario, la richiesta di parere al Consiglio superiore di sanità e al Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

e) disporre, se del caso, la consultazione delle parti sociali, del pubblico e di ogni altro soggetto interessato, ivi compresi eventuali comitati scientifici ed etici, sia nazionali che comunitari;

f) redigere le proprie conclusioni e, nei casi previsti, la relazione di valutazione di cui agli articoli 17 e 20.

2. La Commissione interministeriale di cui al comma 1, esamina le relazioni di valutazione e le informazioni relative all'emissione deliberata e all'immissione sul mercato di OGM provenienti dalle autorità competenti degli altri Stati membri e dalla Commissione europea e trasmesse all'autorità competente ai sensi della direttiva 2001/18/CE del 12 marzo 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 17 aprile 2001, n. L 106, richiedendo, se del caso, ulteriori informazioni ed esprimendo il proprio parere sulla base della valutazione dei rischi dell'emissione.

3. La Commissione interministeriale di cui al comma 1 è presieduta da un direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ovvero da un suo sostituto, ed è composta da rappresentanti e da esperti di comprovata competenza scientifica designati dalle amministrazioni interessate, così ripartiti:

a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

b) un rappresentante del Ministero della salute;

c) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;

d) un rappresentante del Ministero delle attività produttive;

e) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

f) tre rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

g) due esperti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

h) due esperti del Ministero della salute;

i) due esperti del Ministero delle politiche agricole e forestali;

j) due esperti dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);

k) un esperto dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN);

l) un esperto del Ministero delle attività produttive;

m) un esperto dell'Istituto superiore di sanità;

n) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

4. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 3 è nominato un membro supplente di comprovata esperienza e competenza.

5. Le funzioni di segreteria della Commissione di cui al comma 1, sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, presso il quale la medesima ha sede.

6. La Commissione interministeriale di valutazione, i cui componenti durano in carica quattro anni, adotta, entro sessanta giorni dalla data della sua istituzione, un regolamento di funzionamento interno.

7. All'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, le parole da «anche per l'esercizio» fino a «decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92», sono soppresse.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a partire dall'entrata in vigore del decreto previsto al comma 1. Dalla stessa data il notificante provvede al versamento delle tariffe di cui all'articolo 33 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.".

Il testo del comma 1 dell'articolo 170-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273), è il seguente:

"1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della brevettabilità di invenzioni biotecnologiche, al fine di garantire quanto previsto dall'articolo 81-*quinquies*, comma 1, lettera *b)*, può richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.".

Il testo del comma 3 dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), è il seguente:

"Art. 68. *Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture* - 3. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, sono individuati gli organismi collegiali ritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in modo tale da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a quello conseguito in attuazione del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006.".

Note all'art. 1:

Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 84 del 2007, come modificato dal presente regolamento:

"Art. 3. *Altri organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri* - 1. Sono confermati i seguenti organismi:

a) (*soppressa*).

b) Commissione per la garanzia dell'informazione statistica, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e la relativa Segreteria tecnica;

c) Commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 marzo 2004, n. 92.

2. La spesa degli organismi di cui al comma 1 è ridotta in misura tale da assicurare, unitamente alle riduzioni di spesa relative agli altri organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la riduzione complessiva del trenta per cento della spesa sostenuta nell'esercizio finanziario 2005 dalla medesima Presidenza per tutti gli organismi rientranti nella previsione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.".

Per il testo dell'art. 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

Il testo del citato decreto-legge n. 112 del 2008 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2008, n. 147, S.O.

Per il testo dell'art. 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006, vedasi nelle note alle premesse.

11G0176

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in diciottesima seduta comune, l'8 settembre 2011 alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

Votazione per l'elezione di un componente del Consiglio superiore della magistratura.

11A10776

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 2011.

Determinazione dei collegi uninominali delle province di Cuneo, Como, Rovigo, Venezia, Pescara, Benevento, Brindisi e Potenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 9, primo, secondo e quarto comma, e 12, primo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122 e successive modifiche, recante norme per la elezione dei consigli provinciali;

Visti gli articoli 37, comma 2, e 75, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 54 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2003, con il quale è stata dichiarata la popolazione legale della Repubblica a seguito dei risultati del 14° censimento generale della popolazione del 21 ottobre 2001;

Visto l'articolo 1 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, in forza del quale il numero dei consiglieri provinciali è stato ridotto del 20 per cento;

Ritenuto che occorre ristrutturare le circoscrizioni dei collegi uninominali spettanti a ciascuna provincia ai fini del rinnovo dei rispettivi consigli provinciali che avranno luogo a decorrere dal 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, sentite previamente le province interessate;

Decreta:

Articolo unico

Le tabelle delle circoscrizioni dei collegi uninominali per l'elezione dei consigli provinciali di Cuneo, Como, Rovigo, Venezia, Pescara, Benevento, Brindisi e Potenza sono stabilite come segue:
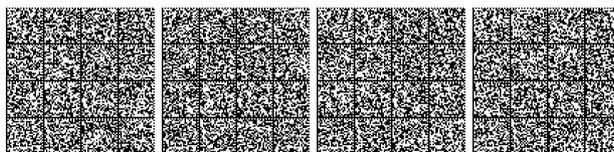
PROVINCIA DI CUNEO
Popolazione al 21 ottobre 2001: 556.330
Seggi assegnati n. 24

1 – COLLEGIO DI ALBA I
Capoluogo: Alba
(Tribunale di Alba)

Comprende parte del territorio del comune di Alba delimitata come segue: dal confine con il comune di Roddi, fiume Tanaro fino al vecchio ponte promiscuo, corso P. Cillario (escluso) fino all'incrocio con via Vivaro, via Vivaro (esclusa) fino al corso Fratelli Bandiera, corso Fratelli Bandiera (escluso) fino al cavalcavia della linea ferroviaria Alba-Asti, segue la linea ferroviaria fino al corso Langhe, corso Langhe (incluso) fino all'altezza di via Cocito, via Cocito (esclusa), linea ideale che, includendo la scuola materna "E. Miroglio" ed escludendo strada Rorine, prosegue fino al caseggiato denominato Villa Moncaretto (incluso), costeggia strada Cauda (esclusa) fino all'incrocio con strada Santa Rosalia ed includendo strada Santa Rosalia arriva fino al confine con il comune di Grinzane Cavour, segue il confine con i comuni di Grinzane Cavour, Diano d'Alba, Benevello, Borgomale, Trezzo Tinella, Treiso, Barbaresco, Guarene, Piobesi d'Alba, Corneliano, Monticello d'Alba e Roddi;

ed i comuni di:
Barbaresco – Guarene – Treiso.

2 – COLLEGIO DI ALBA II
Capoluogo: Alba
(Tribunale di Alba)

Comprende parte del territorio del comune di Alba delimitata come segue: dal confine con il comune di Roddi, fiume Tanaro fino al vecchio ponte promiscuo, corso P. Cillario (incluso) fino all'incrocio con via Vivaro, via Vivaro (inclusa) fino al corso Fratelli Bandiera, corso Fratelli Bandiera (incluso) fino al cavalcavia della linea ferroviaria Alba-Asti, segue la linea ferroviaria fino al corso Langhe, corso Langhe (escluso) fino all'altezza di via Cocito, via Cocito (inclusa), linea ideale che, escludendo la scuola materna "E. Miroglio" ed includendo strada Rorine, prosegue fino al caseggiato denominato Villa Moncaretto (escluso), costeggia strada Cauda (inclusa) fino all'incrocio con strada Santa Rosalia ed escludendo strada Santa Rosalia arriva fino al confine con il comune di Grinzane Cavour, prosegue, comprendendo la frazione Gallo, lungo il confine con i comuni di Grinzane Cavour, Diano d'Alba, Castiglione Falletto, La Morra e Roddi;

ed i comuni di:
Castiglione Falletto – Diano d'Alba – Grinzane Cavour – Monforte d'Alba – Montelupo Albese – Roddi – Roddino – Rodello – Serralunga d'Alba – Sinio.

3 – COLLEGIO DI BARGE
Capoluogo: Barge
(Tribunale di Saluzzo)

Comprende i seguenti comuni:
Bagnolo Piemonte – Barge – Crissolo – Envie – Gambasca – Martiniana Po – Oncino – Ostana – Paesana – Revello – Rifreddo – Sanfront.

4 – COLLEGIO DI BORGO SAN DALMAZZO
Capoluogo: Borgo San Dalmazzo
(Tribunale di Cuneo)

Comprende i seguenti comuni:
Aisone – Argentera – Borgo San Dalmazzo – Demonte – Entracque – Gaiola – Moiola – Pietraporzio – Rittana – Roaschia – Roccasparvera – Roccavione – Sambuco – Valdieri – Valloriate – Vinadio.

5 – COLLEGIO DI BOVES
Capoluogo: Boves
(Tribunale di Cuneo)

Comprende i seguenti comuni:
Boves – Chiusa di Pesio – Limone Piemonte – Pianfei – Peveragno – Robilante – Vernante.

6 – COLLEGIO DI BRA I
Capoluogo: Bra
(Tribunale di Alba)

Comprende parte del territorio del comune di Bra delimitata come segue: dal confine con il comune di Cherasco, strada La Bassa (inclusa) fino all'incrocio con strada Orti Bianchetta, tratto di strada Orti Bianchetta (incluso) fino a strada della Bogliona, strada della Bogliona (inclusa), strada degli Orti (nn. dal 17 alla fine) fino all'incrocio con la S.S. 231 Bra-Alba, via Vittorio Veneto (nn. dispari), attraversa via Cuneo, escludendo la stazione FF.SS., fino a piazza Roma (inclusa), via Umberto I (inclusa), via Vittorio Emanuele II (inclusa) fino a via E. Brizio, prosegue su via E. Brizio (inclusa), includendo via Crimea e viale G. Pascoli, fino a viale Costituzione, viale Costituzione (incluso) fino alla linea ferroviaria Bra-Torino, segue la linea ferroviaria fino alla frazione Bandito, prosegue lungo la strada Biola (esclusa), escludendo la frazione Bandito, fino al confine con il comune di Sanfrè, segue il confine con i comuni di Sanfrè, Pocapaglia, Santa Vittoria d'Alba, Verduno, La Morra e Cherasco; comprende le località di San Michele, San Matteo, Gandini, Tetti Bona, Borgo Nuovo, Borgo San Martino e la frazione Pollenzo;

ed i comuni di:
Barolo – La Morra – Narzole – Novello – Santa Vittoria d'Alba – Verduno.

7 – COLLEGIO DI BRA II
Capoluogo: Bra
(Tribunale di Alba)

Comprende parte del territorio del comune di Bra delimitata come segue: dal confine con il comune di Cherasco, strada La Bassa (esclusa) fino all'incrocio con strada Orti Bianchetta, tratto di strada Orti Bianchetta (escluso) fino a strada della Bogliona, strada della Bogliona (esclusa), strada degli Orti (nn. dall'1 al 16) fino all'incrocio con la S.S. 231 Bra-Alba (esclusa), via Vittorio Veneto (lato linea ferroviaria), attraversa via Cuneo, includendo la stazione FF.SS., fino a piazza Roma (esclusa), via Umberto I (esclusa), via Vittorio Emanuele II (esclusa) fino a via E. Brizio prosegue su via E. Brizio (esclusa), escludendo via Crimea e viale G.
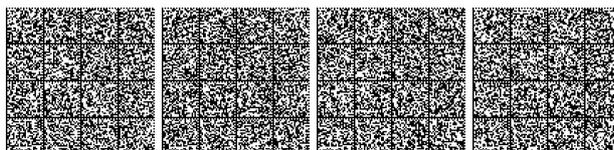
Pascoli, fino a viale Costituzione, viale Costituzione (escluso) fino alla linea ferroviaria Bra-Torino, segue la linea ferroviaria fino alla frazione Bandito, prosegue lungo la strada Biola (inclusa), includendo la frazione Bandito, fino al confine con il comune di Sanfrè, segue il confine con i comuni di Sanfrè, Cavallermaggiore e Cherasco; comprende le località di San Giovanni Lontano, Riva, Casa del Bosco, Falchetto, Grione e Boschetto;

ed il comune di Cherasco.

8 – COLLEGIO DI BUSCA – DRONERO
Capoluogo: Busca
(Tribunale di Cuneo)

Comprende i seguenti comuni:
Acceglio – Busca – Canosio – Cartignano – Celle di Macra – Dronero – Elva – Macra – Marmora – Prazzo – Roccabruna – San Damiano Macra – Stroppo – Villar San Costanzo.

9 – COLLEGIO DI CANALE
Capoluogo: Canale
(Tribunale di Alba)

Comprende i seguenti comuni:
Canale – Castagnito – Castellinaldo – Corneliano d'Alba – Govone – Magliano Alfieri – Montà – Piovesi d'Alba – Priocca – Vezza d'Alba.

10 – COLLEGIO DI CARAGLIO
Capoluogo: Caraglio
(Tribunale di Cuneo)

Comprende i seguenti comuni:
Bernezzo – Caraglio – Castelmagno – Cervasca – Montemale di Cuneo – Monterosso Grana – Pradleves – Valgrana – Vignolo.

11 – COLLEGIO DI CEVA – GARESSIO
Capoluogo: Ceva
(Tribunale di Mondovì)

Comprende i seguenti comuni:
Alto – Bagnasco – Battifollo – Briga Alta – Camerana – Caprauna – Castelnuovo di Ceva – Ceva – Garessio – Gottasecca – Igliano – Lesegno – Lisio – Mombarcaro – Mombasiglio – Monasterolo Casotto – Monesiglio – Montezemolo – Nucetto – Ormea – Paroldo – Perlo – Priero – Priola – Prunetto – Roascio – Sale delle Langhe – Sale San Giovanni – Saliceto – Scagnello – Torresina – Viola.

12 – COLLEGIO DI CUNEO I
Capoluogo: Cuneo
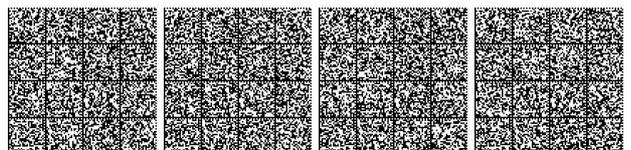
(Tribunale di Cuneo)

Comprende parte del territorio del comune di Cuneo delimitata come segue: dal confine con il comune di Borgo San Dalmazzo, fiume Stura fino all'altezza di via Giotto, prosegue lungo l'asse di via Giotto, corso Monviso, via Monte Zovetto e via A. Meucci fino a corso G. Giolitti, asse di corso G. Giolitti, corso Nizza, via Monsignor Peano e via L. Bertano fino all'incrocio con corso Dante (escluso), linea ideale dall'asse di viale degli Angeli fino al torrente Gesso, torrente Gesso fino al confine con il comune di Borgo San Dalmazzo; comprende la frazione di San Rocco Castagnaretta.

13 – COLLEGIO DI CUNEO II
Capoluogo: Cuneo
(Tribunale di Cuneo)

Comprende parte del territorio del comune di Cuneo delimitata come segue: dal confine con il comune di Castelletto Stura, fiume Stura fino all'altezza di via Giotto, prosegue lungo l'asse di via Giotto, corso Monviso, via Monte Zovetto e via A. Meucci fino a corso G. Giolitti, asse di corso G. Giolitti, corso Nizza, via Monsignor Peano e via L. Bertano fino all'incrocio con corso Dante (incluso), linea ideale dall'asse di viale degli Angeli fino al torrente Gesso, torrente Gesso fino al confine con il comune di Boves, segue il confine con i comuni di Boves, Peveragno, Beinette, Morozzo e Castelletto Stura; comprende le frazioni di Borgo San Giuseppe, Spinetta, Roata Canale, Madonna delle Grazie, Bombonina e Tetti Pesio;

ed i comuni di:
Beinette – Castelletto Stura – Montanera – Sant'Albano Stura.

14 – COLLEGIO DI CUNEO III
Capoluogo: Cuneo
(Tribunale di Cuneo)

Comprende le seguenti frazioni del comune di Cuneo: Confreria, Cerialdo, Madonna dell'Olmo, Passatore, Roata Rossi, San Pietro del Gallo, San Benigno e Ronchi;

ed i comuni di:
Centallo – Tarantasca – Villafalletto – Vottignasco.

15 – COLLEGIO DI DOGLIANI – CARRU'
Capoluogo: Dogliani
(Tribunale di Mondovì)

Comprende i seguenti comuni:
Bastia Mondovì – Belvedere Langhe – Bene Vagienna – Bonvicino – Carrù – Clavesana – Dogliani – Farigliano – Lequio Tanaro – Magliano Alpi – Monchiero – Murazzano – Piozzo – Somano – Trinità.

16 – COLLEGIO DI FOSSANO
Capoluogo: Fossano
(Tribunale di Cuneo)
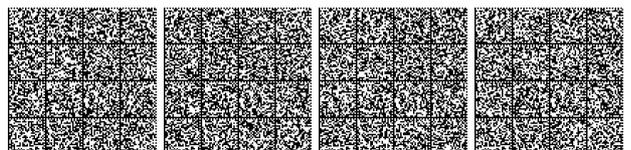
Comprende i seguenti comuni:
Cervere – Fossano – Salmour.

17 – COLLEGIO DI MONDOVI'
Capoluogo: Mondovì
(Tribunale di Mondovì)

Comprende i seguenti comuni:
Mondovì – Margarita – Morozzo – Rocca de' Baldi.

18 – COLLEGIO DI RACCONIGI
Capoluogo: Racconigi
(Tribunale di Saluzzo)

Comprende i seguenti comuni:
Caramagna Piemonte – Casalgrasso – Cavallerleone – Cavallermaggiore – Faule – Marene – Murello – Polonghera – Racconigi – Ruffia – Villanova Solaro.

19 – COLLEGIO DI SALUZZO
Capoluogo: Saluzzo
(Tribunale di Saluzzo)

Comprende i seguenti comuni:
Cardè – Lagnasco – Moretta – Saluzzo – Scarnafigi – Torre San Giorgio.

20 – COLLEGIO DI SANTO STEFANO BELBO – CORTEMILIA
Capoluogo: Santo Stefano Belbo
(Tribunale di Alba)

Comprende i seguenti comuni:
Albaretto della Torre – Arguello – Benevello – Bergolo – Borgomale – Bosia – Bossolasco – Camo – Castelletto Uzzone – Castiglione Tinella – Castino – Cerretto Langhe – Cissone – Cortemilia – Cossano Belbo – Cravanzana – Feisoglio – Gorzegno – Lequio Berria – Levice – Mango – Neive – Neviglie – Niella Belbo – Perletto – Pezzolo Valle Uzzone – Rocchetta Belbo – San Benedetto Belbo – Santo Stefano Belbo – Serravalle Langhe – Torre Bormida – Trezzo Tinella.

21 – COLLEGIO DI SAVIGLIANO
Capoluogo: Savigliano
(Tribunale di Saluzzo)

Comprende i seguenti comuni:
Genola – Monasterolo di Savigliano – Savigliano.

22 – COLLEGIO DI SOMMARIVA DEL BOSCO
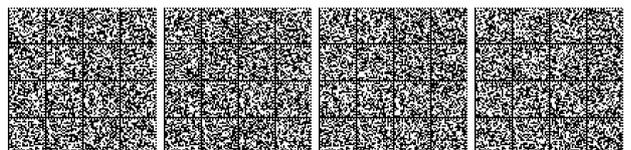
Capoluogo: Sommariva del Bosco
(Tribunale di Alba)

Comprende i seguenti comuni:
Baldissero d'Alba – Ceresole d'Alba – Montaldo Roero – Monteu Roero – Monticello d'Alba – Pocapaglia – Sanfrè – Santo Stefano Roero – Sommariva del Bosco – Sommariva Perno.

23 – COLLEGIO DI VERZUOLO
Capoluogo: Verzuolo
(Tribunale di Saluzzo)

Comprende i seguenti comuni :
Bellino – Brondello – Brossasco – Casteldelfino – Castellar – Costigliole Saluzzo – Frassino – Isasca – Manta – Melle – Pagno – Piasco – Pontechianale – Rossana – Sampeyre – Valmala – Venasca – Verzuolo.

24 – COLLEGIO DI VILLANOVA MONDOVI'
Capoluogo: Villanova Mondovì
(Tribunale di Mondovì)

Comprende i seguenti comuni:
Briaglia – Castellino Tanaro – Cigliè – Frabosa Soprana – Frabosa Sottana – Marsaglia – Monastero di Vasco – Montaldo di Mondovì – Niella Tanaro – Pamparato – Roburent – Rocca Cigliè – Roccaforte Mondovì – San Michele Mondovì – Torre Mondovì – Vicoforte – Villanova Mondovì.

PROVINCIA DI COMO
Popolazione al 21 ottobre 2001: 537.500
Seggi assegnati n. 24

1 – COLLEGIO DI APPIANO GENTILE
Capoluogo: Appiano Gentile
(Tribunale di Como)

Comprende i seguenti comuni:
Appiano Gentile – Beregazzo con Figliaro – Binago – Bulgarograsso – Castelnuovo Bozzente – Guanzate – Oltrona di San Mamette.

2 – COLLEGIO DI CANTU' I
Capoluogo: Cantù
(Tribunale di Como)

Comprende parte del territorio del comune di Cantù delimitata come segue: dal confine con il comune di Carimate, via Stoppani (esclusa), via C. Porta (esclusa), via al Monte (esclusa), via G. da Cermenate (inclusa) fino all'incrocio con corso Unità d'Italia, via Cadorna (esclusa), via Grassi, via Risorgimento (esclusa), piazza Volontari della Libertà (esclusa), via Enrico Brambilla, via Ariberto, via Alciato, via G. Puecher (esclusa), via G. Spazzi, via Capitano Livio (esclusa), linea ideale fino alla strada vicinale della Zoccascia, tratto della roggia

Galliano, strada vicinale per Cascine Torre e Bissetti (esclusa), strada consorziale Cascina Canova (esclusa), strada vicinale per Cascina Moscona e Cascina Canova (esclusa) fino al torrente Robbia, strada per Cascina Varenna (esclusa), linea ideale fino al torrente Terrò, escludendo Cascina Varenna, torrente Terrò fino al confine con il comune di Alzate Brianza, segue il confine con i comuni di Alzate Brianza, Orsenigo, Capiago Intimiano, Senna Comasco, Cucciago, Vertemate con Minoprio, Cermenate e Carimate, includendo la località di Asnago;

ed il comune di Cucciago.

3 – COLLEGIO DI CANTU' II
Capoluogo: Cantù
(Tribunale di Como)

Comprende parte del territorio del comune di Cantù delimitata come segue: dal confine con il comune di Carimate, via Stoppani, via C. Porta, via al Monte, via G. da Cermenate (esclusa) fino all'incrocio con corso Unità d'Italia, via Cadorna, via Grassi (esclusa), via Risorgimento, piazza Volontari della Libertà, via Enrico Brambilla (esclusa), via Ariberto (esclusa), via Alciato (esclusa), via G. Puecher, via G. Spazzi (esclusa), via Capitano Livio, linea ideale fino alla strada vicinale della Zoccascia, tratto della roggia Galliano, strada vicinale per Cascine Torre e Bissetti, strada consorziale Cascina Canova, strada vicinale per Cascina Moscona e Cascina Canova fino al torrente Robbia, strada per Cascina Varenna, linea ideale fino al torrente Terrò, includendo Cascina Varenna, torrente Terrò fino al confine con il comune di Alzate Brianza ed includendo le località di Vighizzolo, Cascina Amata e Mirabello, segue il confine con i comuni di Alzate Brianza, Brenna, Mariano Comense, Figino Serenza e Carimate.

4 – COLLEGIO DI CANZO – VALASSINA
Capoluogo: Canzo
(Tribunale di Como)

Comprende i seguenti comuni:
Asso – Barni – Bellagio – Caglio – Canzo – Caslino d'Erba – Castelmarte – Civenna – Lasnigo – Magreglio – Proserpio – Rezzago – Sormano – Valbrona.

5 – COLLEGIO DI CERMENATE
Capoluogo: Cermenate
(Tribunale di Como)

Comprende i seguenti comuni:
Bregnano – Cermenate – Lomazzo – Vertemate con Minoprio.

6 – COLLEGIO DI COMO I
Capoluogo: Como
(Tribunale di Como)

Comprende parte del territorio del comune di Como delimitata come segue: dal confine con il comune di Cernobbio, riva del lago fino alla località Villa Flori, Villa Flori (esclusa), linea ideale che includendo la Casa di cura "Villa Aprica" arriva a via Roncate, via Roncate (esclusa), via Castel Carnasino, via Bellinzona (nn.

dispari fino al 141 e nn. pari fino al 146 esclusi), via Paluda, da qui linea ideale fino al confine con il territorio della Confederazione Elvetica, segue il confine con i comuni di Maslianico e Cernobbio;

ed i comuni di:
Campione d'Italia – Cernobbio – Maslianico.

7 – COLLEGIO DI COMO II
Capoluogo: Como
(Tribunale di Como)

Comprende parte del territorio del comune di Como delimitata come segue: dal confine con il territorio della Confederazione Elvetica, linea ideale fino a via Paluda, via Paluda (esclusa), via Bellinzona (nn. dispari fino al 141 e nn. pari fino al 146 inclusi), via Castel Carnasino (esclusa), Via Roncate, linea ideale fino alla riva del lago in località Villa Flori, Villa Flori, riva del lago fino a piazza G. Matteotti, piazza G. Matteotti (esclusa), stazione ferroviaria linea Nord Milano, segue la linea ferroviaria Nord Milano fino a via A. Manzoni, via A. Manzoni (esclusa), piazza del Popolo (esclusa), via D. Alighieri (nn. pari fino al 70 e nn. dispari fino all'81 inclusi), via G. Ferrari, vicolo Bazzoni fino all'incrocio con via T. Grossi, via T. Grossi (esclusa), torna sulla linea ferroviaria Nord Milano e la segue fino all'incrocio con via S. D'Acquisto, S. D'Acquisto (esclusa), via F. Viganò (esclusa), via L. Leoni, via dei Mille, via A. Alciato (esclusa), piazza San Rocco, via Napoleona (nn. pari dal 2 al 44), linea ferroviaria FF.SS. fino a via T. Rimoldi (inclusa fino ai nn. 13 e 14/a), linea ideale che includendo via Castel Baradello, raggiunge Torre del Castello Baradello, prosegue fino alla cima del Monte Croce e, includendo via Monte Croce, via Ronchetto e via Isonzo, raggiunge via A. Buschi, via A. Buschi, via G. D'Annunzio (nn. dispari dal 39 alla fine e nn. pari dal 46 alla fine), linea ideale che, includendo via Masaccio ed escludendo via Catullo, arriva fino al confine con il comune di Montano Lucino, segue il confine con i comuni di Montano Lucino, San Fermo della Battaglia, Cavallasca fino al territorio della Confederazione Elvetica.

8 – COLLEGIO DI COMO III
Capoluogo: Como
(Tribunale di Como)

Comprende parte del territorio del comune di Como delimitata come segue: dal confine con il comune di Montano Lucino, linea ideale che, includendo via Catullo ed escludendo via Masaccio, arriva a via G. D'Annunzio, via G. D'Annunzio (nn. dispari fino al 37 e nn. pari fino al 44), via A. Buschi (esclusa), linea ideale che, escludendo via Isonzo, via Ronchetto e via Monte Croce, raggiunge la cima del Monte Croce, prosegue fino alla Torre del Castello Baradello ed escludendo via Castel Baradello arriva a via T. Rimoldi, via T. Rimoldi (inclusa dai nn. 15 e 16 alla fine), linea ferroviaria FF.SS., via Napoleona (tutti i nn. dispari ed i nn. pari dal 46 alla fine), piazza San Rocco (esclusa), via A. Alciato, via dei Mille (esclusa), via L. Leoni (esclusa), via F. Viganò, via S. D'Acquisto, linea ferroviaria Nord Milano, via Castelnuovo (esclusa), via Valleggio, via Fornace, da qui linea ideale fino a via Oltrecolle, via Oltrecolle (nn. dispari fino al 19/a e nn. pari fino al 28), linea ideale fino al confine con il comune di Lipomo, segue il confine con i comuni di Lipomo, Capiago Intimiano, Senna Comasco, Casnate con Bernate, Grandate e Montano Lucino.

9 – COLLEGIO DI COMO IV
Capoluogo: Como
(Tribunale di Como)

Comprende parte del territorio del comune di Como delimitata come segue: dal confine con il comune di Lipomo, linea ideale fino a via Oltrecolle, via Oltrecolle (nn. dispari dal 19/b e nn. pari dal 30 alla fine), linea ideale fino a via Fornace, via Fornace (esclusa), via Valleggio (esclusa), via Castelnuovo, linea ferroviaria Nord Milano fino a via T. Grossi, via T. Grossi, via D. Alighieri (nn. pari dal 72 e nn. dispari dall'83 alla fine), via G. Ferrari (esclusa), vicolo Bazzoni (escluso), piazza del Popolo, via A. Manzoni, linea ferroviaria Nord Milano, piazza G. Matteotti, segue la riva del lago fino al confine con il comune di Blevio, segue il confine con i comuni di Blevio, Brunate, Torno, Tavernerio e Lipomo;

ed i comuni di:
Blevio – Brunate – Faggeto Lario – Lezzeno – Nesso – Pognana Lario – Torno – Veleso – Zelbio.

10 – COLLEGIO DI ERBA I
Capoluogo: Erba
(Tribunale di Como)

Comprende parte del territorio del comune di Erba delimitata come segue: dal lago d'Alserio, all'altezza dell'intersezione fra i confini comunali di Albavilla e Monguzzo, linea ideale che, includendo Piano d'Erba o delle Eupili, via Barzaghi, via Tre Ponti e via Comana Lunga, arriva a via delle Grigne, via delle Grigne (esclusa), attraversa viale Prealpi (escluso), prosegue lungo via Carroccio (esclusa), via Trieste (esclusa), piazza della Rovere (esclusa), via C. Porta (esclusa), via C. Battisti (esclusa), via A. Diaz (esclusa), piazza Vittorio Veneto (piazza Mercato) (esclusa), prosegue lungo via A. Volta fino a largo G. Puecher (incluso) ed includendo il tratto di corso XXV Aprile da via T. Grossi fino a largo Clerici, segue via G. Leopardi (esclusa) fino alla linea delle Ferrovie Nord Milano, segue la linea ferroviaria fino al confine con il comune di Ponte Lambro, segue il confine con i comuni di Ponte Lambro, Caslino d'Erba, Faggeto Lario, Albavilla fino al lago d'Alserio;

ed i comuni di:
Albavilla – Albese con Cassano – Orsenigo – Ponte Lambro.

11 – COLLEGIO DI ERBA II
Capoluogo: Erba
(Tribunale di Como)

Comprende parte del territorio del comune di Erba delimitata come segue: dal lago d'Alserio, all'altezza dell'intersezione fra i confini comunali di Albavilla e Monguzzo, linea ideale che, escludendo Piano d'Erba o delle Eupili, via Barzaghi, via Tre Ponti e via Comana Lunga, arriva a via delle Grigne, via delle Grigne, attraversa viale Prealpi (incluso), prosegue lungo via Carroccio, via Trieste, piazza della Rovere, via C. Porta, via C. Battisti, via A. Diaz, piazza Vittorio Veneto (piazza Mercato), prosegue lungo via A. Volta (esclusa) fino a largo G. Puecher (escluso) ed includendo il tratto di corso XXV Aprile da via T. Grossi fino a via G. Mazzini, segue via G. Leopardi fino alla linea delle Ferrovie Nord Milano, segue la linea ferroviaria fino al confine con il comune di Ponte Lambro, segue il confine con i comuni di Ponte Lambro, Castelmarte, Proserpio, Longone al Segrino, Eupilio, Merone, Monguzzo fino al lago d'Alserio;

ed i comuni di:
Alserio – Eupilio – Lambrugo – Longone al Segrino – Merone – Monguzzo – Pusiano.

12 – COLLEGIO DI FINO MORNASCO

Capoluogo: Fino Mornasco
(Tribunale di Como)

Comprende i seguenti comuni:
Cadorago – Casnate con Bernate – Cassina Rizzardi – Fino Mornasco.

13 – COLLEGIO DI GRAVEDONA ED UNITI
Capoluogo: Gravedona ed Uniti
(Tribunale di Como)

Comprende i seguenti comuni:
Cremia – Domaso – Dongo – Dosso del Liro – Garzeno – Gera Lario — Gravedona ed Uniti – Livo – Montemezzo – Musso – Peglio – Pianello del Lario – San Siro – Sorico – Stazzona – Trezzone – Vercana.

14 – COLLEGIO DI INVERIGO
Capoluogo: Inverigo
(Tribunale di Como)

Comprende i seguenti comuni:
Alzate Brianza – Anzano del Parco – Arosio – Brenna – Inverigo – Lurago d’Erba.

15 – COLLEGIO DI LENNO – VAL D'INTELVI
Capoluogo: Lenno
(Tribunale di Como)

Comprende i seguenti comuni:
Argegno – Blessagno – Brienno – Carate Urio – Casasco d'Intelvi – Castiglione d'Intelvi – Cerano d'Intelvi – Claino con Osteno – Colonno – Dizzasco – Laglio – Laino – Lanzo d'Intelvi – Lenno – Mezzegra – Moltrasio – Ossuccio – Pellio Intelvi – Pigra – Ponna – Ramponio Verna – Sala Comacina – San Fedele Intelvi – Schignano.

16 – COLLEGIO DI LIPOMO – TAVERNERIO
Capoluogo: Lipomo
(Tribunale di Como)

Comprende i seguenti comuni:
Capiago Intimiano – Lipomo – Montorfano – Senna Comasco – Tavernerio.

17 – COLLEGIO DI LURATE CACCIVIO
Capoluogo: Lurate Caccivio
(Tribunale di Como)

Comprende i seguenti comuni:
Grandate – Luisago – Lurate Caccivio – Villa Guardia.

18 – COLLEGIO DI MARIANO COMENSE I
Capoluogo: Mariano Comense
(Tribunale di Como)

Comprende parte del territorio del comune di Mariano Comense delimitata come segue: dal confine con il comune di Lentate sul Seveso, via Sant'Agostino fino a via Cardinal Ferrari, da via Cardinal Ferrari (esclusa) a via Santo Stefano, includendo via Fogazzaro, via San Dionigi e via Porta Spinola, prosegue su via Santo Stefano, via Indipendenza, piazza Roma (esclusa), piazza Martiri della Libertà, viale Piave fino alla linea delle Ferrovie Nord Milano, segue la linea ferroviaria fino al confine con il comune di Carugo, segue il confine con i comuni di Carugo, Giussano, Seregno, Cabiate e Lentate sul Seveso; comprende la frazione di Perticato;

ed i comuni di:
Cabiate – Carugo.

19 – COLLEGIO DI MARIANO COMENSE II
Capoluogo: Mariano Comense
(Tribunale di Como)

Comprende parte del territorio del comune di Mariano Comense delimitata come segue: dal confine con il comune di Lentate sul Seveso, via Sant'Agostino (esclusa) fino a via Cardinal Ferrari, da via Cardinal Ferrari (inclusa) a via Santo Stefano, escludendo via Fogazzaro, via San Dionigi e via Porta Spinola, prosegue su via Santo Stefano (esclusa), via Indipendenza (esclusa), piazza Roma, piazza Martiri della Libertà (esclusa), viale Piave (escluso) fino alla linea delle Ferrovie Nord Milano, segue la linea ferroviaria fino al confine con il comune di Carugo, segue il confine con i comuni di Carugo, Brenna, Cantù, Figino Serenza, Novedrate e Lentate sul Seveso;

ed i comuni di:
Carimate – Figino Serenza – Novedrate.

20 – COLLEGIO DI MONTANO LUCINO
Capoluogo: Montano Lucino
(Tribunale di Como)

Comprende i seguenti comuni:
Bizzarone – Cavallasca – Drezzo – Montano Lucino – Parè – Rodero – Ronago – San Fermo della Battaglia – Uggiate-Trevano – Valmorea.

21 – COLLEGIO DI MOZZATE
Capoluogo: Mozzate
(Tribunale di Como)

Comprende i seguenti comuni:
Carbonate – Cirimido – Fenegrò – Limido Comasco – Locate Varesino – Lurago Marinone – Mozzate – Veniano.
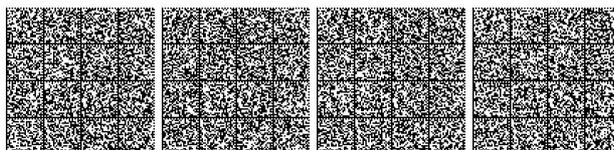
22 – COLLEGIO DI OLGIATE COMASCO
Capoluogo: Olgiate Comasco
(Tribunale di Como)

Comprende i seguenti comuni:
Albiolo – Cagno – Faloppio – Gironico – Olgiate Comasco – Solbiate.

23 – COLLEGIO DI PORLEZZA – MENAGGIO
Capoluogo: Porlezza
(Tribunale di Como)

Comprende i seguenti comuni:
Bene Lario – Carlazzo – Cavargna – Corrido – Cusino – Grandola ed Uniti – Griante – Menaggio – Plesio – Porlezza – San Bartolomeo Val Cavargna – San Nazzaro Val Cavargna – Tremezzo – Val Rezzo – Valsolda.

24 – COLLEGIO DI TURATE
Capoluogo: Turate
(Tribunale di Como)

Comprende i seguenti comuni:
Rovellasca – Rovello Porro – Turate.

PROVINCIA DI ROVIGO
Popolazione al 21 ottobre 2001: 242.538
Seggi assegnati n. 19

1 – COLLEGIO DI ADRIA NORD
Capoluogo: Adria
(Tribunale di Rovigo)

Comprende parte del territorio del comune di Adria delimitata come segue: parte della frazione di Adria, compresa tra le frazioni di Valliera e Voltascirocco, posta a nord del Canalbianco e le frazioni di Voltascirocco, Passetto, Fasana, Cà Emo e Valliera;

ed il comune di Pettorazza Grimani.

2 – COLLEGIO DI ADRIA SUD
Capoluogo: Adria
(Tribunale di Rovigo)

Comprende parte del territorio del comune di Adria delimitata come segue: parte della frazione di Adria, compresa tra le frazioni di Valliera e Voltascirocco (escluse), posta a sud del Canalbianco e le frazioni di Cavanella Po, Mazzorno Sinistro, Bottrighe, Bellombra e Baricetta;

ed il comune di Papozze.

3 – COLLEGIO DI BADIA POLESINE
Capoluogo: Badia Polesine
(Tribunale di Rovigo)

Comprende i seguenti comuni:
Badia Polesine – Giacciano con Baruchella.

4 – COLLEGIO DI CASTELMASSA
Capoluogo: Castelmassa
(Tribunale di Rovigo)

Comprende i seguenti comuni:
Bergantino – Castelmassa – Castelnovo Bariano – Melara.

5 – COLLEGIO DI COSTA DI ROVIGO – FRATTA POLESINE
Capoluogo: Costa di Rovigo
(Tribunale di Rovigo)

Comprende i seguenti comuni:
Arquà Polesine – Costa di Rovigo – Frassinelle Polesine – Fratta Polesine – Pincara – Villamarzana – Villanova del Ghebbo.

6 – COLLEGIO DI FIESSO UMBERTIANO
Capoluogo: Fiesso Umbertiano
(Tribunale di Rovigo)

Comprende i seguenti comuni:
Ficarolo – Fiesso Umbertiano – Gaiba – Stienta.

7 – COLLEGIO DI LENDINARA
Capoluogo: Lendinara
(Tribunale di Rovigo)

Comprende i seguenti comuni:
Lendinara – Lusia.

8 – COLLEGIO DI OCCHIOBELLO
Capoluogo: Occhiobello
(Tribunale di Rovigo)

Comprende i seguenti comuni:
Canaro – Occhiobello.

9 – COLLEGIO DI POLESELLA
Capoluogo: Polesella
(Tribunale di Rovigo)

Comprende i seguenti comuni:
Bosaro – Crespino – Guarda Veneta – Polesella – Pontecchio Polesine – Villanova Marchesana.

10 – COLLEGIO DI PORTO TOLLE
Capoluogo: Porto Tolle
(Tribunale di Rovigo)

Comprende il comune di Porto Tolle.

11 – COLLEGIO DI PORTO VIRO
Capoluogo: Porto Viro
(Tribunale di Rovigo)

Comprende il comune di Porto Viro.

12 – COLLEGIO DI ROSOLINA
Capoluogo: Rosolina
(Tribunale di Rovigo)

Comprende i seguenti comuni:
Loreo – Rosolina.

13 – COLLEGIO DI ROVIGO NORD
Capoluogo: Rovigo
(Tribunale di Rovigo)

Comprende parte del territorio del comune di Rovigo delimitata come segue: dal confine con il comune di Costa di Rovigo all'altezza di via Mogge (inclusa), prosegue lungo lo scolo Resinella seguendo una linea ideale fino all'incrocio tra viale Amendola con via Bottego, viale Amendola (incluso) fino all'incrocio con via Grandi, segue una linea ideale che includendo via Grandi e via Munerati, arriva fino all'incrocio con via Roverello Busa (esclusa), prosegue includendo via Stazione Sperimentale e attraversando via Chiarugi all'altezza dell'incrocio con via Manfredini, include via Manfredini fino alla ferrovia Bologna-Venezia, linea ferroviaria fino al sottopasso ferroviario di via Merlin, tratto di via Merlin (incluso) fino a viale Porta Adige, da qui prosegue su viale Porta Adige (tutto incluso), escludendo via Baruchello, piazza Cervi, via Puccini, via Bramante ed includendo via Tasso (nn. dispari), prosegue fino allo scolo Ceresolo, scolo Ceresolo fino all'altezza di via Kolbe (inclusa), via della Costituzione (inclusa) fino all'incrocio con viale della Pace (escluso), viale Tre Martiri (escluso) fino all'incrocio con via Nievo escludendo il tratto della Tangenziale est fino allo scolo Resinella, via Porta a Mare (inclusa) fino al confine con il comune di Villadose, segue il confine con i comuni di Villadose e San Martino di Venezze fino al fiume Adige, fiume Adige fino al confine con il comune di Lusia, segue il confine con i comuni di Lusia, Villanova del Ghebbo e Costa di Rovigo.
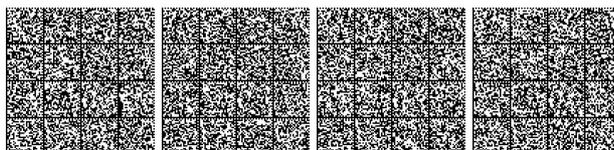
14 – COLLEGIO DI ROVIGO OVEST
Capoluogo: Rovigo
(Tribunale di Rovigo)

Comprende parte del territorio del comune di Rovigo delimitata come segue: dal confine con il comune di Arquà Polesine, linea ideale che, includendo via Stopazzine detta "Palazzina" e via delle Comune, arriva alla ferrovia Bologna-Venezia, linea ferroviaria fino all'incrocio con via Giotto, prosegue, escludendo via Giotto ed includendo via Dosso Faiti, fino a viale Vittorio Veneto, tratto di viale Vittorio Veneto (nn. pari) fino all'incrocio con viale del Lavoro, ripercorre viale Vittorio Veneto (nn. dispari esclusi) fino all'incrocio con viale della Tecnica ed includendo viale della Tecnica e via della Scienza, arriva fino a viale Porta Po all'altezza dell'incrocio con via Einaudi, tratto di viale Porta Po (escluso) fino a via Tazzoli, tratto di viale Porta Po (incluso) fino a corso del Popolo, corso del Popolo (escluso), via Sichirollo (esclusa), via Sant'Agostino, via Pascoli, via Sacro Cuore (esclusa) fino all'altezza di via Rosmini, linea ideale che escludendo via Rosmini arriva fino alla Circonvallazione ovest, Circonvallazione ovest (inclusa) fino a largo Martiri, largo Martiri, largo D'Acquisto, via Petrarca (esclusa), segue la linea ferroviaria, attraversando il sottopasso ferroviario di via Merlin fino a via Manfredini, via Manfredini (esclusa), linea ideale che attraversando via Chiarugi ed escludendo via Stazione Sperimentale arriva fino all'incrocio con via Roverello Busa, linea ideale che escludendo via Munerati e via Grandi arriva a viale Amendola, viale Amendola (escluso) fino all'incrocio con via Bottego, linea ideale che segue lo scolo Resinella fino al confine con il comune di Costa di Rovigo all'altezza di via Moline (inclusa), segue il confine con i comuni di Costa di Rovigo ed Arquà Polesine.

15 – COLLEGIO DI ROVIGO CENTRO
Capoluogo: Rovigo
(Tribunale di Rovigo)

Comprende parte del territorio del comune di Rovigo delimitata come segue: dalla linea ferroviaria, all'altezza del sottopasso di via Merlin, tratto di via Merlin (escluso) fino a viale Porta Adige, da qui prosegue su viale Porta Adige (escluso), includendo via Baruchello, piazza Cervi, via Puccini, via Bramante e via Tasso (nn. pari), prosegue fino allo scolo Ceresolo, scolo Ceresolo fino all'altezza di via Kolbe (esclusa), via della Costituzione (esclusa) fino all'incrocio con viale della Pace, viale Fuà Fusinato (escluso) fino all'incrocio con via Silvestri, includendo via Boscolo e via Casellato arriva fino a viale Beata Maria Chiara, viale Beata Maria Chiara (incluso) fino all'incrocio con viale Oroboni, prosegue escludendo viale Oroboni, via Lenta e via Cecchetti fino a piazza San Bartolomeo, piazza San Bartolomeo (esclusa), via San Bellino (esclusa), via Sichirollo, via Sant'Agostino (esclusa), via Pascoli (esclusa), via Sacro Cuore fino all'altezza di via Rosmini, linea ideale che includendo via Rosmini arriva fino alla Circonvallazione ovest, Circonvallazione ovest (esclusa) fino a largo Martiri, largo Martiri e largo D'Acquisto (esclusi), via Petrarca, linea ferroviaria fino al sottopasso di via Merlin.

16 – COLLEGIO DI ROVIGO EST
Capoluogo: Rovigo
(Tribunale di Rovigo)

Comprende parte del territorio del comune di Rovigo delimitata come segue: dal confine con il comune di Arquà Polesine, linea ideale che, escludendo via Stopazzine detta "Palazzina" e via delle Comune, arriva alla ferrovia Bologna-Venezia, linea ferroviaria fino all'incrocio con via Giotto, prosegue, includendo via Giotto ed escludendo via Dosso Faiti, fino a viale Vittorio Veneto, tratto di viale Vittorio Veneto (nn. dispari) fino all'incrocio con viale del Lavoro (escluso), ripercorre viale Vittorio Veneto (nn. pari esclusi) fino all'incrocio
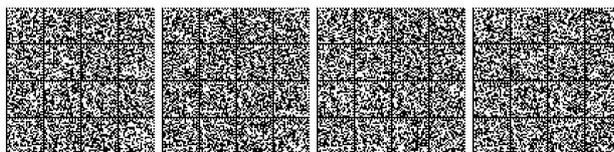
con viale della Tecnica ed escludendo viale della Tecnica e via della Scienza, arriva fino a viale Porta Po all'altezza dell'incrocio con via Einaudi, tratto di viale Porta Po (incluso) fino a via Tazzoli, tratto di viale Porta Po (escluso) fino a corso del Popolo, corso del Popolo, via San Bellino, piazza San Bartolomeo, prosegue lungo viale Oroboni, includendo via Cecchetti e via Lenta, fino a viale Beata Maria Chiara, viale Beata Maria Chiara (escluso), via Casellato (esclusa), via Boscolo (esclusa), via Silvestri (esclusa), viale Fuà Fusinato (incluso) fino all'incrocio con viale della Pace (escluso), viale Tre Martiri (incluso) fino all'incrocio con via Nievo, includendo il tratto della Tangenziale est fino allo scolo Resinella, via Porta a Mare (esclusa), via Teano fino al confine con il comune di Villadose, segue il confine con i comuni di Villadose, Ceregnano, Crespino, Pontecchio Polesine, Bosaro e Arquà Polesine.

17 – COLLEGIO DI TAGLIO DI PO
Capoluogo: Taglio di Po
(Tribunale di Rovigo)

Comprende i seguenti comuni:
Ariano nel Polesine – Corbola – Taglio di Po.

18 – COLLEGIO DI TRECENTA
Capoluogo: Trecenta
(Tribunale di Rovigo)

Comprende i seguenti comuni:
Bagnolo di Po – Calto – Canda – Castelguglielmo – Ceneselli – Salara – San Bellino – Trecenta.

19 – COLLEGIO DI VILLADOSE
Capoluogo: Villadose
(Tribunale di Rovigo)

Comprende i seguenti comuni:
Ceregnano – Gavello – San Martino di Venezze – Villadose.

PROVINCIA DI VENEZIA
Popolazione al 21 ottobre 2001: 809.586
Seggi assegnati: 28

1 – COLLEGIO DI CAMPONOGARA
Capoluogo: Camponogara
(Tribunale di Venezia)

Comprende i seguenti comuni:
Campagna Lupia – Campolongo Maggiore – Camponogara – Fossò.

2 – COLLEGIO DI CHIOGGIA I
Capoluogo: Chioggia

(Tribunale di Venezia)

Comprende parte del territorio del comune di Chioggia delimitata come segue: dal mare Adriatico, asse di viale Mediterraneo fino a canale della Fossetta, asse del canale della Fossetta fino alla laguna del Lusenzo, laguna del Lusenzo, asse del canale Lombardo esterno fino alla diga di porto di Chioggia, prosegue lungo il porto di Chioggia fino al mare Adriatico; comprende Chioggia centro storico e Sottomarina.

3 – COLLEGIO DI CHIOGGIA II
Capoluogo: Chioggia
(Tribunale di Venezia)

Comprende parte del territorio del comune di Chioggia delimitata come segue: dal mare Adriatico, asse di viale Mediterraneo fino a canale della Fossetta, asse del canale della Fossetta fino alla laguna del Lusenzo, laguna del Lusenzo, asse del canale Lombardo esterno fino alla diga di porto di Chioggia, prosegue lungo il porto di Chioggia fino al mare Adriatico, segue il confine con i comuni di Venezia, Campagna Lupia, Codevigo, Correzzola, Cona, Cavarzere, Loreo e Rosolina fino al mare Adriatico; comprende Borgo San Giovanni ed isole e le zone di Ca' Lino, Sant'Anna, Cavanella d'Adige, Valgrande, Ca' Pasqua, Ca' Bianca e Valli;

ed i comuni di:
Cavarzere – Cona.

4 – COLLEGIO DI DOLO
Capoluogo: Dolo
(Tribunale di Venezia)

Comprende i seguenti comuni:
Dolo – Stra – Vigonovo.

5 – COLLEGIO DI JESOLO – MUSILE DI PIAVE
Capoluogo: Jesolo
(Tribunale di Venezia)

Comprende i seguenti comuni:
Jesolo – Musile di Piave.

6 – COLLEGIO DI MARCON
Capoluogo: Marcon
(Tribunale di Venezia)

Comprende i seguenti comuni:
Fossalta di Piave – Marcon – Meolo – Quarto d'Altino.

7 – COLLEGIO DI MARTELLAGO
Capoluogo: Martellago
(Tribunale di Venezia)
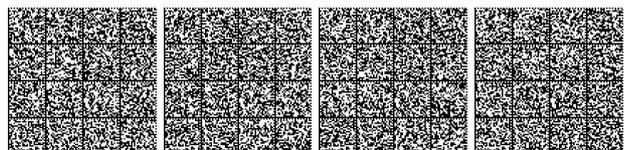
Comprende i seguenti comuni:
Martellago – Salzano.

8 – COLLEGIO DI MIRA I
Capoluogo: Mira
(Tribunale di Venezia)

Comprende le seguenti frazioni del comune di Mira: Mira Taglio, Piazza Vecchia, Gambarare, Marano, Oriago, Mira Porte e Malcontenta.

9 – COLLEGIO DI MIRA II – SPINEA
Capoluogo: Spinea
(Tribunale di Venezia)

Comprende la frazione di Borbiago del comune di Mira;

ed il comune di Spinea.

10 – COLLEGIO DI MIRANO
Capoluogo: Mirano
(Tribunale di Venezia)

Comprende il comune di Mirano.

11 – COLLEGIO DI PORTOGRUARO
Capoluogo: Portogruaro
(Tribunale di Venezia)

Comprende i seguenti comuni:
Fossalta di Portogruaro – Portogruaro.

12 – COLLEGIO DI SAN DONÀ DI PIAVE I
Capoluogo: San Donà di Piave
(Tribunale di Venezia)

Comprende parte del territorio del comune di San Donà di Piave delimitata come segue: dal confine con il comune di Noventa di Piave, asse di via Gondulmera fino a via Tessere, via Tessere (esclusa) fino alla ferrovia Venezia-Trieste, segue la linea ferroviaria fino a via Martiri delle Foibe, via Martiri delle Foibe (esclusa) fino a via M. Del Monaco, via M. Del Monaco (esclusa), via Trezza (inclusa) fino a via Palazzetto (esclusa), prosegue lungo la via Argine Destro Piave fino al confine con il comune di Jesolo, segue il confine con i comuni di Jesolo, Musile di Piave, Fossalta di Piave e Noventa di Piave; comprende San Donà di Piave centro e le zone di Mussetta di Sotto e di Sopra, Passarella, Chiesanuova e Santa Maria di Piave.
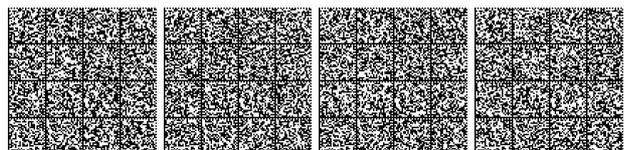
13 – COLLEGIO DI SAN DONÀ DI PIAVE II – ERACLEA
Capoluogo: Eraclea
(Tribunale di Venezia)

Comprende parte del territorio del comune di San Donà di Piave delimitata come segue: dal confine con il comune di Noventa di Piave, asse di via Gondulmera fino a via Tessere, via Tessere (inclusa) fino alla ferrovia Venezia-Trieste, segue la linea ferroviaria fino a via Martiri delle Foibe, via Martiri delle Foibe (inclusa) fino a via M. Del Monaco, via M. Del Monaco, via Trezza (esclusa) fino a via Palazzetto (inclusa), prosegue escludendo la zona detta Destra Piave fino al confine con il comune di Jesolo, segue il confine con i comuni di Jesolo, Eraclea, Torre di Mosto, Ceggia, Cessalto, Salgareda e Noventa di Piave; comprende le zone di Grassaga, Calvecchia, Fossà, Fiorentina, Isiata e Palazzetto;

ed i comuni di:
Ceggia – Eraclea – Noventa di Piave – Torre di Mosto.

14 – COLLEGIO DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
Capoluogo: San Michele al Tagliamento
(Tribunale di Venezia)

Comprende i seguenti comuni:
Caorle – Concordia Sagittaria – San Michele al Tagliamento.

15 – COLLEGIO DI SANTA MARIA DI SALA – PIANIGA
Capoluogo: Santa Maria di Sala
(Tribunale di Venezia)

Comprende i seguenti comuni:
Fiesso d'Artico – Pianiga – Santa Maria di Sala.

16 – COLLEGIO DI SANTO STINO DI LIVENZA
Capoluogo: Santo Stino di Livenza
(Tribunale di Venezia)

Comprende i seguenti comuni:
Annone Veneto – Cinto Caomaggiore – Gruaro – Pramaggiore – Santo Stino di Livenza – Teglio Veneto.

17 – COLLEGIO DI SCORZE'
Capoluogo: Scorzè
(Tribunale di Venezia)

Comprende i seguenti comuni:
Noale – Scorzè.

18 – COLLEGIO DI VENEZIA I – VENEZIA NORD
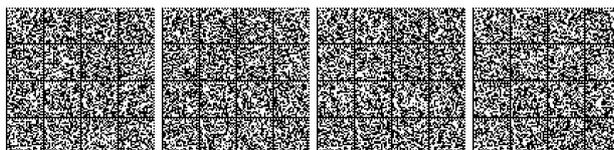
Capoluogo: Venezia
(Tribunale di Venezia)

Comprende parte del territorio del comune di Venezia delimitata come segue: dal Canale di Tessera segue l'asse di Canale di Tessera, Rio de Santa Giustina, Rio de San Giovanni Laterano, Rio de San Lorenzo, Rio dei Greci, Canale de San Giorgio, Bacino de San Marco e Canal Grande, prosegue lungo l'asse del Ponte della Libertà ed include parte della Laguna fino al Canale di Tessera; comprende i sestieri di San Marco, Cannaregio e Castello (parte ovest) e le isole minori di Campalto, San Secondo, San Michele, San Giorgio, la Grazia, San Clemente e Saca Sessola.

19 – COLLEGIO DI VENEZIA II – VENEZIA SUD
Capoluogo: Venezia
(Tribunale di Venezia)

Comprende parte del territorio del comune di Venezia delimitata come segue: dal Ponte della Libertà, segue l'asse di Ponte della Libertà, Canal Grande, Punta della Salute, Bacino de San Marco, Canale de San Giorgio ed include parte della Laguna fino al Ponte della Libertà; comprende i sestieri di San Polo, Santa Croce e Dorsoduro e le isole di Giudecca, Saca Fisola, San Biagio, Nova del Tronchetto e San Giorgio in Alga.

20 – COLLEGIO DI VENEZIA III – LIDO
Capoluogo: Venezia
(Tribunale di Venezia)

Comprende le seguenti zone del comune di Venezia: le frazioni insulari di Lido, Malamocco, Pellestrina e le isole di Sant'Elena, San Servolo, San Lazzaro degli Armeni, Lazzaretto Vecchio, Santo Spirito e Poveglia.

21 – COLLEGIO DI VENEZIA IV– MURANO – BURANO – CASTELLO EST – CAVALLINO-TREPORTI
Capoluogo: Venezia
(Tribunale di Venezia)

Comprende parte del territorio del comune di Venezia delimitato come segue: dal Canale di Tessera segue l'asse di Canale di Tessera, Rio de Santa Giustina, Rio de San Giovanni Laterano, Rio de San Lorenzo, Rio dei Greci, Rio dei Giardini, Rio de Quintavalle, Canale delle Navi, attraversa la Laguna fino al confine con il comune di Cavallino Treporti, segue il confine con i comuni di Cavallino Treporti, Jesolo, Musile di Piave, Quarto d'Altino, prosegue lungo la Laguna fino al Canale di Tessera; comprende il sestiere di Castello (parte est), le frazioni insulari di Murano e Burano e le isole minori di Santa Cristina, la Cura, San Pieretto, Torcello, Mazzorbo, Mazzorbetto, Madonna del Monte, Crevan, San Francesco del Deserto, San Giacomo in Paludo, Tessera, Sant'Erasmo, Lazzaretto Nuovo e le Vignole;

ed il comune di Cavallino-Treporti.

22 – COLLEGIO DI VENEZIA V – FAVARO – CAMPALTO
Capoluogo: Venezia
(Tribunale di Venezia)

Comprende parte del territorio del comune di Venezia delimitata come segue: via Ponte di Pietra (nn. dispari dal 7 alla fine), via Orlanda (nn. pari dal 10 alla fine e nn. dispari dal 47 alla fine), linea ideale fino a via Pietro Mandricardo, via Pietro Mandricardo (nn. dispari dall'1 al 35F), linea ideale che, includendo via Borgo don Bosco e via Valdocco, arriva a via Gobbi, via Gobbi (tutti i nn. dispari ed i nn. pari dal 2 al 24 e dal 72 alla fine), via Ugo Vallenari (nn. dispari dal 41 alla fine), via Martiri della Libertà (nn. dispari dal 253 al 301), linea ideale fino a via Ca' Solaro, via Ca' Solaro (tutti i nn. pari ed i nn. dispari dal 3 al 23 e dal 49 alla fine), via Favorita (nn. dal 2 al 4), via Terraglietto (nn. dal 51 alla fine), via Eridesio (n. 2 escluso), Tangenziale A4 fino al confine con il comune di Marcon, segue il confine con i comuni di Marcon e Quarto d'Altino fino all'altezza di via Ca' Deriva, includendo via Ca' Deriva segue la Gronda lagunare fino all'altezza di via Ponte di Pietra; comprende la Municipalità di Favaro Veneto inclusa la località Campalto.

23 – COLLEGIO DI VENEZIA VI – MESTRE EST
Capoluogo: Venezia
(Tribunale di Venezia)

Comprende parte del territorio del comune di Venezia delimitata come segue: dalla laguna segue la linea ferroviaria Venezia-Mestre fino a corso del Popolo, corso del Popolo (nn. pari dal 2 all'84F e nn. dispari dall'1 alla fine), via Pietro Bembo (nn. dispari), via Cappuccina (nn. dispari dal 3 all'83B), largo Madonna del Don (n. 2 escluso), via Antonio Olivi (nn. dispari), piazzetta XXII Marzo (nn. dal 2 alla fine), piazza XXVII Ottobre (nn. dal 46 alla fine), via Forte Marghera (nn. pari dal 10 alla fine e nn. dispari dal 77 alla fine), via Bissa (nn. pari), via Giovanni Musatti (nn. dispari), via Amerigo Vespucci (nn. dispari dall'1I alla fine), via Bissuola (nn. pari dal 22 alla fine e nn. dispari dal'85 al 107), via Astorre Baglioni (nn. pari), via Tevere (nn. pari dal 68 alla fine), tratto di via Bissuola fino a via Casona, via Casona (nn. pari dal 6 alla fine e nn. dispari dal 3 al 61), via Virgilio (nn. pari escluso il 10 e nn. dispari dal 3 alla fine), costeggia il Parco Albanese (escluso), prosegue lungo un tratto di via Casona fino a via Rielta, via Rielta (nn. pari dal 96 alla fine), via San Donà (nn. pari dal 276 al 306), via Martiri della Libertà (nn. pari dal 280 alla fine e nn. dispari dal 373 alla fine), via Ugo Vallenari (nn. pari dal 58 alla fine), via Gobbi (nn. pari dal 26 al 50), linea ideale che, escludendo via Borgo don Bosco e via Valdocco, arriva a via Pietro Mandricardo, via Pietro Mandricardo (nn. pari dal 10 alla fine e nn. dispari dal 37 alla fine), linea ideale fino a via Orlanda, via Orlanda (nn. pari dal 2 all'8G e nn. dispari dall'1 al 45G), via Ponte di Pietra (nn. pari), prosegue includendo il Parco San Giuliano fino alla laguna; comprende le frazioni di Bissuola (parte sud) e Mestre (parte sud-est), inclusa l'area San Giuliano.

24 – COLLEGIO DI VENEZIA VII – MESTRE NORD
Capoluogo: Venezia
(Tribunale di Venezia)

Comprende parte del territorio del comune di Venezia delimitata come segue: dalla ferrovia Venezia-San Donà di Piave, via Martiri della Libertà (nn. pari dal 220 al 244E), via San Donà (nn. pari dal 2 al 274 e nn. dispari dal 13B al 305C), via Rielta (tutti i nn. dispari ed i nn. pari dal 2 al 94), prosegue lungo un tratto di via Casona (escluso), costeggia il Parco Albanese, via Virgilio (nn. 1 e 10), tratto di via Casona (esclusi i nn. pari dal 6 alla fine ed i nn. dispari dal 3 al 61), via Bissuola (nn. dal 121 al 121A), via Tevere (nn. dispari e nn. pari dal 2 al 58), via Astorre Baglioni (nn. dispari), tratto di via Bissuola (nn. dispari dal 29 all'83C), via Amerigo Vespucci (nn. pari dal 2 al 48 e nn. dispari dall'1 al 1H), via Giovanni Musatti (nn. dal 4 alla fine), via Bissa (nn. dispari dal 5 al 43), via Forte Marghera (nn. dispari dall'1 al 75), piazza XXVII Ottobre (nn. dall'1 al 45), piazzetta XXII Marzo (n. 1), via Alessandro Poerio (nn. dispari dall'1 alla fine), piazza Erminio Ferretto (nn. dispari), piazzetta Edmondo Matter (nn. dispari), via Palazzo (nn. dispari), via Torre Belfredo (nn. pari dal 2 al 64), via Spalti (nn. pari dal 2 alla fine e nn. dispari dal 5 alla fine), via Santa Maria dei Battuti (nn. dal 2 al 6D), via Giovanni da Verrazzano (n. 1), viale Giuseppe Garibaldi (nn. pari dal 2 alla fine e nn. dispari dall'1 al 31),

piazza Carpenedo (nn. dal 12 al 18), tratto di via San Donà (incluso) fino a via Vallon, via Vallon (nn. pari dal 2 al 142), linea ferroviaria Venezia-San Donà di Piave; comprende le frazioni di Bissuola (parte est) e Mestre (parte est) inclusa l'area Parco Ponci.

25 – COLLEGIO DI VENEZIA VIII – MESTRE SUD
Capoluogo: Venezia
(Tribunale di Venezia)

Comprende parte del territorio del comune di Venezia delimitata come segue: dalla ferrovia Venezia-San Donà di Piave, via Terraglio (nn. pari dal 4 al 38 e nn. dispari dall'1 al 5), via Giovanni da Verrazzano (n. 9), via Santa Maria dei Battuti (nn. dall'1 all'1D), via Spalti (nn. dall'1 al 3), via Torre Belfredo (tutti i nn. dispari ed i nn. pari dal 64A alla fine), via Palazzo (nn. pari), piazzetta Edmondo Matter (nn. pari), piazza Erminio Ferretto (nn. pari), via Alessandro Poerio (nn. pari), via Antonio Olivi (nn. pari), largo Madonna del Don (n. 2), via Cappuccina (nn. pari), via Pietro Bembo (nn. pari), corso del Popolo (nn. pari dall'86 alla fine), linea ferroviaria Venezia-Padova fino alla Tangenziale A4, Tangenziale A4 fino all'incrocio con via Gazzera Alta, via Gazzera Alta (nn. dispari dal 3 all'11 e nn. pari dal 2 al 10), linea ferroviaria Venezia-San Donà di Piave fino a via Terraglio; comprende la frazione di Mestre (parte ovest) inclusa l'area Giustizia.

26 – COLLEGIO DI VENEZIA IX – ZELARINO – TERRAGLIO
Capoluogo: Venezia
(Tribunale di Venezia)

Comprende parte del territorio del comune di Venezia delimitata come segue: dal confine con il comune di Mogliano Veneto, Tangenziale A4, via Eridesio (n. 2), via Terraglietto (nn. pari fino al 178 e nn. dispari fino al 39), via Favorita (esclusi i nn. dal 2 al 4), via Ca' Solaro (nn. dispari dal 23A al 47), linea ideale fino a via Martiri della Libertà, via Martiri della Libertà (nn. fino al 169), tratto di linea ferroviaria Venezia-San Donà di Piave, via Vallon (tutti i nn. dispari ed i nn. pari dal 152 alla fine), via San Donà (nn. dispari dal 7 al 13A), piazza Carpenedo (nn. dall'1 all'11), viale Giuseppe Garibaldi (nn. dispari dal 41 alla fine), via Giovanni da Verrazzano (nn. pari dal 4 alla fine), via Terraglio (nn. dispari dal 13 alla fine e nn. pari dal 42 alla fine), tratto di linea ferroviaria Venezia-San Donà di Piave, fiume Marzenego, rio Roviego fino al confine con il comune di Martellago, segue il confine con i comuni di Martellago, Scorzè e Mogliano Veneto; comprende le frazioni di Terraglio, Bissuola (parte nord) e Zelarino inclusa la località Cipressina.

27 – COLLEGIO DI VENEZIA X – CHIRIGNAGO – GAZZERA
Capoluogo: Venezia
(Tribunale di Venezia)

Comprende parte del territorio del comune di Venezia delimitata come segue: dal confine con il comune di Martellago, rio Roviego, fiume Marzenego, linea ferroviaria Venezia-San Donà di Piave fino all'incrocio con via Gazzera Alta, via Gazzera Alta (nn. pari dal 18 alla fine e nn. dispari dall'11A alla fine), Tangenziale A4, linea ferroviaria Venezia-Padova fino al confine con il comune di Spinea, segue il confine con i comuni di Spinea e Martellago; comprende la frazione di Chirignago inclusa la località Gazzera.

28 – COLLEGIO DI VENEZIA XI – MARGHERA
Capoluogo: Venezia
(Tribunale di Venezia)

Comprende parte del territorio del comune di Venezia delimitata come segue: dal confine con il comune di Spinea, linea ferroviaria Venezia-Padova e Venezia-Mestre fino alla laguna, segue la Gronda Lagunare fino al confine con il comune di Mira, segue il confine con i comuni di Mira e Spinea; comprende la Municipalità di Marghera.

PROVINCIA DI PESCARA
Popolazione al 21 ottobre 2001: 295.481
Seggi assegnati n. 19

1 – COLLEGIO DI ALANNO
Capoluogo: Alanno
(Tribunale di Pescara)

Comprende i seguenti comuni:
Alanno – Brittoli – Carpineto della Nora – Civitaquana – Civitella Casanova – Corvara – Cugnoli – Pietranico – Torre de' Passeri – Vicoli.

2 – COLLEGIO DI CEPAGATTI
Capoluogo: Cepagatti
(Tribunale di Pescara)

Comprende i seguenti comuni:
Catignano – Cepagatti – Nocciano – Rosciano.

3 – COLLEGIO DI CITTA' SANT'ANGELO
Capoluogo: Città Sant'Angelo
(Tribunale di Pescara)

Comprende i seguenti comuni:
Città Sant'Angelo – Elice.

4 – COLLEGIO DI LORETO APRUTINO
Capoluogo: Loreto Aprutino
(Tribunale di Pescara)

Comprende i seguenti comuni:
Collecorvino – Loreto Aprutino – Picciano.

5 – COLLEGIO DI MANOPPELLO
Capoluogo: Manoppello
(Tribunale di Pescara)

Comprende i seguenti comuni:
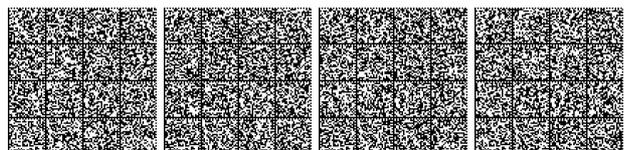
Abbateggio – Caramanico Terme – Lettomanoppello – Manoppello – Roccamorice – Salle – Sant'Eufemia a Maiella – San Valentino in Abruzzo Citeriore – Serramonacesca – Turrivalignani.

6 – COLLEGIO DI MONTESILVANO I
Capoluogo: Montesilvano
(Tribunale di Pescara)

Comprende parte del territorio del comune di Montesilvano delimitata come segue: dal confine con il comune di Cappelle sul Tavo, strada comunale per Cappelle fino all'incrocio con via M. Polo, linea ideale fino a via Fratelli Cervi (esclusa), via Don Minzoni (esclusa), tratto di via G. Massarenti (escluso) dall'incrocio con via San Gottardo fino a via C. Prampolini, via C. Prampolini (esclusa), linea ideale fino all'incrocio con via N. Barbato (esclusa), tratto di via San Gottardo (escluso) fino all'incrocio con via P. Togliatti, via G. Chiarini (esclusa) dall'incrocio con via P. Togliatti fino all'incrocio con via F. Orsini, via F. Orsini (esclusa), via Martiri di Belfiore (esclusa), via G. Chiarini (esclusa) dall'incrocio con via Martiri di Belfiore fino all'incrocio con la strada comunale Colle Portone, strada comunale Colle Portone (nn. dall'1 al 21 esclusi), via Fonte Grande (inclusa), strada comunale Fonte dell'Abbazia (nn. dall'1 al 21 esclusi), via G. Chiarini (esclusa) dall'incrocio con via Aterno fino all'incrocio con via G. Medici, via G. Medici (esclusa), via G. Chiarini (esclusa) dall'incrocio con via G. Medici fino all'incrocio con via E. Dandolo, via E. Dandolo, via G. Mameli e via L. Manara (escluse), via G. Chiarini (inclusa) dall'incrocio con via L. Manara fino all'incrocio con via A. Saffi, via A. Saffi (esclusa), via G. Chiarini (esclusa) dall'incrocio con via A. Saffi fino all'incrocio con via G. Verrotti, via G. Verrotti (esclusa) dall'incrocio con via G. Chiarini fino all'incrocio con via M. D'Azeglio, via M. D'Azeglio (inclusa fino al n. 6/a), linea ideale fino alla ex via A. Anfossi, ex via A. Anfossi (esclusa), tratto di via G. Verrotti (escluso) dalle FF.SS. all'incrocio con via G. Matteotti, via G. Matteotti (esclusa), corso Umberto I (nn. pari dal 344 al 334 e nn. dispari dal 317 al 377), via Lambro, via Napoli (inclusa) dal viale della Liberazione (ex tracciato delle FF.SS.) fino all'incrocio con via Chieti, tratto di via Chieti (nn. pari dal 36 al 52 e nn. dispari dal 25 al 49 esclusi), via Napoli (inclusa) dall'incrocio con via Chieti fino all'incrocio con via Firenze, via Firenze (inclusa) dall'incrocio con via Napoli fino all'incrocio con via L'Aquila, via L'Aquila (esclusa) dall'incrocio con via Firenze fino all'incrocio con viale A. Moro, linea ideale dall'incrocio con viale A. Moro (escluso) fino al mare Adriatico, mare Adriatico fino al confine con il comune di Pescara, segue il confine con i comuni di Pescara, Spoltore e Cappelle sul Tavo.

7 – COLLEGIO DI MONTESILVANO II
Capoluogo: Montesilvano
(Tribunale di Pescara)

Comprende parte del territorio del comune di Montesilvano delimitata come segue: dal confine con il comune di Cappelle sul Tavo, strada comunale per Cappelle (esclusa) fino all'incrocio con via M. Polo, linea ideale fino a via Fratelli Cervi (inclusa), via Don Minzoni, tratto di via G. Massarenti (incluso) dall'incrocio con via San Gottardo fino a via C. Prampolini, via C. Prampolini, linea ideale fino all'incrocio con via N. Barbato (inclusa), tratto di via San Gottardo (incluso) fino all'incrocio con via P. Togliatti, via G. Chiarini (inclusa) dall'incrocio con via P. Togliatti fino all'incrocio con via F. Orsini, via F. Orsini, via Martiri di Belfiore, via G. Chiarini (inclusa) dall'incrocio con via Martiri di Belfiore fino all'incrocio con la strada comunale Colle Portone, strada comunale Colle Portone (nn. dall'1 al 21), via Fonte Grande (esclusa), strada comunale Fonte dell'Abbazia (nn. dall'1 al 21), via G. Chiarini (inclusa) dall'incrocio con via Aterno fino all'incrocio con via G. Medici, via G. Medici, via G. Chiarini (inclusa) dall'incrocio con via G. Medici fino all'incrocio con via E. Dandolo, via E. Dandolo, via G. Mameli e via L. Manara (incluse), via G. Chiarini (esclusa) dall'incrocio con via L. Manara fino all'incrocio con via A. Saffi, via A. Saffi, via G. Chiarini (inclusa) dall'incrocio con via A. Saffi fino all'incrocio con via G. Verrotti, via G. D'Annunzio (inclusa) fino all'incrocio con via San Pietro, escludendo

via B. Croce e piazza G. Marconi, via San Pietro (nn. pari dalla fine al 2 e nn. dispari dal 41 al 17 esclusi), corso Umberto I dall'incrocio con via San Pietro fino al confine con il comune di Città Sant'Angelo, segue il confine con i comuni di Città Sant'Angelo e Cappelle sul Tavo.

8 – COLLEGIO DI MONTESILVANO III
Capoluogo: Montesilvano
(Tribunale di Pescara)

Comprende parte del territorio del comune di Montesilvano delimitata come segue: dal confine con il comune di Città Sant'Angelo, mare Adriatico, linea ideale che arriva all'incrocio tra viale A. Moro (incluso) e via L'Aquila, via L'Aquila (inclusa) fino all'incrocio con via Firenze, via Firenze (esclusa) dall'incrocio con via L'Aquila all'incrocio con via Napoli, via Napoli (esclusa) dall'incrocio con via Firenze all'incrocio con via Chieti, tratto di via Chieti (nn. dispari dal 25 al 49 e nn. pari dal 36 al 52), via Napoli (esclusa) dall'incrocio con via Chieti al viale della Liberazione (ex tracciato FF.SS.), via Lambro (esclusa), corso Umberto I (nn. dispari dal 377 al 3l7 esclusi e nn. dal 3l5 al 293 inclusi, nn. pari dal 334 al 344 esclusi), via G. Matteotti, tratto di via G. Verrotti (incluso) dall'incrocio con via G. Matteotti fino alle FF.SS., ex via A. Anfossi (inclusa), linea ideale fino all'incrocio con via M. D'Azeglio all'altezza del n. 6/a, via M. D'Azeglio (nn. fino al 6/a esclusi), via G. Verrotti (inclusa) dall'incrocio con via M. D'Azeglio all'incrocio con via G. Chiarini, via G. D'Annunzio (esclusa) fino all'incrocio con via San Pietro, includendo via B. Croce e piazza G. Marconi, via San Pietro (nn. dispari dal 17 al 41 e nn. pari dal 2 alla fine), corso Umberto I (incluso) dall'incrocio con via San Pietro fino al confine con il comune di Città Sant'Angelo.

9 – COLLEGIO DI PENNE
Capoluogo: Penne
(Tribunale di Pescara)

Comprende i seguenti comuni:
Farindola – Montebello di Bertona – Penne – Villa Celiera.

10 – COLLEGIO DI PESCARA I
Capoluogo: Pescara
(Tribunale di Pescara)

Comprende parte del territorio del comune di Pescara delimitata come segue: dal confine con il comune di San Giovanni Teatino, via Tiburtina Valeria (nn. dispari) fino all'incrocio con strada Fosso Cavone, strada Fosso Cavone, via Po, via A. Volta (nn. dispari) fino all'incrocio con strada comunale Piana (esclusi i nn. pari fino al 24 ed i nn. dispari fino al 31), linea ideale che, dalla strada comunale Piana, includendo la casa circondariale, arriva a via Alento, via Alento (nn. dispari dal 69 alla fine e nn. pari dal 76 alla fine) fino all'incrocio con via San Donato, linea ideale che, escludendo la stazione ferroviaria Pescara Porta Nuova e via G. da Fiore, arriva a via A. Lo Feudo, via A. Lo Feudo (esclusa), via Tirino, strada della Bonifica (inclusa) fino all'incrocio con via R. Pantini (esclusa), via Lago Isoletta (inclusa) fino all'incrocio con strada Colle Pineta, linea ideale che, escludendo strada Colle Pineta, arriva fino alla strada Vallelunga, strada Vallelunga, linea ideale che attraversa via Monte Carmelo (nn. pari dal 60 alla fine e nn. dispari dal 75 alla fine), S.P. Pescara San Silvestro (nn. dal 38 alla fine) e strada Colle Breccia (nn. pari dal 10 alla fine e nn. dispari dal 23 alla fine), prosegue fino al confine con il comune di Francavilla al Mare, segue il confine con i comuni di Francavilla al Mare, Chieti e San Giovanni Teatino.
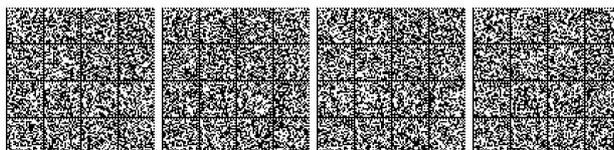
11 – COLLEGIO DI PESCARA II
Capoluogo: Pescara
(Tribunale di Pescara)

Comprende parte del territorio del comune di Pescara delimitata come segue: dal confine con il comune di Francavilla al Mare, linea ideale che attraversa strada Colle Breccia (nn. pari fino all’8 e nn. dispari fino al 21), S.P. Pescara San Silvestro (nn. fino al 37) e via Monte Carmelo (nn. pari fino al 58 e nn. dispari fino al 73), arriva fino alla strada Vallelunga, strada Vallelunga (esclusa), strada Colle Pineta (inclusa) fino all'incrocio con via Lago Isoletta, via Lago Isoletta (esclusa) fino all'incrocio con strada della Bonifica, strada della Bonifica (esclusa), via Plauto, viale G. Marconi (incluso) da viale Pindaro fino all'incrocio con via Savonarola e via M. Delfico, viale G. Marconi (escluso) dall'incrocio di via M. Delfico e via Savonarola fino al fiume Pescara, fiume Pescara fino al mare Adriatico, mare Adriatico fino al confine con il comune di Francavilla al Mare.

12 – COLLEGIO DI PESCARA III
Capoluogo: Pescara
(Tribunale di Pescara)

Comprende parte del territorio del comune di Pescara delimitata come segue: dal confine con il comune di San Giovanni Teatino, via Tiburtina Valeria (nn. pari) fino all’incrocio con strada Fosso Cavone, strada Fosso Cavone (esclusa), via Po (esclusa), via A. Volta (nn. pari) fino all’incrocio con strada comunale Piana, linea ideale che, dalla strada comunale Piana (nn. pari fino al 24 e nn. dispari fino al 31), escludendo la casa circondariale, arriva a via Alento, via Alento (esclusa) fino all'incrocio con via San Donato, linea ideale che, includendo la stazione ferroviaria Pescara Porta Nuova e via G. da Fiore, arriva a via A. Lo Feudo, via A. Lo Feudo, via Tirino (esclusa), via Plauto (esclusa), viale G. Marconi (escluso) da viale Pindaro fino all'incrocio con via Savonarola e via M. Delfico, viale G. Marconi (incluso) dall'incrocio di via M. Delfico e via Savonarola fino al fiume Pescara, segue il fiume Pescara, includendo strada Brecciara e strada Molino, fino al confine con il comune di San Giovanni Teatino.

13 – COLLEGIO DI PESCARA IV
Capoluogo: Pescara
(Tribunale di Pescara)

Comprende parte del territorio del comune di Pescara delimitata come segue: mare Adriatico all’altezza dell’incrocio tra viale della Riviera e via Ragazzi del '99, via Ragazzi del '99, piazza San Francesco d'Assisi, via del Milite Ignoto, viale G. Bovio (escluso) fino a via Michelangelo, via Michelangelo (nn. pari), sottopasso della stazione ferroviaria, via del Santuario (nn. pari) fino all’incrocio con strada Colle Marino, strada Colle Marino (nn. pari), strada vicinale Francescone (nn. pari), strada Zanni (inclusa) fino all’incrocio con strada Fonte Borea-Colle del Telegrafo, strada Fonte Borea-Colle del Telegrafo (esclusa), linea ideale dalla fine della strada Fonte Borea-Colle del Telegrafo fino all'incrocio tra strada del Palazzo e strada vicinale Colle Cervone, strada del Palazzo (nn. pari), linea ideale da strada del Palazzo a Fosso Mazzocco, segue il confine con il comune di Montesilvano fino al mare Adriatico.

14 – COLLEGIO DI PESCARA V
Capoluogo: Pescara
(Tribunale di Pescara)

Comprende parte del territorio del comune di Pescara delimitata come segue: dal confine con il comune di Spoltore, via Monti di Campli, via del Santuario (nn. dispari) fino al sottopasso della stazione ferroviaria, intersezione con via Michelangelo (esclusa), segue la linea ferroviaria, includendo la stazione Pescara Centrale, fino al fiume Pescara, fiume Pescara fino al confine con il comune di Spoltore.

15 – COLLEGIO DI PESCARA VI
Capoluogo: Pescara
(Tribunale di Pescara)

Comprende parte del territorio del comune di Pescara delimitata come segue: mare Adriatico, fiume Pescara fino alla ferrovia, segue la linea ferroviaria, escludendo la stazione Pescara Centrale, fino a via Michelangelo, via Michelangelo (nn. dispari), viale G. Bovio (incluso) fino all'incrocio con via del Milite Ignoto, via del Milite Ignoto (esclusa), piazza San Francesco d'Assisi (esclusa), via Ragazzi del '99 (esclusa) fino a viale della Riviera, prosegue lungo il mare Adriatico fino al fiume Pescara.

16 – COLLEGIO DI PESCARA VII
Capoluogo: Pescara
(Tribunale di Pescara)

Comprende parte del territorio del comune di Pescara delimitata come segue: dal confine con il comune di Spoltore, via Monti di Campli (esclusa), via del Santuario (nn. pari) fino all'incrocio con strada Colle Marino, strada Colle Marino (nn. dispari), strada vicinale Francescone (nn. dispari), strada Zanni (esclusa) fino all'incrocio con strada Fonte Borea-Colle del Telegrafo, strada Fonte Borea-Colle del Telegrafo, linea ideale dalla fine della strada Fonte Borea-Colle del Telegrafo fino all'incrocio tra strada del Palazzo e strada vicinale Colle Cervone, strada del Palazzo (nn. dispari), linea ideale da strada del Palazzo a Fosso Mazzocco, segue il confine con i comuni di Montesilvano e Spoltore.

17 – COLLEGIO DI PIANELLA
Capoluogo: Pianella
(Tribunale di Pescara)

Comprende i seguenti comuni:
Cappelle sul Tavo – Moscufo – Pianella.

18 – COLLEGIO DI POPOLI
Capoluogo: Popoli
(Tribunale di Pescara)

Comprende i seguenti comuni:
Bolognano – Bussi sul Tirino – Castiglione a Casauria – Pescosansonesco – Popoli – Scafa – Tocco da Casauria.

19 – COLLEGIO DI SPOLTORE
Capoluogo: Spoltore
(Tribunale di Pescara)
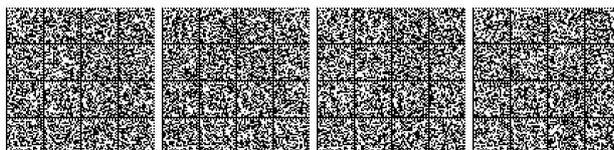
Comprende il comune di Spoltore.

PROVINCIA DI BENEVENTO
Popolazione al 21 ottobre 2001: 287.042
Seggi assegnati n. 19

1 – COLLEGIO DI AIROLA
Capoluogo: Airola
(Tribunale di Benevento)

Comprende i seguenti comuni:
Airola – Arpaia – Forchia – Moiano – Paolisi.

2 – COLLEGIO DI APICE
Capoluogo: Apice
(Tribunale di Benevento)

Comprende i seguenti comuni:
Apice – Buonalbergo – Calvi – San Giorgio la Molara – Sant'Arcangelo Trimonte.

3 – COLLEGIO DI BENEVENTO I
Capoluogo: Benevento
(Tribunale di Benevento)

Comprende parte del territorio del comune di Benevento delimitata come segue: dal confine con il comune di Sant'Angelo a Cupolo, via F.lli Rosselli, via Pacevecchia, via delle Puglie (esclusa), via del Sole, piazza Castello, piazza IV Novembre, via Perasso, piazza Risorgimento, via Nicola da Monteforte, via Mustilli, rotonda delle Scienze, linea ideale fino al torrente San Nicola, torrente San Nicola fino all'intersezione con il vallone Cornacchie, vallone Cornacchie (incluso) fino all'intersezione con la S.S. 372, S.S. 372 (inclusa) fino all'intersezione con via Ciletti, via Ciletti (esclusa) fino all'intersezione con via Viviani, via Viviani (esclusa), strada comunale Benevento-Apice (esclusa) fino al confine con il comune di San Nicola Manfredi, segue il confine con i comuni di San Nicola Manfredi e Sant'Angelo a Cupolo.

4 – COLLEGIO DI BENEVENTO II
Capoluogo: Benevento
(Tribunale di Benevento)

Comprende parte del territorio del comune di Benevento delimitata come segue: dal confine con il comune di Sant'Angelo a Cupolo, via F.lli Rosselli (esclusa), via Pacevecchia (esclusa) fino all'intersezione con via Intorcia, via Intorcia fino all'intersezione con la S.S. 7 Appia, S.S. 7 Appia (inclusa) fino all'intersezione con il fiume Sabato, fiume Sabato fino all'intersezione con la ferrovia Benevento-Cancello, linea ferroviaria Benevento-Cancello fino al confine con il comune di Apollosa, segue il confine con i comuni di Apollosa, San Leucio del Sannio e Sant'Angelo a Cupolo.

5 – COLLEGIO DI BENEVENTO III
Capoluogo: Benevento
(Tribunale di Benevento)

Comprende parte del territorio del comune di Benevento delimitata come segue: dal confine con il comune di Apollosa, linea ferroviaria Benevento-Cancello fino all'intersezione con il fiume Sabato, fiume Sabato fino all'intersezione con la S.S. 7 Appia, S.S. 7 Appia (esclusa) fino all'intersezione con via Intorcia, via Intorcia (esclusa), via Pacevecchia (esclusa), via delle Puglie, via del Sole (esclusa), piazza Castello (esclusa), piazza IV Novembre (esclusa), via Perasso (esclusa), piazza Risorgimento (esclusa), via Nicola da Monteforte (esclusa), via Mustilli (esclusa), rotonda delle Scienze, linea ideale fino al torrente San Nicola, torrente San Nicola fino all'intersezione con il fiume Calore, fiume Calore fino all'intersezione con il torrente Fasanella, torrente Fasanella fino all'intersezione con via Vitulanese, prosegue lungo una linea ideale che, includendo la contrada Pantano, arriva all'intersezione con il tracciato della vecchia linea ferroviaria Benevento-Telese, all'altezza della Masseria Monache, segue il tracciato della vecchia linea ferroviaria Benevento-Telese fino all'intersezione con la fondovalle Vitulanese, fondovalle Vitulanese (esclusa) fino al confine con il comune di Foglianise, segue il confine con i comuni di Foglianise, Castelpoto e Apollosa.

6 – COLLEGIO DI BENEVENTO IV
Capoluogo: Benevento
(Tribunale di Benevento)

Comprende parte del territorio del comune di Benevento delimitata come segue: dal confine con il comune di San Nicola Manfredi, strada comunale Benevento-Apice, via Viviani fino all'intersezione con via Ciletti, via Ciletti fino all'intersezione con la S.S. 372, S.S. 372 (esclusa) fino all'intersezione con il vallone Cornacchie, vallone Cornacchie (escluso) fino all'intersezione con il torrente San Nicola, torrente San Nicola fino all'intersezione con il fiume Calore, fiume Calore fino all'intersezione con il torrente Fasanella, torrente Fasanella fino all'intersezione con via Vitulanese, prosegue lungo una linea ideale che, escludendo la contrada Pantano, arriva all'intersezione con il tracciato della vecchia linea ferroviaria Benevento-Telese, all'altezza della Masseria Monache, segue il tracciato della vecchia linea ferroviaria Benevento-Telese fino all'intersezione con la fondovalle Vitulanese, fondovalle Vitulanese fino al confine con il comune di Foglianise, segue il confine con i comuni di Foglianise, Torrecuso, Fragneto Monforte, Pesco Sannita, Pietrelcina, Paduli e San Nicola Manfredi.

7 – COLLEGIO DI CUSANO MUTRI
Capoluogo: Cusano Mutri
(Tribunale di Benevento)

Comprende i seguenti comuni:
Cerreto Sannita – Cusano Mutri – Faicchio – Pietraroja – San Lorenzello.

8 – COLLEGIO DI GUARDIA SANFRAMONDI
Capoluogo: Guardia Sanframondi
(Tribunale di Benevento)

Comprende i seguenti comuni:
Casalduni – Guardia Sanframondi – Paupisi – Ponte – San Lorenzo Maggiore – San Lupo.
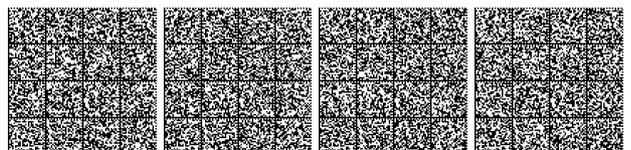
9 – COLLEGIO DI LIMATOLA
Capoluogo: Limatola
(Tribunale di Benevento)

Comprende i seguenti comuni:
Amorosi – Dugenta – Frasso Telesino – Limatola – Melizzano – Puglianello.

10 – COLLEGIO DI MONTESARCHIO
Capoluogo: Montesarchio
(Tribunale di Benevento)

Comprende i seguenti comuni:
Bonea – Bucciano – Montesarchio.

11 – COLLEGIO DI MORCONE
Capoluogo: Morcone
(Tribunale di Benevento)

Comprende i seguenti comuni:
Campolattaro – Fragneto l'Abate – Fragneto Monforte – Morcone – Pontelandolfo – Santa Croce del Sannio – Sassinoro.

12 – COLLEGIO DI PADULI
Capoluogo: Paduli
(Tribunale di Benevento)

Comprende i seguenti comuni:
Paduli – Pago Veiano – Pesco Sannita – Pietrelcina.

13 – COLLEGIO DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO
Capoluogo: San Bartolomeo in Galdo
(Tribunale di Benevento)

Comprende i seguenti comuni:
Baselice – Castelfranco in Miscano – Foiano di Val Fortore – Ginestra degli Schiavoni – Molinara – Montefalcone di Val Fortore – San Bartolomeo in Galdo.

14 – COLLEGIO DI SAN GIORGIO DEL SANNIO
Capoluogo: San Giorgio del Sannio
(Tribunale di Benevento)

Comprende i seguenti comuni:
San Giorgio del Sannio – San Martino Sannita – San Nazzaro – San Nicola Manfredi.

15 – COLLEGIO DI SAN MARCO DEI CAVOTI
Capoluogo: San Marco dei Cavoti
(Tribunale di Benevento)

Comprende i seguenti comuni:
Castelpagano – Castelvetere in Val Fortore – Circello – Colle Sannita – Reino – San Marco dei Cavoti.

16 – COLLEGIO DI SANT'AGATA DE' GOTI
Capoluogo: Sant'Agata de' Goti
(Tribunale di Benevento)

Comprende i seguenti comuni:
Durazzano – Sant'Agata de' Goti.

17 – COLLEGIO DI SANT'ANGELO A CUPOLO
Capoluogo: Sant'Angelo a Cupolo
(Tribunale di Benevento)

Comprende i seguenti comuni:
Apollosa – Arpaise – Ceppaloni – Pannarano – San Leucio del Sannio – Sant'Angelo a Cupolo.

18 – COLLEGIO DI TELESE TERME
Capoluogo: Telese Terme
(Tribunale di Benevento)

Comprende i seguenti comuni:
Castelvenere – San Salvatore Telesino – Solopaca – Telese Terme.

19 – COLLEGIO DI TORRECUSO
Capoluogo: Torrecuso
(Tribunale di Benevento)

Comprende i seguenti comuni:
Campoli del Monte Taburno – Castelpoto – Cautano – Foglianise – Tocco Caudio – Torrecuso – Vitulano.

PROVINCIA DI BRINDISI
Popolazione al 21 ottobre 2001: 402.422
Seggi assegnati n. 24

1 – COLLEGIO DI BRINDISI I
Capoluogo: Brindisi
(Tribunale di Brindisi)

Comprende parte del territorio del comune di Brindisi delimitata come segue: dal mare Adriatico Seno di Ponente, via P. Thaon de Revel, piazzale L. Flacco, piazza San Teodoro D'Amasea, viale Regina Margherita, viale Regina Giovanna di Bulgaria, banchina del porto Seno di Levante, via Spalato, via Provinciale per Lecce (esclusa) da strada Patri fino alla S.S. 16 Sud per Lecce, S.S. 16 Sud per Lecce (esclusa) fino a strada Patri, strada Patri (inclusa) fino alla linea ferroviaria, area ferroviaria (esclusa) dal canale Patri a via Appia, via Appia (esclusa), linea ferroviaria (esclusa) da via Appia al ponte ferroviario, via Ponte Ferroviario (nn. pari dal 29 al 43 e nn. dispari dal n.16 al 40), via Provinciale San Vito (esclusa) fino all'incrocio con viale della Libertà, viale della Libertà, prosegue escludendo l'area della Marina militare ed includendo via dei Mille fino al mare Adriatico.

2 – COLLEGIO DI BRINDISI II
Capoluogo: Brindisi
(Tribunale di Brindisi)

Comprende parte del territorio del comune di Brindisi delimitata come segue: dal confine con il comune di Mesagne, S.S. 7 per Taranto (nn. dispari) fino all'incrocio con la S.S. 16 sud per Lecce, S.S. 16 sud per Lecce (esclusa) fino al cavalcavia di viale P. Togliatti, viale P. Togliatti (escluso) fino all'incrocio con viale San Giovanni Bosco, viale San Giovanni Bosco (escluso) fino all'incrocio con via Appia, via Appia (inclusa) fino alla linea ferroviaria, segue la linea ferroviara (esclusa) fino al Canale Cillarese, canale Cillarese (escluso) fino al confine con il comune di Mesagne, segue il confine con il comune di Mesagne.

3 – COLLEGIO DI BRINDISI III
Capoluogo: Brindisi
(Tribunale di Brindisi)

Comprende parte del territorio del comune di Brindisi delimitata come segue: area ferroviaria (inclusa) da via Appia a canale Patri, strada Patri fino all'incrocio con la S.S. 16 sud per Lecce, S.S. 16 sud per Lecce (esclusa) fino al cavalcavia di viale P. Togliatti, viale P. Togliatti fino all'incrocio con viale San Giovanni Bosco, viale San Giovanni Bosco fino all'incrocio con via Appia, via Appia (esclusa) fino alla linea ferroviaria.

4 – COLLEGIO DI BRINDISI IV
Capoluogo: Brindisi
(Tribunale di Brindisi)

Comprende parte del territorio del comune di Brindisi delimitata come segue: dal mare Adriatico banchina del porto Seno di Levante, via Spalato (esclusa), segue il mare Adriatico fino al confine con il comune di San Pietro Vernotico, segue il confine con i comuni di San Pietro Vernotico, Cellino San Marco, San Donaci e Mesagne fino all'incrocio con la S.S. 7 per Taranto, S.S. 7 per Taranto (nn. pari) fino all'incrocio con S.S. 16 sud per Lecce, S.S. 16 sud per Lecce (inclusa) fino all'incrocio con via Provinciale per Lecce, via Provinciale per Lecce (inclusa) fino a via Spalato, via Spalato (esclusa) fino alla banchina del porto Seno di Levante.

5 – COLLEGIO DI BRINDISI V
Capoluogo: Brindisi
(Tribunale di Brindisi)
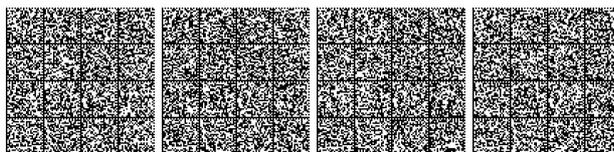
Comprende parte del territorio del comune di Brindisi delimitata come segue: dal confine con il comune di Mesagne segue il canale Cillarese (incluso) fino alla linea ferroviaria, linea ferroviaria (inclusa) fino al ponte (escluso), via Ponte Ferroviario (nn. pari dal 29 al 43 e nn. dispari dal 16 al 40 esclusi), via Provinciale San Vito fino all'incrocio con viale della Libertà, viale della Libertà (escluso), prosegue includendo l'area della Marina militare ed escludendo via dei Mille fino al mare Adriatico Seno di Ponente, segue il mare Adriatico fino al confine con il comune di Carovigno, segue il confine con i comuni di Carovigno, San Vito dei Normanni, Latiano e Mesagne.

6 – COLLEGIO DI CAROVIGNO
Capoluogo: Carovigno
(Tribunale di Brindisi)

Comprende il comune di Carovigno.

7 – COLLEGIO DI CEGLIE MESSAPICA
Capoluogo: Ceglie Messapica
(Tribunale di Brindisi)

Comprende parte del territorio del comune di Ceglie Messapica delimitata come segue: dal confine con il comune di San Michele Salentino, strada Provinciale Ceglie-San Vito (esclusa), via Turco-Camarda (esclusa), strada Provinciale Ceglie Messapica-Ostuni (inclusa), attraversa la ferrovia proseguendo lungo via San Vito (esclusa), largo Amendola, via Roma (esclusa), via Cappuccini (esclusa), via Neviera (esclusa), piazza della Repubblica, via San Paolo della Croce fino alla Circumvallazione Sud Est, Circumvallazione Sud Est fino a via A. Allegretti, via A. Allegretti, via Don Oronzo Suma (esclusa), via L. Visconti (esclusa), via E. Berlinguer (esclusa), via Francavilla Fontana (esclusa), strada Provinciale Ceglie Messapica-Francavilla Fontana (esclusa), via Montagnulo-Carbone (esclusa), strada Provinciale Ceglie Messapica-Villa Castelli (inclusa) fino al comune di Villa Castelli, segue il confine con i comuni di Villa Castelli, Martina Franca, Ostuni e San Michele Salentino.

8 – COLLEGIO DI CELLINO SAN MARCO
Capoluogo: Cellino San Marco
(Tribunale di Brindisi)

Comprende i seguenti comuni:
Cellino San Marco – Torchiarolo;

e la parte del territorio del comune di San Pietro Vernotico, esterna al centro urbano, delimitata come segue: dalla linea ferroviaria Bari-Lecce, strada Circonvallazione (inclusa), strada Provinciale 1Bis (inclusa) fino a via Lecce all'altezza dello svincolo della strada Provinciale per Squinzano, prosegue lungo il tratto (escluso) della via senza denominazione fino all'intersezione sud con la linea ferroviaria Bari-Lecce, linea ferroviaria Bari-Lecce fino all'altezza di strada Circonvallazione; confina con i comuni di Brindisi, Cellino San Marco, Squinzano, Torchiarolo ed il mare Adriatico.

9 – COLLEGIO DI CISTERNINO
Capoluogo: Cisternino
(Tribunale di Brindisi)

Comprende il comune di Cisternino;

e parte del territorio del comune di Fasano delimitata come segue: dal confine con il comune di Ostuni, asse strada Comunale Signora Munno-Ottava fino all'incrocio con la strada Provinciale 10 Montalbano-Mare, asse strada Provinciale 10 Montalbano-Mare fino all'incrocio con la strada Provinciale Adriatica (ex S.S. 16), asse strada Provinciale Adriatica (ex S.S. 16) fino all'incrocio con la strada Comunale Castro, asse strada Comunale Castro fino all'incrocio con la strada Comunale Pezze di Monsignore-Montalbano, asse strada Comunale Pezze di Monsignore-Montalbano fino all'incrocio con la strada Provinciale Cisternino-Torre Canne, asse strada Provinciale Cisternino-Torre Canne fino al confine con il comune di Cisternino, segue il confine con i comuni di Cisternino e Ostuni comprendendo la frazione Montalbano e la Contrada Occhio Piccolo.

10 – COLLEGIO DI FASANO I
Capoluogo: Fasano
(Tribunale di Brindisi)

Comprende parte del territorio del comune di Fasano delimitato come segue: dal mare Adriatico segue il confine con il comune di Monopoli fino ad incontrare la S.S. 16 Adriatica, asse S.S 16 Adriatica fino a via Roma, tratto di via Roma (incluso) fino all'altezza di via Musco, tratto di via Roma (escluso) fino all'altezza di corso G. Garibaldi, tratto di corso G. Garibaldi (escluso) fino a via De Giosa, via De Giosa (esclusa) fino a via Lomascolo, via Lomascolo (inclusa) fino a via Roma, tratto di via Roma (escluso) fino a via dell'Artigianato, via dell'Artigianato, largo Pitagora (escluso), via Torricelli (esclusa), tratto di viale Unità d'Italia, prosegue escludendo l'Edificio Scuole Elementari I Circolo fino a viale della Resistenza, tratto di viale della Resistenza fino a via Gravinella, via Gravinella, strada Comunale Vecchia Laureto (esclusa) fino all'incrocio con la strada Comunale Gravinella, strada Comunale Gravinella (esclusa) fino alla strada Comunale Signora Pulita, strada Comunale Signora Pulita (esclusa) fino al confine con il comune di Locorotondo, segue il confine con i comuni di Locorotondo e Cisternino fino ad incontrare la strada Provinciale Cisternino-Torre Canne, asse strada Provinciale Cisternino-Torre Canne fino all'incrocio con la strada Comunale Pezze di Monsignore-Montalbano, asse strada Comunale Pezze di Monsignore-Montalbano fino all'incrocio con la strada Comunale Castro, asse strada Comunale Castro fino all'incrocio con la strada Provinciale Adriatica (ex S.S. 16), asse strada Provinciale Adriatica (ex S.S. 16) fino all'incrocio con la strada Provinciale 10 Montalbano-Mare, asse strada Provinciale Montalbano-Mare fino all'incrocio con la strada Comunale Signora Munno-Ottava, asse strada Comunale Signora Munno-Ottava fino al confine con il comune di Ostuni, segue il confine con il comune di Ostuni fino a raggiungere il mare Adriatico; comprende le frazioni di Pezze di Greco, Pozzo Faceto, Torre Canne, Speziale, Savelletri e le contrade di Torre Spaccata, Egnazia, Fascianello, Fasano-Stazione e Scanzossa.

11 – COLLEGIO DI FASANO II
Capoluogo: Fasano
(Tribunale di Brindisi)

Comprende parte del territorio del comune di Fasano delimitato come segue: dal confine con il comune di Locorotondo, strada Comunale Signora Pulita (inclusa) fino all'incrocio con la strada Comunale Gravinella, strada Comunale Gravinella (inclusa) fino all'incrocio con la strada Comunale Vecchia Laureto, strada Comunale Vecchia Laureto (inclusa) fino a via Gravinella, via Gravinella (esclusa) fino a viale della Resistenza, tratto di viale della Resistenza (escluso), prosegue includendo l'Edificio Scuole Elementari I Circolo fino a viale Unità d'Italia, tratto di viale Unità d'Italia (escluso) fino a via Torricelli, via Torricelli, largo Pitagora, via dell'Artigianato (esclusa), tratto di via Roma (incluso) fino a via Lomascolo, via Lomascolo (esclusa) fino a via De Giosa, via De Giosa fino a corso G. Garibaldi, tratto di corso G. Garibaldi (incluso) fino

a via Roma, tratto di via Roma (incluso) fino all'altezza di via Musco, tratto di via Roma (escluso) fino alla S.S. 16 Adriatica, asse S.S. 16 Adriatica fino al confine con il comune di Monopoli, segue il confine con i comuni di Monopoli e Locorotondo; comprende le contrade Lamie di Olimpia, Laureto, Canale di Pirro, Cocolicchio e Selva di Fasano.

12 – COLLEGIO DI FRANCAVILLA FONTANA I
Capoluogo: Francavilla Fontana
(Tribunale di Brindisi)

Comprende parte del territorio del comune di Francavilla Fontana delimitato come segue: dal confine con il comune di Sava, strada Provinciale Francavilla Fontana-Sava, via San Pietro Canali, largo Borgo Croce, corso Capitano di Castri, via Regina Elena (esclusa), piazza Umberto I, corso Garibaldi (escluso), piazza Vittorio Emanuele II (esclusa), via F. Crispi (esclusa), largo Cappuccini, strada Provinciale Francavilla-Ceglie Messapica (inclusa) fino al confine con il comune di Ceglie Messapica, segue il confine con i comuni di Ceglie Messapica, San Michele Salentino, Latiano, Oria, Manduria e Sava.

13 – COLLEGIO DI FRANCAVILLA FONTANA II
Capoluogo: Francavilla Fontana
(Tribunale di Brindisi)

Comprende parte del territorio del comune di Francavilla Fontana delimitato come segue: dal confine con il comune di Sava, strada Provinciale Francavilla Fontana-Sava (esclusa), via San Pietro Canali (esclusa), largo Borgo Croce (escluso), corso Capitano di Castri (escluso), via Regina Elena, piazza Umberto I (esclusa), corso Garibaldi, piazza Vittorio Emanuele II, via F. Crispi, largo Cappuccini (escluso), strada Provinciale Francavilla-Ceglie Messapica (esclusa) fino al confine con il comune di Ceglie Messapica, segue il confine con i comuni di Ceglie Messapica, Villa Castelli, Grottaglie, San Marzano di San Giuseppe e Sava.

14 – COLLEGIO DI LATIANO
Capoluogo: Latiano
(Tribunale di Brindisi)

Comprende il comune di Latiano.

15 – COLLEGIO DI MESAGNE I
Capoluogo: Mesagne
(Tribunale di Brindisi)

Comprende parte del territorio del comune di Mesagne delimitata come segue: dal confine con il comune di Latiano, strada Provinciale 73 Mesagne-Latiano, via Tumo, via Seneca, piazza Unità d'Italia, via Liguria, via Lombardia (esclusa), corte N. Tommaseo, via Arco Ferraro, via Torre Santa Susanna, via Manfredi Svevo (esclusa), via G. Marconi (esclusa), Castello Svevo, piazza Vittorio Emanuele II (esclusa), via Brindisi (esclusa), piazza A. Romano (esclusa), via F. Vita (esclusa), via San Lorenzo Martire (esclusa), strada Comunale Paolini (esclusa) fino al confine con il comune di Brindisi, segue il confine con i comuni di Brindisi, San Donaci, San Pancrazio Salentino,Torre Santa Susanna, Oria e Latiano.
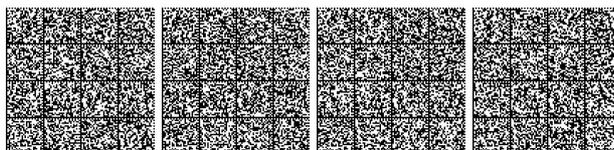
16 – COLLEGIO DI MESAGNE II
Capoluogo: Mesagne
(Tribunale di Brindisi)

Comprende parte del territorio del comune di Mesagne delimitata come segue: dal confine con il comune di Latiano, strada Provinciale 73 Mesagne-Latiano (esclusa), via Tumo (esclusa), via Seneca (esclusa), piazza Unità d'Italia (esclusa), via Liguria (esclusa), via Lombardia, corte N. Tommaseo (esclusa), via Arco Ferraro (esclusa), via Torre Santa Susanna (esclusa), via Manfredi Svevo, via G. Marconi, Castello Svevo (escluso), piazza Vittorio Emanuele II, via Brindisi, piazza A. Romano, via F. Vita, via San Lorenzo Martire, strada Comunale Paolini (inclusa) fino al confine con il comune di Brindisi, segue il confine con i comuni di Brindisi, San Vito dei Normanni e Latiano.

17 – COLLEGIO DI ORIA
Capoluogo: Oria
(Tribunale di Brindisi)

Comprende il comune di Oria.

18 – COLLEGIO DI OSTUNI I
Capoluogo: Ostuni
(Tribunale di Brindisi)

Comprende parte del territorio del comune di Ostuni delimitata come segue: dal mare Adriatico segue il confine con i comuni di Fasano e Cisternino fino alla strada Provinciale Cisternino-Ostuni, asse della strada Provinciale Cisternino-Ostuni, via F. Rodio (esclusa), viale Pola (escluso), via Giovanni XXIII (esclusa), via T. Nobile, via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Ferrara, via San Giovanni Bosco (esclusa), asse della S.S. Ostuni-Carovigno fino al confine con il comune di Carovigno, segue il confine con il comune di Carovigno fino al mare Adriatico.

19 – COLLEGIO DI OSTUNI II
Capoluogo: Ostuni
(Tribunale di Brindisi)

Comprende parte del territorio del comune di Ostuni delimitata come segue: dal confine con il comune di Cisternino, asse della strada Provinciale Cisternino-Ostuni, via F. Rodio, viale Pola, via Giovanni XXIII, via T. Nobile (esclusa), via Cavalieri di Vittorio Veneto (esclusa), via Ferrara (esclusa), via San Giovanni Bosco, asse della S.S. Ostuni-Carovigno fino al confine con il comune di Carovigno, segue il confine con i comuni di Carovigno, San Vito dei Normanni, San Michele Salentino, Ceglie Messapica, Martina Franca e Cisternino.

20 – COLLEGIO DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
Capoluogo: San Pancrazio Salentino
(Tribunale di Brindisi)

Comprende i seguenti comuni:
San Donaci – San Pancrazio Salentino.

21 – COLLEGIO DI SAN PIETRO VERNOTICO
Capoluogo: San Pietro Vernotico
(Tribunale di Brindisi)

Comprende il centro urbano del comune di San Pietro Vernotico delimitato come segue: dalla linea ferroviaria Bari-Lecce, strada Circonvallazione (esclusa), strada Provinciale 1Bis (esclusa) fino a via Lecce all'altezza dello svincolo della strada Provinciale per Squinzano, prosegue lungo il tratto della via senza denominazione fino all'intersezione sud con la linea ferroviaria Bari-Lecce, linea ferroviaria Bari-Lecce fino all'altezza di strada Circonvallazione.

22 – COLLEGIO DI SAN VITO DEI NORMANNI
Capoluogo: San Vito dei Normanni
(Tribunale di Brindisi)

Comprende il comune di San Vito dei Normanni.

23 – COLLEGIO DI TORRE SANTA SUSANNA
Capoluogo: Torre Santa Susanna
(Tribunale di Brindisi)

Comprende i seguenti comuni:
Erchie – Torre Santa Susanna.

24 – COLLEGIO DI VILLA CASTELLI
Capoluogo: Villa Castelli
(Tribunale di Brindisi)

Comprende parte del territorio del comune di Ceglie Messapica delimitata come segue: dal confine con il comune di San Michele Salentino, strada Provinciale Ceglie-San Vito, via Turco-Camarda, strada Provinciale Ceglie Messapica-Ostuni (esclusa), attraversa la ferrovia proseguendo lungo via San Vito, largo Amendola (escluso), via Roma, via Cappuccini, via Neviera, piazza della Repubblica (esclusa), via San Paolo della Croce (esclusa) fino alla Circumvallazione Sud Est, Circumvallazione Sud Est (esclusa) fino a via A. Allegretti, via A. Allegretti (esclusa), via Don Oronzo Suma, via L. Visconti, via E. Berlinguer, via Francavilla Fontana, strada Provinciale Ceglie Messapica-Francavilla Fontana, via Montagnulo-Carbone, strada Provinciale Ceglie Messapica-Villa Castelli (esclusa) fino al comune di Villa Castelli, segue il confine con i comuni di Villa Castelli, Francavilla Fontana e San Michele Salentino;

ed i comuni di:
San Michele Salentino – Villa Castelli.

PROVINCIA DI POTENZA
Popolazione al 21 ottobre 2001: 393.529
Seggi assegnati n. 24

1 – COLLEGIO DI AVIGLIANO
Capoluogo: Avigliano
(Tribunale di Potenza)

Comprende i seguenti comuni:
Avigliano – Ruoti.

2 – COLLEGIO DI GENZANO DI LUCANIA
Capoluogo: Genzano di Lucania
(Tribunale di Potenza)

Comprende i seguenti comuni:
Acerenza – Banzi – Genzano di Lucania – Oppido Lucano – Pietragalla.

3 – COLLEGIO DI LAGONEGRO
Capoluogo: Lagonegro
(Tribunale di Lagonegro)

Comprende i seguenti comuni:
Lagonegro – Maratea – Nemoli – Rivello – Trecchina.

4 – COLLEGIO DI LATRONICO
Capoluogo: Latronico
(Tribunale di Lagonegro)

Comprende i seguenti comuni:
Calvera – Carbone – Chiaromonte – Episcopia – Fardella – Latronico – Rotonda – Teana – Viggianello.

5 – COLLEGIO DI LAURIA
Capoluogo: Lauria
(Tribunale di Lagonegro)

Comprende i seguenti comuni:
Castelluccio Inferiore – Castelluccio Superiore – Castelsaraceno – Lauria.

6 – COLLEGIO DI LAVELLO
Capoluogo: Lavello
(Tribunale di Melfi)

Comprende i seguenti comuni:
Lavello – Montemilone.

7 – COLLEGIO DI MARSICO NUOVO

Capoluogo: Marsico Nuovo
(Tribunale di Potenza)

Comprende i seguenti comuni:
Marsico Nuovo – Marsicovetere – Paterno.

8 – COLLEGIO DI MELFI
Capoluogo: Melfi
(Tribunale di Melfi)

Comprende il comune di Melfi.

9 – COLLEGIO DI MOLITERNO
Capoluogo: Moliterno
(Tribunale di Lagonegro)

Comprende i seguenti comuni:
Grumento Nova – Moliterno – Montemurro – Sarconi – Spinoso – Tramutola – Viggiano.

10 – COLLEGIO DI MURO LUCANO
Capoluogo: Muro Lucano
(Tribunale di Potenza)

Comprende i seguenti comuni:
Baragiano – Bella – Castelgrande – Muro Lucano – Pescopagano.

11 – COLLEGIO DI PICERNO
Capoluogo: Picerno
(Tribunale di Potenza)

Comprende i seguenti comuni:
Balvano – Picerno – Sant'Angelo Le Fratte – Savoia di Lucania – Vietri di Potenza.

12 – COLLEGIO DI PIGNOLA
Capoluogo: Pignola
(Tribunale di Potenza)

Comprende i seguenti comuni:
Abriola – Anzi – Calvello – Laurenzana – Pignola.

13 – COLLEGIO DI POTENZA I
Capoluogo: Potenza
(Tribunale di Potenza)

Comprende parte del territorio del comune di Potenza delimitata come segue: dall'incrocio tra via Roma e via Mazzini prosegue includendo via Mazzini, via Cavour, corso Garibaldi, viale Marconi, via Vaccaro, viale dell'Unicef, via Roma fino a tornare a via Mazzini.

14 – COLLEGIO DI POTENZA II
Capoluogo: Potenza
(Tribunale di Potenza)

Comprende parte del territorio del comune di Potenza delimitata come segue: via del Gallitello, via Londra, via Ancona, via Stigliani (esclusa), via Pesaro, via Messina, via Enna, ex S.S. 7 Appia, via De Coubertin, via Di Giura, viale Firenze, via Angilla Vecchia, via Mazzini (esclusa), via Roma (esclusa), viale dell'Unicef (escluso) fino a tornare a via del Gallitello escludendo la stazione ferroviaria.

15 – COLLEGIO DI POTENZA III
Capoluogo: Potenza
(Tribunale di Potenza)

Comprende parte del territorio del comune di Potenza delimitata come segue: viale del Basento, via del Gallitello (esclusa), prosegue includendo la stazione ferroviaria, via Vaccaro (esclusa), viale Marconi (escluso), corso Garibaldi (escluso), via dei Mille, prosegue lungo il confine delle contrade Baragiano, S. Antonio La Macchia, Costa della Gaveta e Tiera Tufaroli (incluse), segue il confine comunale includendo le contrade di Tiera di Vaglio, San Luca Branca, Forte Pallareta, Montegrosso, Aria Silvana, Cugno del Finocchio, Poggio Cavallo, Falop, Bandito, Centomani Tora e Falcinella, fino a tornare a viale del Basento.

16 – COLLEGIO DI POTENZA IV
Capolugo: Potenza
(Tribunale di Potenza)

Comprende parte del territorio del comune di Potenza delimitata come segue: dal confine con la contrada Falcinella (esclusa), prosegue lungo viale del Basento (escluso) includendo le contrade Dragonara e Gallitello, prosegue lungo via Stigliani, via Pesaro (esclusa), via Messina (esclusa), via Enna (esclusa), ex S.S. 7 Appia (esclusa), via De Coubertin (esclusa), via Di Giura (esclusa), viale Firenze (escluso), via Angilla Vecchia (esclusa), via Mazzini (esclusa), via Cavour (esclusa), via dei Mille (esclusa), prosegue lungo il confine delle contrade Baragiano e Sant'Antonio la Macchia (escluse) ed include le contrade Piani del Mattino, Cugno della Rossa e Demanio San Gerardo fino ad arrivare al confine comunale, che percorre includendo le contrade di Bosco Piccolo, Bosco Grande, Barrata, Chiancali, Macchia Capraia, San Nicola, Lavangone, Macchia Maligna, Canaletto, Montocchio, Cerreta e Giarrossa.

17 – COLLEGIO DI RAPOLLA
Capoluogo: Rapolla
(Tribunale di Melfi)

Comprende i seguenti comuni:
Barile – Forenza – Ginestra – Maschito – Rapolla – Ripacandida.
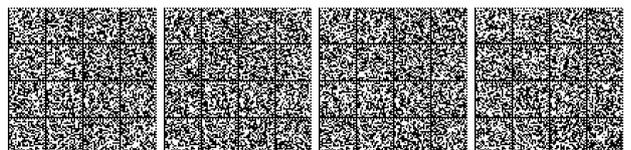
18 – COLLEGIO DI RIONERO IN VULTURE
Capoluogo: Rionero in Vulture
(Tribunale di Melfi)

Comprende il comune di Rionero in Vulture.

19 – COLLEGIO DI SAN FELE
Capoluogo: San Fele
(Tribunale di Potenza)

Comprende i seguenti comuni:
Atella – Filiano – Rapone – Ruvo del Monte – San Fele.

20 – COLLEGIO DI SANT'ARCANGELO
Capoluogo: Sant'Arcangelo
(Tribunale di Lagonegro)

Comprende i seguenti comuni:
Armento – Castronuovo di Sant'Andrea – Corleto Perticara – Gallicchio – Guardia Perticara – Missanello – Roccanova – San Chirico Raparo – San Martino D'Agri – Sant'Arcangelo.

21 – COLLEGIO DI SENISE – FRANCAVILLA IN SINNI
Capoluogo: Senise
(Tribunale di Lagonegro)

Comprende i seguenti comuni:
Cersosimo – Francavilla in Sinni – Noepoli – San Costantino Albanese – San Paolo Albanese – San Severino Lucano – Senise – Terranova di Pollino.

22 – COLLEGIO DI TITO
Capoluogo: Tito
(Tribunale di Potenza)

Comprende i seguenti comuni:
Brienza – Sasso di Castalda – Satriano di Lucania – Tito.

23 – COLLEGIO DI TOLVE
Capoluogo: Tolve
(Tribunale di Potenza)

Comprende i seguenti comuni:
Albano di Lucania – Brindisi Montagna – Campomaggiore – Cancellara – Castelmezzano – Pietrapertosa – San Chirico Nuovo – Tolve – Trivigno – Vaglio Basilicata.
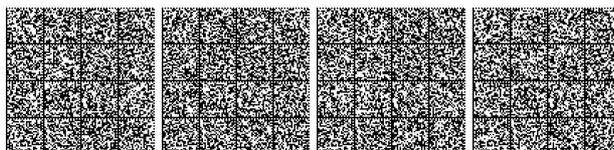
24 – COLLEGIO DI VENOSA
Capoluogo: Venosa
(Tribunale di Melfi)

Comprende i seguenti comuni:
Palazzo San Gervasio – Venosa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 luglio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

11A10725

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 luglio 2011.

Contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da euro 10 della «Serie Esploratori Europei - Europa Coin» dedicata ad A. Vespucci - millesimo 2011.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, recante: «Costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Vista la decisione della Banca centrale europea del 29 novembre 2010 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2011;

Visto il decreto del Direttore generale del Tesoro n. 57849 dell'8 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2011, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da euro 10 della «Serie esploratori europei - Europa Coin» dedicata ad Amerigo Vespucci , millesimo 2011, nella versione proof;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 10, della «Serie esploratore europei - Europa Coin» dedicata ad Amerigo Vespucci, millesimo 2011, è stabilito in euro 170.000,00, pari a 17.000 monete.

Art. 2.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 6 febbraio 2012, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 2.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Via Salaria n. 1027 - 00138 Roma;

tramite collegamento Internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni numismatiche.

Le monete in confezione possono essere cedute per un quantitativo massimo di 700 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità euro 63,50;

da 501 a 700 unità euro 62,23.

Le monete in capsula possono essere cedute per quantitativi superiori a 3.000 pezzi fino ad un massimo di 10.000 pezzi per acquirente applicando lo sconto del 10%.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 3.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2011

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

11A10621

DECRETO 29 luglio 2011.

Contingente e modalità di cessione delle monete d'oro da euro 20 della serie «Flora nell'Arte», millesimo 2011.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, recante: «Costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Vista la decisione della Banca centrale europea del 29 novembre 2010 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2011;

Visto il decreto del Direttore generale del Tesoro n. 57848 dell'8 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 27 luglio 2011, con il quale si autorizza l'emissione e si stabilisce il corso legale delle monete d'oro da euro 20 della serie «Flora nell'Arte», millesimo 2011, nella versione proof;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da euro 20, della serie «Flora nell'Arte», millesimo 2011, è stabilito in euro 30.000,00, pari a 1.500 monete.

Art. 2.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 6 febbraio 2012, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 2.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - via Salaria n. 1027 - 00138 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 200 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 100 unità, con l'opzione per ulteriori 100 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 100 unità euro 294,00;

da 101 a 200 unità euro 288,12.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 3.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2011

Il Direttore generale del Tesoro: GRILLI

11A10622

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 giugno 2011.

Riconoscimento, al prof. Giulio Zanette, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

VISTI: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il D.M. del 27 febbraio 2008; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dal prof. Giulio ZANETTE;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sottoindicato titolo di formazione conseguito in più Paesi;

VISTA l'omologazione della Laurea italiana al corrispondente Titolo spagnolo **"**Licenciado en Traducción e Interpretación" rilasciato dal Ministerio de Educación y Ciencia in data 31 ottobre 2005, a seguito di prova complessiva espletata presso l'Università di Granada;

VISTO l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

CONSIDERATO che l'interessato è esonerato dalla presentazione della documentazione della competenza linguistica, in quanto ha una formazione primaria, secondaria ed accademica conseguita in Italia;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

RILEVATO, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del D.L.vo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché alla formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondario;

TENUTO CONTO della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'11 giugno 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.L.vo n. 206/2007;

VISTO il decreto direttoriale, prot. n. 5363 del 15 luglio 2010, che subordina, al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

VISTA la nota 16 giugno 2011 – prot. n. 8815, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha comunicato l'esito favorevole del tirocinio di adattamento superato dall'interessato per la classe di concorso sottoindicata;

ACCERTATO che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

D E C R E T A

1 - Il titolo di formazione professionale così composto:
- diploma di istruzione post-secondaria: Laurea in "Traduzione e Interpretazione - Indirizzo Traduzione" Tedesco (prima lingua) Spagnolo (seconda lingua), conseguita in data 10 marzo 2004 presso l'Università degli studi Trieste;
- titolo di abilitazione all'insegnamento: "Certificat d'Aptitud Pedagogica – CAP" conseguito nell'anno accademico 2004/2005 presso l'Universitat de Girona Institut de Ciéncies de l'Educaciò Josef Pallach (Spagna),

posseduto dal cittadino italiano Giulio ZANETTE, nato a Gorizia il 20 novembre 1981, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per la sola classe di abilitazione:
46/A "Lingua straniera - Spagnolo";

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A10265

DECRETO 30 giugno 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Anita Viola, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

VISTI: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il D.M. del 27 febbraio 2008; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

VISTA l'istanza del 20 aprile 2009, presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dal prof.ssa Anita VIOLA;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

VISTA l'omologazione della laurea italiana, sottoindicata, al grado accademico di "Licenciada", concessa il 18 giugno 2009 dal Ministerio De Ciencia e Innovación - Spagna;

VISTA la nota prot. n. 8191 del 28 luglio 2009 con la quale è stata sospesa, in via cautelare, la richiesta di riconoscimento della formazione professionale dell'interessata, nelle more della definizione della controversia in essere con le autorità spagnole, in merito alla corretta tipologia di omologazione richiesta dallo Stato spagnolo, utile ai fini dell'accesso al percorso di "Certificado de Aptitud pedagógica" e ai fini professionali;

VISTO il parere fornito dal Dipartimento per le politiche comunitarie che, in merito alle risposte pervenute dalle autorità spagnole, indica come prevalente quella favorevole all'omologazione al grado accademico, trasmessa per via telematica, tramite il Sistema IMI, dal Ministerio De Educación;

VISTA la nota prot. 11063 del 29 ottobre 2009, con la quale l'Amministrazione, al fine di non arrecare pregiudizio alla posizione della prof.ssa Viola, in attesa di ricevere una risposta univoca dalle autorità spagnole, ha ritenuto opportuno disporre la revoca di cui alla nota prot. 8191 sopra indicata;

VISTO l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

CONSIDERATO che l'interessata, ai sensi della C.M. 23 settembre 2010, n. 81, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto in Italia la formazione primaria, secondaria, ed universitaria;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

RILEVATO, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del D.L.vo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

TENUTO CONTO della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 9 novembre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.L.vo n. 206/2007;

VISTO il decreto direttoriale, prot. n. 11733 del 18 novembre 2009, che subordina, al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

VISTA la nota 14 giugno 2011 – prot. n. 16822 con la quale l'Ufficio XIII - Ambito territoriale per la provincia di Catania - dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha comunicato l'esito favorevole della prova attitudinale sostenuta dallì'interessata;

ACCERTATO che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

D E C R E T A

1 - Il titolo di formazione professionale così composto:

- diploma di istruzione post-secondaria
  Laurea specialistica in "Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee" classe n. 42 delle lauree specialistiche in Lingue e Letterature moderne euroamericane, conseguita in data 8 novembre 2007 presso l'Università degli Studi di Catania;
- titolo di abilitazione all'insegnamento: "Certificado de Aptitud Pedagógica" con specializzazione in "Lengua y Literatura Española", conseguito nell'anno accademico 2008/2009 presso l'Università di Jaén (Spagna);

posseduto dalla prof.ssa **Anita VIOLA,** cittadina italiana, nata a Catania il 31 gennaio 1983, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria - classi di abilitazione o concorso:

45/A – Inglese lingua straniera
46/A – Lingue e civiltà straniere (inglese),
45/A – seconda lingua straniera (spagnolo);
46/A – Lingue e civiltà straniere (spagnolo).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A10266

DECRETO 7 luglio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Gabriele Angelika Stefanie Simon, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea, dalla prof. ssa Gabriele Angelika Stefanie Simon;

Visto che la richiesta dell'interessata è rivolta, ai sensi della legge n. 167/2009, ad ottenere il riconoscimento della propria formazione limitando gli effetti del riconoscimento medesimo ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata possiede la conoscenza della lingua tedesca in quanto ha conseguito in Germania la formazione primaria, secondaria accademica e professionale;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni;

Visto il D.D. prot. n. 12083 del 24 luglio 2003 con il quale il MIUR ha dichiarato, ai sensi dell'art. 427 del decreto legislativo n. 297/1994, l'equipollenza del titolo di «primo esame di Stato» sotto indicato alla laurea italiana in «Scienze della formazione primaria» ai fini dell'accesso, quale docente non abilitata, ai posti di insegnamento in lingua tedesca della zona di Bolzano;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta 25 maggio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

Zeugnis über die Erste prüfung für das Lehrmat an Volksschulen - Primo esame di stato per l'insegnamento nelle scuole dell'obbligo conferito il 30 marzo 1973 dalla «Erziehungswissenschaftliche fakutat der Universitat Munchen» Germania;

Zeugnis über die zweite Pruefung fuer das Lehrmat an Volkssschulen - Secondo esame di Stato conferito dal «Bsyerische Staatsministerium fuer unterricht und Kultus di Monacodal Land» dell'Assia (Germania) il 31 ottobre 2000,

posseduto dalla prof.ssa Gabriele Angelika Stefanie Simon, cittadina tedesca, nata a Todtmoos (Germania) il 14 ottobre 1947, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di: docente di scuola primaria limitatamente ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A10262

DECRETO 7 luglio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Sigrid Prast, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Sigrid Prast;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Vista il decreto di riconoscimento n. 375/2008 con il quale il sotto indicato diploma di istruzione post secondario è dichiarato equipollente alla laurea italiana in «Storia» dalla Libera Università di Bolzano;

Vista la dichiarazione dell'Università di Salisburgo nella quale è attestato che l'interessata è abilitata in Austria ad in segnare «Storia, scienze sociali, educazione civile e tedesco» nelle scuole secondarie e professionali di primo e secondo grado;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza della lingua italiana, in quanto ha compiuto la formazione primaria e secondaria in istituzioni scolastiche italiane con insegnamento in lingua tedesca, dove l'italiano è studiato come lingua seconda;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondario;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 25 maggio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale:

diploma di istruzione post secondario «Magistra der philosophie» «erste Studienrichtung Lehramt Unterrichtsfach Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung; zweite Studienrichtung Lehramt Unterrichtsfach Deutsch» comprensivo della formazione didattico-pedagogica,rilasciato dall'Università di Salisburgo il 7 luglio 2008;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Bestätigung gemäß § 27a Unterrichtspraktikumsgesetzes» conclusione del tirocinio, rilasciato il 1° ottobre 2010 dal «Landes Schul für Tirol» di Innsbruck,

posseduto dalla cittadina italiana Sigrid Prast nata a Bolzano il 9 maggio 1976, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

93/A - Materie letterarie negli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado;

98/A - Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A10263

DECRETO 7 luglio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Manuela Obojes, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

VISTI: il D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

VISTA l'istanza, presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Manuela Obojes;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

VISTO il decreto di riconoscimento n. 361/2009 con il quale il sotto indicato diploma di istruzione post secondario è dichiarato equipollente alla laurea italiana in "Lingue e letterature straniere, lingue:inglese e spagnolo" dalla Libera Università di Bolzano;

VISTO l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

CONSIDERATO che l'interessata, ai sensi della C.M. 23 settembre 2010, n. 81, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto la formazione primaria e secondaria in istituzioni scolastiche italiane con insegnamento in lingua tedesca, dove l'italiano è studiato come lingua seconda;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

RILEVATO altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post – secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post – secondari;

TENUTO CONTO della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 7 marzo 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.L.vo n. 206/2007;

VISTO il decreto direttoriale, prot. n. 2533 del 8 aprile 2011, che subordina, al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;
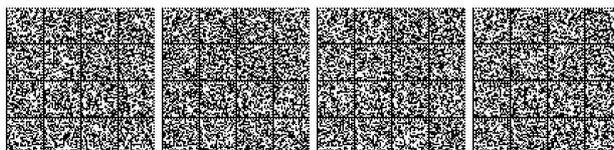
VISTA la nota 20 giugno 2011 – prot. n. 17.2/32.01/356440, con la quale l'Intendenza scolastica italiana di Bolzano ha comunicato l'esito favorevole della prova attitudinale solo per la lingua inglese;

ACCERTATO che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

D E C R E T A

1. Il seguente titolo di formazione professionale:
- diploma di istruzione post secondario: "Magistra der Philosophie", "erste Studienrichtung Lehramtsstudium Unterrichtsfach Englisch; zweite Studienrichtung Lehramtsstudium Unterrichtsfach Spanisch" rilasciato il 1° luglio 2009 dalll'Università "Leopold Franzens" di Innsbruck (Austria) , comprensivo della formazione didattico pedagogico.
- titolo di abilitazione all'insegnamento: "Bestätigung gemäß § 27a Unterrichtspraktikumsgesetzes" rilasciato dalla "Landes Schul Rat für Tirol" di Innsbruck (Austria) in data 14 settembre 2010,
posseduto dalla cittadina italiana Manuela OBOJES nata a Brunico (BZ) il 22 giugno 1982, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione o concorso:
45/A Inglese - Lingua straniera
46/A Lingue e civiltà straniere (inglese)

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A10264
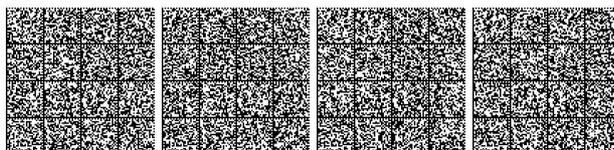
DECRETO 7 luglio 2011.

Riconoscimento, al prof. Cătălin Daniel Negrilă, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

VISTI: la legge 7 Agosto 1990, n. 241; la legge 19 Novembre 1990, n. 341; la legge 5 Febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 Maggio 1992; il decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 Ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 Gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 Maggio 1998; il decreto legislativo 30 Luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 Giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 Gennaio 2002, n.54; la legge 28 Marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 Luglio 2003, n. 277; il decreto legge 18 Maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 Luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 Novembre 2007, n. 206; il decreto legge 16 Maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 Luglio 2008, n. 121; il Decreto del Presidente della Repubblica 20 Gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 Marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 Settembre 2010, n. 81;

VISTA l'istanza, presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione Europea dal Prof. Cătălin Daniel NEGRILĂ;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

VISTO il "DIPLOMĂ DE MASTER, Traumatologie şi recuperare în sport – Serie F nr. 16259" conseguito il 10 luglio 2007 presso Universitatea din Craiova (Romania);

VISTA la nota 14 Gennaio 2009 – prot. n. 24475, con la quale il "Ministerul Educației, Cercetării şi Inovării, Centrul național de recunoaştere şi echivalare a diplomeor" ha dichiarato che il certificato di "definitivatul" deve essere considerato quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto;

VISTO l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

CONSIDERATO che l'interessato ha conseguito, nella sessione di 22 novembre 2011, l'attestato di conoscenza della lingua italiana livello C2 CELI 5 doc, rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

RILEVATO altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché all'assolvimento della formazione didattico-pedagogica richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

TENUTO CONTO della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 25 maggio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, D. L.vo n.206/2007;

ACCERTATO che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale e l'ulteriore attività formativa posseduta dall'interessato ne integrano e completano la formazione;

ACCERTATO che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

D E C R E T A

1 – Il titolo di formazione professionale costituito da:

"Diplomă De Licență în profilul Educație Fizică şi Sport, specializarea Educație Fizică şi Sport – Serie R nr. 6676" conseguito il 19 Agosto 1999 presso Universitatea din Craiova (Romania), comprensivo della formazione didattico-pedagogica, posseduto dal cittadino italo-romeno **Prof. Cătălin Daniel NEGRILĂ**, nato a Dabuleni (Romania) il 29 marzo 1974, ai sensi e per gli effetti del D. L.vo 9.11.2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso o abilitazione:
29/A Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado.
30/A Scienze motorie e sportive

2 – Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 7 luglio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A10267

DECRETO 7 luglio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Romana Pattis, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Romana Pattis;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Vista la dichiarazione di valore in loco dell'Ambasciata d'Italia a Vienna nella quale è attestato che l'interessata è abilitata in Austria ad in segnare «Filologia e letterature dell'antichità» e «Storia, scienze sociali e politologia» nelle scuole secondarie di primo e secondo grado;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 23 settembre 2010, n. 81, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza della lingua italiana, in quanto ha compiuto la formazione primaria e secondaria in istituzioni scolastiche italiane con insegnamento in lingua tedesca, dove l'italiano è studiato come lingua seconda;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post – secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post – secondario;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 25 maggio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale:

diploma di istruzione post secondario: «Magistra der Philosophie: erste Studienrichtung Lehramtsstudium: Unterrichtsfach Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung; zweite Studienrichtung Lehramtsstudium: Unterrichtsfach Latin» comprensivo della formazione didattico-pedagogica, rilasciato dall' Universität «Carl Franzens» di Graz (Austria) il 4 giugno 2009;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Bestätigung gemäß § 24 Unterrichtspraktikumsgesetzes BGBl. Nr. 145/1988.» (tirocinio didattico) rilasciato dal Liceo scientifico federale Dreierschützengasse di Graz (Austria) in data 9 luglio 2010,

posseduto dalla cittadina italiana Romana Pattis nata a Bolzano il 25 marzo 1984, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

94/A- - Materie letterarie e latino nei licei e istituti magistrali.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A10268

DECRETO 22 luglio 2011.

Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2011-2012.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare l'art. 1, comma 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, così come modificata dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1;

Visto il decreto 22 ottobre 2004, n.270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 2009 con il quale sono state determinate le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251 «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica» e, in particolare l'art. 7, commi 1 e 2;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n.42 «Disposizioni in materia di professioni sanitarie»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189 «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo e, in particolare, l'art. 26»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modifiche;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 «Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» e, in particolare l'art. 5, comma 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche;

Ritenuto di definire, per l'anno accademico 2011 - 2012, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie;

Decreta:

Art. 1.

1.Per l'anno accademico 2011/2012 l'ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie avviene previo superamento di apposita prova predisposta da ciascuna università sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

1. Possono essere ammessi ai predetti corsi di laurea magistrale, prescindendo dall'espletamento della prova di ammissione, e in deroga alla programmazione nazionale dei posti in considerazione del fatto che i soggetti interessati già svolgono funzioni operative:

coloro ai quali sia stato conferito l'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, commi 1 e 2, da almeno due anni alla data del presente decreto;

coloro che risultino in possesso del titolo rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali per dirigenti e docenti dell'assistenza infermieristica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 e siano titolari, da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in infermieristica attribuito con atto formale di data certa;

coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea magistrale di interesse.

Art. 3.

1. Sono ammessi alla prova di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;

diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;

titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, di cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili su argomenti di:

teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;

cultura generale e ragionamento logico;

regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse e legislazione sanitaria;

cultura scientifico-matematica, statistica, informatica ed inglese;

scienze umane e sociali.

3. La prova si svolge presso le sedi universitarie il giorno 26 ottobre 2011 con inizio alle ore 11.00. Per lo svolgimento della prova sono assegnate due ore.

4. Sulla base dei programmi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti:

trentadue quesiti per l'argomento di teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;

diciotto quesiti per l'argomento di cultura generale e ragionamento logico;

dieci quesiti per ciascuno dei restanti argomenti.

Art. 4.

1. Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, ha a disposizione cento punti, dei quali ottanta riservati alla prova scritta e venti ai titoli.

2. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:

a) 1 punto per ogni risposta esatta;

b) meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;

c) 0 punti per ogni risposta non data.

3. In caso di parità di voti prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi ai seguenti argomenti:

teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;

cultura generale e ragionamento logico;

regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria;

cultura scientifico-matematica, statistica, informatica ed inglese;

scienze umane e sociali.

4. La valutazione dei titoli accademici e professionali, per la classe di laurea magistrale delle scienze infermieristiche e ostetriche avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l'accesso così individuato:

diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 7;

diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 6;

titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999: punti 5.

Con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:

diploma di scuola diretta a fini speciali in assistenza infermieristica (DAI) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982: punti 5;

altri titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi: punti 0,50 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 2;

attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4;

attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 2.

5. La valutazione dei titoli accademici e professionali per le classi di laurea magistrale delle scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, delle scienze delle professioni sanitarie tecniche e delle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l'accesso così individuato:

diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 7;

diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 6;

titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse di cui alla legge n. 42/1999: punti 5.

Con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:

titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi: punti 0,50 per ciascun titolo fino ad massimo di punti 5;

attività professionali nella funzione apicale o di coordinamento di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse idoneamente documentate e certificate: punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4;

attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4.

Art. 5.

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze degli studenti, tutelati dalla legge n. 104/ 1992 e successive modificazioni e dalla legge n. 170/2010 citate nelle premesse.

Art. 6.

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990. I medesimi definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei partecipanti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2011

Il Ministro: GELMINI

ALLEGATO *1*
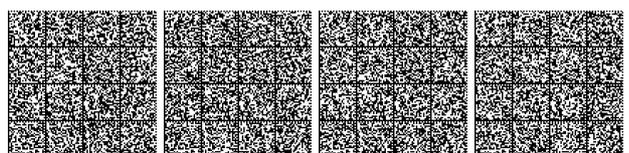
Programmi relativi alla prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie
Anno accademico 2011-2012

1) Teoria/Pratica della disciplina specifica

Accertamento delle conoscenze teorico/ pratiche essenziali, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale; della capacità di rilevare e valutare criticamente da un punto di vista clinico ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socioculturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, di gruppi interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base; delle abilità e l'esperienza, unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari. Applicare queste conoscenze anche nella risoluzione di problemi organizzativi e didattici tenendo presente le dimensioni etiche.

2) Cultura generale e ragionamento logico

Accertamento della capacità di comprendere il significato di un testo o di un enunciato anche corredato di grafici, figure o tabelle, di ritenere le informazioni, di interpretarle, di connetterle correttamente e di trarne conclusioni logicamente conseguenti, scartando interpretazioni e conclusioni errate o arbitrarie. I quesiti verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

3) Regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria

Accertamento delle conoscenze riguardo l'esercizio professionale specifico e delle principali fonti legislative riguardanti la specifica disciplina e la legislazione sanitaria nazionale di interesse specifico.

4) Cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese
Accertamento della padronanza estesa al versante sperimentale o applicativo di conoscenze di base nei sottoelencati settori disciplinari:
Matematica, Epidemiologia, Statistica, Informatica.

Nota: E' auspicabile anche inserire la comprensione di due o tre frasi semplici per verificare il grado di conoscenza della lingua inglese.

5) Scienze umane e sociali

Psicologia, Pedagogia, Didattica Sociologica, Filosofia. Management ed organizzazione
Accertamento delle conoscenze riguardo le diverse teorie presenti nel panorama contemporaneo con 1e corrispondenti concezioni dell'uomo e della società.
Accertamento della capacità di applicare conoscenze specifiche nella gestione di servizi ai diversi livelli e nella didattica ai diversi livelli.

11A10445

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Rusu Cristinel Gabriel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontotecnico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla Direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Rusu Cristinel Gabriel, cittadino rumeno, nato a Tecuci (Romania) il 4 marzo 1978 chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Diplomat in profilul stomatologie specializarea Technica Dentara» conseguito in Romania nel 2003 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'arte ausiliaria di odontotecnico;

Acquisito, nella seduta del 15 ottobre 2009, il parere della Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, secondo cui il titolo del sig. Rusu Cristinel Gabriel può essere riconosciuto come equipollente a quello di odontotecnico che si consegue in Italia previo superamento di una misura compensativa di cui all'art. 22 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, consistente, a scelta del richiedente, in un tirocinio di adattamento della durata di tre semestri con formazione complementare in anatomia, scienza dei materiali dentali e laboratorio o in una prova attitudinale nelle medesime discipline;

Considerato che il sig. Rusu Cristinel Gabriel con lettera acquisita in data 2 febbraio 2010 ha scelto di effettuare la prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 8 giugno 2011 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata a Roma in data 17 giugno 2011 presso la Scuola IPSIA «Edmondo De Amicis», ai sensi degli artt. 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 a seguito della quale il sig. Rusu Cristinel Gabriel è risultato idoneo;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Asistent Medical Diplomat in profilul stomatologie specializarea Technica Dentara» conseguito in Romania nel 2003 presso l'Università di Medicina e Farmacia «Gr. T. Popa» di Iasi dal sig. Rusu Cristinel Gabriel, cittadino rumeno, nato a Tecuci (Romania) il 4 marzo 1978 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'arte ausiliaria di «odontotecnico» ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10197

DECRETO 7 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Gjorgjijev Dame, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontotecnico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Gjorgjijev Dame, cittadino macedone, nato a Kochani (Macedonia) il 22 aprile 1985 chiede il riconoscimento del titolo di «odontotecnico laureato dentista» conseguito in Macedonia nell'anno 2008 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'arte ausiliaria di odontotecnico;

Acquisito nella seduta del 28 ottobre 2010, il parere della Conferenza di Servizi, di cui all'art. 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, secondo cui il titolo del sig. Gjorgjijev Dame può essere riconosciuto come equipollente a quello di odontotecnico che si consegue in Italia previo superamento di una misura compensativa di cui all'art. 22 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, consistente in una prova attitudinale nelle discipline di laboratorio, protesi mobili e protesi fisse;

Considerato che il sig. Gjorgjijev Dame con lettera del 5 gennaio 2011 ha accettato di effettuare la prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 8 giugno 2011 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata a Roma in data 17 giugno 2011 presso la Scuola IPSIA «Edmondo De Amicis», ai sensi degli artt. 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 a seguito della quale il sig. Gjorgjijev Dame è risultato idoneo;

Accertata, di conseguenza, la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «odontotecnico laureato dentista» conseguito in Macedonia nell'anno 2008 presso l'Università «SS. Cirillo e Metodio» di Skopje dal sig. Gjorgjijev Dame nato a Kochani (Macedonia) il giorno 22 aprile 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'arte ausiliaria di «odontotecnico», ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10198

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. James Renil, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. James Renil ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2007 presso la «Sri Venkateshwara School of Nursing» di Bangalore (India) dal sig. James Renil, nato a Thachampara-Kerala (India) il giorno 16 dicembre 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. James Renil è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10194

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Joseph Johnson, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n.206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Joseph Johnson ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2005 presso la «Anupama School of Nursing» di Bangalore (India) dal sig. Joseph Johnson, nato a Athirampuzha-Kerala (India) il giorno 13 maggio 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Joseph Johnson è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10195

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Balan Florin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al

riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con il quale il sig. Balan Florin nato a Botosani (Romania) il giorno 20 marzo 1975, chiede il riconoscimento del titolo professionale di asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 16 marzo 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2010, dal sig. Balan Florin nato a Botosani (Romania) il 20 marzo 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Balan Florin è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10196

DECRETO 2 agosto 2011.

Aggiornamento e completamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni. Ricollocazione in tabella I delle sostanze Amfepramone (dietilpropione), Fendimetrazina, Fentermina e Mazindolo.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modifiche e integrazioni, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di seguito indicato come «Testo Unico»;

Visto che il Testo Unico attualmente in vigore classifica le sostanze stupefacenti e psicotrope in due tabelle;

Visto che in tabella I trovano collocazione le sostanze con forte potere tossicomanigeno e suscettibili di abuso, tra cui le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

Premesso che in tabella II sono incluse le sostanze utilizzate per la preparazione di medicinali;

Tenuto conto che in Italia risultano revocate tutte le specialità medicinali a base di Amfepramone (dietilpropione), Fendimetrazina, Fentermina e Mazindolo ed in particolare le specialità medicinali a base di Amfepramone (dietilpropione) sono state precedentemente sospese per motivi attinenti a rischi d'impiego;

Considerato che nonostante la revoca delle relative specialità medicinali le sostanze Amfepramone (dietilpropione), Fendimetrazina, Fentermina e Mazindolo risultano ancora impiegate in preparazioni magistrali nella terapia dell'obesità;

Vista la legge 8 aprile 1998, n. 94 recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Considerato che le preparazioni magistrali non sono oggetto di farmacovigilanza, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e ciò non consente una adeguata valutazione dei rischi connessi all'uso di sostanze anoressizzanti impiegate nella terapia dell'obesità;

Vista la nota del 28 giugno 2011 del Dipartimento per le politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale, in risposta a richiesta di informativa sui pericoli derivanti dall'uso di anoressizzanti nel trattamento dell'obesità inoltrata dal Ministero della salute in data 10 giugno 2011, ha trasmesso il competente parere dell'Istituto Superiore di Sanità, per gli aspetti bio-tossicologici, e la relazione del Centro Antiveleni di Pavia, per gli aspetti clinico-tossicologici, ottenuti attraverso il Sistema nazionale di allerta precoce e risposta rapida per le droghe;

Visto il parere tecnico scientifico espresso dall'Istituto superiore di sanità allegato alla nota del 28 giugno 2011 del Dipartimento per le politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla scarsa efficacia terapeutica della Fendimetrazina come anoressizzante con un rapporto beneficio/rischio decisamente sfavorevole, sui possibili gravi effetti collaterali anche dopo pochi giorni di trattamento, sul rischio concreto di sviluppo di tolleranza con possibile dipendenza fisica e forte dipendenza psicologica, ravvisando l'opportunità di ricollocare la Fendimetrazina in Tabella I e, per analogia, anche le sostanze Amfepramone (dietilpropione), Fentermina e Mazindolo;

Vista la relazione del Centro Antiveleni di Pavia, allegata alla nota del 28 giugno 2011 del Dipartimento per le politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che riferisce l'individuazione, nel periodo dal 1 gennaio 2007 al 31 maggio 2011, di 48 casi di intossicazione da sostanze anoressizzanti, di cui 17 casi, tra cui un decesso, ascrivibili all'assunzione della Fendimetrazina da sola o in associazione, a scopo dimagrante;

Considerato il rischio concreto per la salute pubblica rappresentato dalla diffusione della Fendimetrazina come molecola anoressizzante e il potenziale effetto tossico derivante dall'effetto amfetamino-simile;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 12 luglio 2011, ha espresso parere favorevole alla ricollocazione delle sostanze Amfepramone (dietilpropione), Fendimetrazina, Fentermina e Mazindolo, nella Tabella I delle sostanze stupefacenti e psicotrope del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309;

Sentito il Dipartimento per le politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, in data 29 luglio 2011, ha espresso parere favorevole alla ricollocazione delle sostanze Amfepramone (dietilpropione), Fendimetrazina, Fentermina e Mazindolo, nella Tabella I delle sostanze stupefacenti e psicotrope del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla citata ricollocazione a tutela della salute pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

Amfepramone, denominazione comune

2-(dietilamino)propiofenone, denominazione chimica

Dietilpropione, altra denominazione

Fendimetrazina, denominazione comune

(+) – (2S,3S)- 3,4-dimetil-2-fenilmorfolina, denominazione chimica

Fentermina, denominazione comune

Alfa,alfa-dimetilfeniletilamina, denominazione chimica

Mazindolo, denominazione comune

5-(para-clorofenil)-2,5-diidro-3H-imidazo[2,1-a] isoindol-5-olo, denominazione chimica.

Art. 2.

1. Dalla tabella II sezione B di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, sono eliminate le seguenti sostanze:

Amfepramone, denominazione comune

2-(dietilamino) propiofenone, denominazione chimica

Dietilpropione, altra denominazione

Fendimetrazina, denominazione comune

(+) – (2S,3S)- 3,4-dimetil-2-fenilmorfolina, denominazione chimica

Fentermina, denominazione comune

Alfa,alfa-dimetilfeniletilamina, denominazione chimica

Mazindolo, denominazione comune

5-(para-clorofenil)-2,5-diidro-3H-imidazo[2,1-a] isoindol-5-olo, denominazione chimica.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2011

Il Ministro: FAZIO

11A10727

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 giugno 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Fallimento Borghi International S.p.a. (Decreto n. 60373).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni Lombardia (16.04.2009), Emilia Romagna (l6.04.2009) Piemonte (22.04.2009) e Veneto (16.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 21.09.2010, relativo alla società Fallimento Borghi International Spa in liquidazione, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Viste le note con le quali le regioni Lombardia (03.11.2010), Emilia Romagna (05.10.2010) Piemonte (06.10.2010) e Veneto (23.11.2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Fallimento Borghi International Spa in liquidazione, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Fallimento Borghi International Spa in liquidazione;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009. n. 191, è autorizzata, per il periodo dal 16.07.2010 al 15.07.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 21.09.2010, in favore di un numero massimo di 36 unità lavorative, della società Fallimento Borghi International Spa in liquidazione, dipendenti presso le sedi di:

Bologna (BO) - 14 lavoratori;

Reggio Emilia (RE) - 3 lavoratori;

Milano (MI) - 11 lavoratori;

Torino (TO) - 4 lavoratori;

Vicenza (VI) - 4 lavoratori;

così suddivisi:

per il periodo dal 16.07.2010 al 31.07.2010 - 36 lavoratori;

per il periodo dal 01.08.2010 al 31.08.2010 - 32 lavoratori;

per il periodo dal 01.09.2010 al 30.09.2010 - 29 lavoratori;

per il periodo dal 01.10.2010 al 31.12.2010 - 19 lavoratori;

per il periodo dal 01.01.2011 al 15.07.2011 - 22 lavoratori.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata:

l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa (ad esclusione dei lavoratori delle regioni Lombardia, Veneto e Piemonte, per il periodo dall'01.01.201 l al 15.07.2011);

l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, limitatamente ai lavoratori delle Regioni Lombardia, Veneto e Piemonte, per il periodo dall'01.01.2011 al 15.07.2011.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale (ad esclusione dei lavoratori delle regioni Lombardia, Veneto e Piemonte, per il periodo dall'01.01.2011 al 15.07.2011).

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 429.994,26

Matricola INPS: 1308042530.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 429.994,26, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A10199

DECRETO 22 giugno 2011.

Concessione, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Panmedia S.p.a. (Decreto n. 60374).

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni Campania (16.04.2009), Lazio (16.04.2009), Liguria (29.04.2009), Lombardia (16.04.2009), Piemonte (22.04.2009) e Toscana (16.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 01.12.2010, relativo alla società Panmedia Spa per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle regioni Campania (15.12.2010), Lazio (17.12.2010), Liguria (14.12.2010), Lombardia (02.02.2011), Piemonte (14.12.2010) e Toscana (14.12.2010) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Panmedia Spa, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Panmedia Spa, in favore di un numero massimo di 23 lavoratori;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 01.12.2010, per il periodo dal 06.12.2010 al 05.12.2011, in favore di un numero massimo di 23 lavoratori della Panmedia Spa, dipendenti presso gli stabilimenti di:

Genova (GE) - 1 lavoratore;

Desio (MI) - 1 lavoratore;

Trezzano sul Naviglio (MI) - 1 lavoratore;

Fiano Romano (RM) - 7 lavoratori;

Capena (RM) - 9 lavoratori;

Carinaro (CE) - l lavoratore;

Villanova D'Asti (AT) - 1 lavoratore;

Torino (TO) - 1 lavoratore;

Barberino del Mugello (FI) - l lavoratore.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata:

l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa (ad esclusione dei lavoratori della regione Lombardia, per il periodo dall'01.04.2011 al 05.12.2011 e delle regioni Campania e Piemonte per il periodo dal 01.01.2011 al 05.12.2011);

l'intera contribuzione figurativa e il 100 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, limitatamente ai lavoratori della regione Lombardia, per il periodo dall'01.04.2011 al 05.12.2011 e delle regioni Campania e Piemonte per il periodo dal 01.01.2011 al 05.12.2011.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale, ad esclusione dei lavoratori della regione Lombardia, per il periodo dall'01.04.2011 al 05.12.2011 e delle regioni Campania e Piemonte per il periodo dal 01.01.2011 al 05.12.2011.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 429.744,67

Matricole INPS: 7057201259.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo, pari ad euro 429.744,67, graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A10200

DECRETO 22 giugno 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società S.IN.T. S.p.a. (Decreto n. 60372).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Piemonte (22.04.2009) e Lombardia (16.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 08.09.2010, relativo alla società S.IN.T SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Viste le note con le quali le Regioni Piemonte (06.10.2010) e Lombardia (03.11.2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società S.IN.T SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda S.IN.T SPA;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 08.09.2010, per il periodo dal 06.09.2010 al 05.09.2011, in favore di un numero massimo di 26 lavoratori della società S.IN.T SPA dipendenti presso le unità di:

Torino (TO) – 24 lavoratori;

Milano (MI) – 2 lavoratori.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà effettuata fino ad un massimo del 20%.
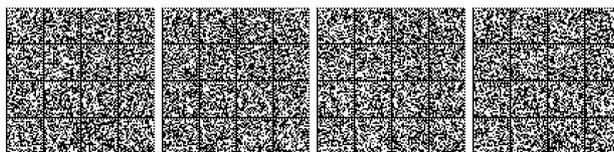
A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata:

l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore, calcolato secondo la vigente normativa per il periodo dal 06.09.2010 al 31.12.2010;

l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore, calcolato secondo la vigente normativa, per il periodo dal 01.01.2011 al 05.09.2011.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale, per il periodo dal 06.09.2010 al 31.12.2010.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 104.590,46 (centoquattromilacinquecentonovanta/46).

Matricola INPS: 8122857058 / 4955520844

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 104.590,46 (centoquattromilacinquecentonovanta/46), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze TREMONTI

11A10257

DECRETO 22 giugno 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Bianchi Mare S.p.a. (Decreto n. 60371).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale è stato previsto: "ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247";

Visto l'articolo 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale, nel prorogare le disposizioni di cui al sopra citato art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stati estesi i benefici ivi previsti anche all'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro;

Visto l'articolo 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31 luglio 2009;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 17.01.2011, relativo alla società BIANCHI MARE' SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento di cui all'articolo 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, come prorogato dall'articolo 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in favore dei lavoratori licenziati dalla predetta società;

Visti gli elenchi presentati dalla società BIANCHI MARE' SPA, ai fini della concessione del trattamento di cui all'articolo 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, come prorogato dall'articolo 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, -convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, in favore dei lavoratori interessati;
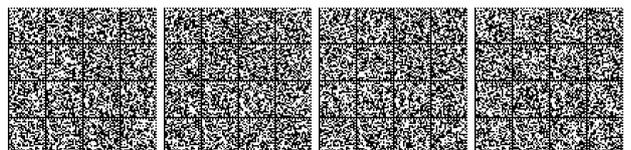
Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata, per il periodo dall'01.01.2011 al 31.12.2011, la concessione del trattamento di cui all'articolo 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, come prorogato dall'articolo 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 17.01.2011, in favore di un numero massimo di 8 lavoratori licenziati dalla società BIANCHI MARE' SPA, unità di:

- Caronno Pertusella (VA) - 6 lavoratori;
- Padova (PD) - 2 lavoratori.

Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, per la copertura del sostegno al reddito in favore dei lavoratori licenziati dalla società BIANCHI MARE' SPA, sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 89.329,92.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 89.329,92, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A10258

DECRETO 22 giugno 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società EL.SI S.r.l. (Decreto n. 60370).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni Emilia-Romagna (16 aprile 2009) e Lombardia (16 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 8 novembre 2010, relativo alla società «EL.SI S.r.l.», per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Viste le note con le quali le regioni Emilia-Romagna (18 novembre 2010) e Lombardia (5 gennaio 2011) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società «EL.SI S.r.l.», in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda «EL.SI S.r.l.», in favore di 22 lavoratori;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata, per il periodo dal 15 novembre 2010 al 14 luglio 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 8 novembre 2010, in favore di un numero massimo di 22 unità lavorative, della società «EL.SI S.r.l.», dipendenti presso le sedi di:

Fiorenzuola D'Arda (Piacenza): 17 lavoratori;

Mantova: 5 lavoratori,

così suddivisi:

21 lavoratori, per il periodo dal 15 novembre 2010 al 30 novembre 2010;

22 lavoratori, per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 14 luglio 2011.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà effettuata fino ad un massimo del 50%.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata:

l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa (ad esclusione dei lavoratori della regione Lombardia, per il periodo dal 1° aprile 2011 al 14 luglio 2011);

l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, limitatamente ai lavoratori della regione Lombardia, per il periodo dal 1° aprile 2011 al 14 luglio 2011.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale, ad esclusione dei lavoratori della regione Lombardia, per il periodo dal 1° aprile 2011 al 14 luglio 2011.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 133.553,98.

Matricola INPS: 6102737006.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 133.553,98, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A10259

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 luglio 2011.

Modifica al decreto 1° aprile 2010 con il quale è stato autorizzato per l'intero territorio nazionale il laboratorio «Brava S.r.l. – Laboratorio enochimico Brava S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITA'

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti di autorizzazione ai laboratori accreditati in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010;

Visto il decreto 1° aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2010, con il quale il laboratorio «Brava S.r.l. - Laboratorio enochimico Brava S.r.l.», ubicato in Cormons (Gorizia), via Gramsci n. 2, è stato autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 29 giugno 2011, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 marzo 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 1° aprile 2010;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 1° aprile 2010 per le quali il laboratorio «Brava S.r.l. - Laboratorio enochimico Brava S.r.l.», ubicato in Cormons (Gorizia), via Gramsci n. 2, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 R2009
Biossido di zolfo - anidride solforosa	OIV-MA-AS323-04 A/B R2009
Estratto non riduttore	OIV-MA-AS2-03B R2009 + MMA 29 rev. 00 2010
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV-MA-AS2-01B R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A R2009, par. 4.B
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS312-01A R2009, par. 4.B + MMA 29 rev. 00 2010
Zuccheri riduttori	MMA 29 rev. 00 2010

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2011

Il dirigente: VARESE

11A10260

DECRETO 21 luglio 2011.

Modalità di smarchiatura di un prodotto certificato come DOP o IGP.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999 ed in particolare l'articolo 14, comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto in particolare l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297 che vieta la detenzione per la commercializzazione o l'immissione al consumo di prodotti privi della indicazione della denominazione protetta già certificati conformi ad essa;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 come convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee ed in particolare l'art. 16, comma 8 bis che modifica l'articolo 1 del decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297 consentendo la smarchiatura di prodotti già certificati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, previa autorizzazione del Consorzio di tutela ovvero, in mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio, dal Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali;

Visto il citato art. 16, comma 8 bis che prevede altresì che il Ministro delle politiche agricole alimentarie forestali individui con apposito decreto le condizioni e le modalità legate all'attività di smarchiatura;

Considerato che la smarchiatura di un prodotto DOP o IGP già certificato può consentire, in talune condizioni, la salvaguardia e la competitività del prodotto;

Ritenuto necessario individuare le condizioni e le modalità legate all'attività di smarchiatura così come previsto dall'art. 16, comma 8 bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 come convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166,

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 16, comma 8 bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 come convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 individua l'ambito di applicazione dell'art. 1 commi 2-*bis* e 2-*ter* del d.lgs. n. 297/04 nonché le condizioni e le modalità attraverso le quali i Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ovvero, in mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possono autorizzare la smarchiatura di un prodotto già certificato come DOP o IGP.

2. Le operazioni di smarchiatura effettuate ai sensi del presente decreto non realizzano la fattispecie di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 297/04.

Art. 2.

Smarchiatura dei prodotti

1. Per smarchiatura dei prodotti si intende la rimozione, dai prodotti già certificati dall'organismo di controllo come DOP o IGP e detenuti per la commercializzazione o l'immissione al consumo, di quegli elementi che distinguono e identificano in modo specifico i prodotti che hanno terminato l'*iter* certificativo previsto dal disciplinare di produzione di riferimento e dalla relative disposizioni applicative e che possono legittimamente fruire della DOP o dell'IGP.

2. Si considerano come prodotti "già certificati come DOP o IGP", ai sensi del comma precedente e dell'art. 1 commi 2 e 2-*bis* del d.lgs. n. 297/04, quei prodotti che hanno concluso positivamente e in modo definitivo l'*iter* di certificazione avendo ottenuto l'atto certificativo formale dell'organismo di controllo preposto e sono detenuti per la commercializzazione o l'immissione al consumo tal quali, senza dover essere sottoposti ad ulteriori fasi di lavorazione e/o certificazione.

3. Per i prodotti già certificati non detenuti per la commercializzazione o l'immissione al consumo, ma per ulteriori operazioni di lavorazione (quali ad esempio l'affettamento, la grattugiatura, il porzionamento, ecc.) e successivo confezionamento, si considera certificazione finale così come previsto dal disciplinare, ai sensi del presente decreto, solo quella che certifica il rispetto del disciplinare relativamente ai prodotti confezionati finali, detenuti per l'immissione al consumo o la commercializzazione tal quali.

4. Le operazioni che comportano la rimozione degli elementi che distinguono e identificano in modo specifico i prodotti destinati a DOP o IGP, effettuate nelle fasi di lavorazioni e/o confezionamento intermedie, prima della certificazione finale come definita dai precedenti commi 2 e 3, non riguardando prodotti destinati alla commercializzazione o all'immissione al consumo, non sono soggette all'obbligo di autorizzazione di cui all'art. 1 comma 2 bis del d.lgs. n. 297/04. Le operazioni di smarchiatura di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 devono essere effettuate nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 3.

5. La smarchiatura può essere effettuata purché non determini distorsioni del mercato e della concorrenza.

6. Può essere autorizzata la smarchiatura solo di quei prodotti per i quali il soggetto immesso nel soggetto di controllo non abbia usufruito, per gli stessi, di contributi pubblici.

Art. 3.

Esercizio della facoltà di smarchiatura

1. Il soggetto che ha necessità di smarchiare il prodotto già certificato è tenuto a chiederlo al Consorzio di tutela della DOP o della IGP riconosciuto con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi della legge 526/1999 ed effettuare tale attività nel rispetto di quanto previsto dal regolamento emanato dallo stesso Consorzio di tutela ed approvato dallo stesso Ministero.

2. In mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio di tutela, il soggetto che ha necessità di smarchiare il prodotto già certificato dovrà avanzare istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, valutata la richiesta, concederà – se del caso – tale facoltà al soggetto richiedente.

Art. 4.

Regolamenti di smarchiatura

1. I Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, incaricati con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottano un proprio regolamento di smarchiatura sulla base delle esigenze specifiche di ciascun prodotto.

2. Il regolamento di cui al precedente comma deve almeno contenere:

definizione dei criteri di rilascio dell'autorizzazione alla smarchiatura che non determinino la distorsione del mercato e della concorrenza;

modalità di individuazione della quantità esatta di prodotto da sottoporre a smarchiatura;

modalità di controllo o procedure di autocontrollo e documentazione delle attività di smarchiatura;

modalità e tempi di comunicazione all'organismo di controllo delle attività di smarchiatura;

divieto di utilizzare sul prodotto smarchiato la denominazione protetta, le diciture o ed i simboli comunitari ad esse associati.

3. Il regolamento di cui al presente articolo è trasmesso, a cura del Consorzio di tutela, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la necessaria approvazione.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. I prodotti smarchiati e/o per i quali è stata rilasciata autorizzazione alla smarchiatura anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere posti in commercio entro 180 (centottanta) giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

2. Qualora l'autorizzazione concessa dal Ministero nelle more dell'emanazione del presente decreto risultasse conforme ai criteri indicati nel presente decreto, i prodotti potranno essere commercializzati senza limitazioni temporali.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 21 luglio 2011

Il Ministro: ROMANO

11A10289

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Federico Angelo, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante «Attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5, commi 2 e 3, lett. *c)*;

Vista la domanda presentata da Federico Angelo, cittadino italiano, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore e le successive integrazioni alla stessa;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2), in data 28 marzo 2001 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Accerta presso il punto di contatto britannico (ECCTIS) la competenza dell'Ente britannico VTCT il rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità;

Visti i chiarimenti forniti dal coordinatore nazionale britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Federico Angelo, cittadino italiano, nato a Napoli in data 22 marzo 1986, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 13 luglio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A10283

DECRETO 13 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Milazzo Angela, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante «Attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5, commi 2 e 3, lett. *c)*;

Vista la domanda presentata da Milazzo Angela, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore e le successive integrazioni alla stessa;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2), in data 28 marzo 2001 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Accerta presso il punto di contatto britannico (ECCTIS) la competenza dell'Ente britannico VTCT il rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità;

Visti i chiarimenti forniti dal coordinatore nazionale britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Milazzo Angela, cittadino italiano, nata a Napoli in data 28 gennaio 1988, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 13 luglio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A10284

DECRETO 13 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Santoro Gennaro, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell' attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante «Attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5, commi 2 e 3, lett. *c)*;

Vista la domanda presentata da Santoro Gennaro, cittadino italiano, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore e le successive integrazioni alla stessa;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2), in data 28 marzo 2001 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Accerta presso il punto di contatto britannico (ECCTIS) la competenza dell'Ente britannico VTCT il rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità;

Visti i chiarimenti forniti dal coordinatore nazionale britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Santoro Gennaro, cittadino italiano, nato a Napoli in data 17 luglio 1990, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 13 luglio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A10285

DECRETO 13 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Calise Alessia, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata da Calise Alessia, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore e le successive integrazioni alla stessa;

Visti i titoli di qualifica denominati "VTCT level 3 NVQ in Hairdressing", (codice 100/3231/9) e "VTCT level 3 NVQ in Barbering" (codice 100/3233/2), in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Accertata presso il Punto di Contatto Britannico (ECCTIS) la competenza dell'Ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi "per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto" non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Calise Alessia, cittadina italiana, nata a Napoli (NA) in data 20 settembre 1990, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 13 luglio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A10286

DECRETO 18 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Leo Giorgia, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata da Leo Giorgia, cittadina italiana, diretta ad ottenere il riconoscimento della qualifica professionale denominata "NVQ 3" rilasciata dall'ente britannico Habia ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 in data 28 ottobre 2009;

Visto il decreto direttoriale del 10/12/2009 con il quale, conformemente al parere sopra citato, il riconoscimento veniva subordinato all'effettuazione di una misura compensativa di tipo orizzontale;

Viste le comunicazioni effettuate dal Coordinatore nazionale britannico per le qualifiche professionali e il conseguente parere emesso dalla Conferenza di servizi in data 23 febbraio 2011 sulla non conformità dei titoli NVQ 3 rilasciati dall'Ente britannico Habia;

Vista la richiesta di riesame presentata dall'interessata in data 4 aprile 2011 corredata da titoli di qualifica denominati "VTCT level 3 NVQ in Hairdressing", (codice 100/3231/9) e "VTCT level 3 NVQ in Barbering" (codice 100/3233/2), rilasciati in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Accertata presso il Punto di Contatto Britannico (ECCTIS) la competenza dell'Ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità, nonché i chiarimenti forniti dal citato Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio degli stessi;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenuto che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto che la Conferenza di servizi nella riunione del giorno 19 maggio 2011 ha ritenuto i titoli NVQ 3 citati, rilasciati da VTCT idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla predetta legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Visto che la stessa ha ritenuto che anche nel caso specifico dell'interessata, il riconoscimento dei titoli – identici a quelli dei casi precedentemente trattati – avvenisse senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA – Benessere espresso nella citata seduta del 19 maggio 2011;

Ritenendo di poter procedere nell'esercizio dei poteri di autotutela ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della l. 241/1990

Decreta:

Art. 1.

1. È revocato il decreto direttoriale del 10 dicembre 2009;

Art. 2.

1. A Leo Giorgia, nata a San Gavino Monreale (CA) in data 15 settembre 1987, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della citata legge n. n. 174/2005 e s.m.i., senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 18 luglio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A10287
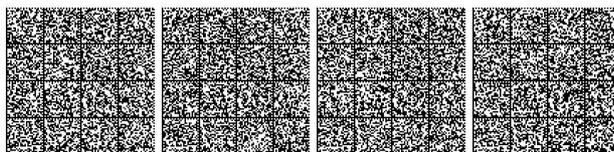
DECRETO 18 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Concas Teresa, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata da Concas Teresa, cittadina italiana, diretta ad ottenere il riconoscimento della qualifica professionale denominata "NVQ 3" rilasciata dall'ente britannico Habia ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 in data 28 ottobre 2009;

Visto il decreto direttoriale del 10/12/2009 con il quale, conformemente al parere sopra citato, il riconoscimento veniva subordinato all'effettuazione di una misura compensativa di tipo orizzontale;

Viste le comunicazioni effettuate dal Coordinatore nazionale britannico per le qualifiche professionali e il conseguente parere emesso dalla Conferenza di servizi in data 23 febbraio 2011 sulla non conformità dei titoli NVQ 3 rilasciati dall'Ente britannico Habia;

Vista la richiesta di riesame presentata dall'interessata in data 4 aprile 2011 corredata da titoli di qualifica denominati "VTCT level 3 NVQ in Hairdressing", (codice 100/3231/9) e "VTCT level 3 NVQ in Barbering" (codice 100/3233/2), rilasciati in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Accertata presso il Punto di Contatto Britannico (ECCTIS) la competenza dell'Ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità, nonché i chiarimenti forniti dal citato Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio degli stessi;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenuto che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto che la Conferenza di servizi nella riunione del giorno 19 maggio 2011 ha ritenuto i titoli NVQ 3 citati, rilasciati da VTCT idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla predetta legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Visto che la stessa ha ritenuto che anche nel caso specifico dell'interessata, il riconoscimento dei titoli – identici a quelli dei casi precedentemente trattati – avvenisse senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA – Benessere espresso nella citata seduta del 19 maggio 2011;

Ritenendo di poter procedere nell'esercizio dei poteri di autotutela ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della l. 241/1990

Decreta:

Art. 1.

1. È revocato il decreto direttoriale del 10 dicembre 2009;

Art. 2.

1. A Concas Teresa, nata a Cagliari (CA) in data 5 ottobre 1988, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della citata legge n. n. 174/2005 e s.m.i., senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 18 luglio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A10288

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Depo Provera»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 982 dell'11 luglio 2011

Medicinale: Depo Provera.

Titolare AIC: PFIZER ITALIA S.R.L. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71, 04100 - Latina (LT) Italia.

Variazione AIC: Proroga Smaltimento Scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale Depo Provera, relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 020329013 - «50 mg/ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone da 1 ml;

AIC n. 020329025 - «50 mg/ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone da 5 ml;

AIC n. 020329064 - «150 mg/ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone da 1 ml;

AIC n. 020329076 - «150 mg/ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone da 3,4 ml;

AIC n. 020329088 - «150 mg/ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone da 6,7 ml;

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dalla scadenza del termine dei giorni concessi precedentemente con la determinazione V&A.N/V n. 474 del 14/03/2011, pubblicata nella *G.U.* n. 92 del 21/04/2011, senza ulteriore proroga.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10240

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Adesitrin»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 980 dell'11 luglio 2011

Medicinale: Adesitrin.

Titolare AIC: PFIZER ITALIA S.R.L. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71, 04100 - Latina (LT) Italia.

Variazione AIC: Proroga Smaltimento Scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale Adesitrin, relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 026068015 - «5 mg/24 h cerotti transdermici» 15 cerotti transdermici;

AIC n. 026068027 - «10 mg/24 h cerotti transdermici» 15 cerotti transdermici;

AIC n. 026068039 - «15 mg/24 h cerotti transdermici» 15 cerotti transdermici;

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dalla scadenza del termine dei giorni concessi precedentemente con la determinazione V&A.N/V n. 203 del 07/02/2011, senza ulteriore proroga.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10241

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tetralysal»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 978 dell'11 luglio 2011

Titolare AIC: Galderma Italia S.p.a. (codice fiscale 01539990349) con sede legale e domicilio fiscale in via Dell'Annunciata, 21, 20100 - Milano - Italia

Medicinale: Tetralysal.

Variazione AIC: Modifica Stampati su Richiesta Ditta

È autorizzata la modifica degli stampati (Punto 4.8 del RCP e corrispondente Paragrafo del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 018469039 - «150 mg capsule rigide» 28 capsule;

AIC n. 018469054 - «300 mg capsule rigide» 16 capsule;

AIC n. 018469066 - «300 mg capsule rigide» 28 capsule.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10242

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Diosmectal»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 979 dell'11 luglio 2011

Titolare AIC: Istituto Farmacobiologico Malesci S.p.a. (codice fiscale 00408570489) con sede legale e domicilio fiscale in via Lungo l'Ema, 7 - loc. Ponte a Ema, 50015 - Bagno a Ripoli - Firenze - Italia

Medicinale: DIOSMECTAL.

Variazione AIC: Modifica Stampati su Richiesta Ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.1, 4.2, 4.4, 4.8 e 5.1 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 028852010 - «3 g polvere per sospensione orale» 30 bustine;

AIC n. 028852022 - «3 g polvere per sospensione orale» 10 bustine;

AIC n. 028852034 - «3 g polvere per sospensione orale» 20 bustine.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10243

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Oflocin»

Estratto determinazione V&A.N/V n, 975 dell'11 luglio 2011

Titolare AIC: Glaxosmithkline S.p.a. (codice fiscale 00212840235) con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming, 2 - 37135 - Verona - Italia.

Medicinale: Oflocin.

Variazione AIC: Modifica Stampati su Richiesta Ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 026352029 - «200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

AIC n. 026352031 - «300 mg compresse rivestite con film» 8 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10244

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Reactine»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 976 dell'11 luglio 2011

Titolare AIC: Johnson & Johnson S.p.a. (codice fiscale 00407560580) con sede legale e domicilio fiscale in via Ardeatina, km 23,500 - 00040 Santa Palomba - Pomezia - Roma Italia.

Medicinale: Reactine.

Variazione AIC: Modifica Stampati su Richiesta Ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punto 4.8 e corrispondente Paragrafo del Foglio Illustrativo), relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC n. 032800031 - «5 mg + 120 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10245

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Betoptic»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 977 dell'11 luglio 2011

Medicinale: BETOPTIC.

Titolare A.I.C.: Alcon Italia S.p.a. (codice fiscale 07435060152) con sede legale e domicilio fiscale in viale Giulio Richard, 1/B - 20143 Milano (Italia).

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 025899016 - «0,5% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 025899016 - «0,5% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml;

varia in:

A.I.C. n. 025899016 - «5 mg/ml collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180 giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

11A10246

Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n.. 130 del 7/6/2001.

NUOVI PRINCIPI ATTIVI CHE INTEGRANO L' ELENCO DEI GENERICI DI CUI ALLA LEGGE 178/2002.

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	CONFEZIONE DI RIFERIMENTO
L02BG06	EXEMESTANE	30 UNITA' 25 MG – USO ORALE
J01MA12	LEVOFLOXACINA	5 UNITA' 250 MG - USO ORALE 5 UNITA' 500 MG – USO ORALE
L04AD02	TACROLIMUS	30 UNITA' 0,5 MG – USO ORALE 30 UNITA' 5 MG – USO ORALE 60 UNITA' 1 MG – USO ORALE
C09AA15	ZOFENOPRIL	28 UNITA' 30 MG – USO ORALE

11A10290

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 3 agosto 2011 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 10 cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, nonché di attestazioni della Camera e del Senato, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"Abrogazione della legge n. 270/2005, ripristino delle norme da essa abrogate del T.U. di cui al DPR 30 marzo 1957, n. 361 e del T.U. di cui al d.lgs 20 dicembre 1993, n. 533 e delega al Governo per la disciplina della selezione delle candidature di collegio mediante votazioni primarie".

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio a Roma in Piazza SS. Apostoli n. 73 - 00187 - presso la sede de' I Democratici, tel. 06695191.

11A10745

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto di realizzazione di una banchina al servizio di un cantiere in località Cala Saccaia nel comune di Olbia. (*Determinazione DVA-2011-16521 dell'8 luglio 2011).*

Si determina

1) L'assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto «Porto di Olbia. Realizzazione di una banchina al servizio di un cantiere nautico destinato al rimessaggio di imbarcazioni da lavoro e da diporto».

2) Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso in *Gazzetta Ufficiale*.

11A10191

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 luglio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4160
Yen	111,77
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,480
Corona danese	7,4564
Lira Sterlina	0,87890
Fiorino ungherese	271,50
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,0283
Nuovo leu romeno	4,2580
Corona svedese	9,2300
Franco svizzero	1,1607
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8620
Kuna croata	7,4433
Rublo russo	39,7450
Lira turca	2,3517
Dollaro australiano	1,3273
Real brasiliano	2,2252
Dollaro canadese	1,3534
Yuan cinese	9,1539
Dollaro di Hong Kong	11,0387
Rupia indonesiana	12101,51
Shekel israeliano	4,8750
Rupia indiana	63,0120
Won sudcoreano	1500,74
Peso messicano	16,5755
Ringgit malese	4,2572
Dollaro neozelandese	1,6628
Peso filippino	60,610
Dollaro di Singapore	1,7220
Baht tailandese	42,373
Rand sudafricano	9,8639

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A10291

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 luglio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4207
Yen	112,05
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,498
Corona danese	7,4553
Lira Sterlina	0,88065
Fiorino ungherese	269,18
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,9917
Nuovo leu romeno	4,2475
Corona svedese	9,1713
Franco svizzero	1,1652
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8040
Kuna croata	7,4575
Rublo russo	39,7267
Lira turca	2,3575
Dollaro australiano	1,3218
Real brasiliano	2,2206
Dollaro canadese	1,3451
Yuan cinese	9,1762
Dollaro di Hong Kong	11,0704
Rupia indonesiana	12130,21
Shekel israeliano	4,8504
Rupia indiana	63,1570
Won sudcoreano	1500,59
Peso messicano	16,5442
Ringgit malese	4,2585
Dollaro neozelandese	1,6609
Peso filippino	60,690
Dollaro di Singapore	1,7247
Baht tailandese	42,493
Rand sudafricano	9,8020

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A10292
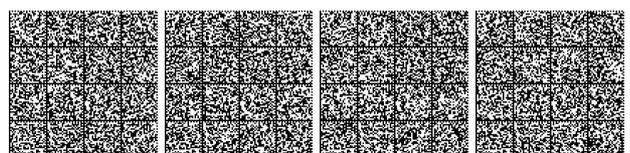
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 luglio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4222
Yen	112,09
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,411
Corona danese	7,4542
Lira Sterlina	0,87870
Fiorino ungherese	267,93
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7094
Zloty polacco	3,9955
Nuovo leu romeno	4,2560
Corona svedese	9,1008
Franco svizzero	1,1690
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7750
Kuna croata	7,4552
Rublo russo	39,7000
Lira turca	2,3793
Dollaro australiano	1,3246
Real brasiliano	2,2188
Dollaro canadese	1,3447
Yuan cinese	9,1817
Dollaro di Hong Kong	11,0832
Rupia indonesiana	12154,10
Shekel israeliano	4,8667
Rupia indiana	63,2950
Won sudcoreano	1500,67
Peso messicano	16,5622
Ringgit malese	4,2638
Dollaro neozelandese	1,6579
Peso filippino	60,641
Dollaro di Singapore	1,7237
Baht tailandese	42,538
Rand sudafricano	9,7335

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A10293

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento e Rosario, in Monacilioni

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 giugno 2011, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento e Rosario, con sede in Monacilioni (Campobasso).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente estinto è devoluto secondo quanto disposto nella premesse del decreto canonico.

11A10344

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento e Rosario, in Monacilioni

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 giugno 2011, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento e Rosario, con sede in Monacilioni (Campobasso).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente estinto è devoluto secondo quanto disposto nelle premesse del decreto canonico.

11A10345

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento e del Carmine, in Sant'Elia a Pianisi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 giugno 2011, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento e del Carmine, con sede in Sant'Elia a Pianisi (Campobasso).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente estinto è devoluto secondo quanto disposto nelle premesse del decreto canonico.

11A10346

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita del SS. Rosario e Rocco, in Sant'Elia a Pianisi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 giugno 2011, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento e Rocco, con sede in Sant'Elia a Pianisi (Campobasso).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente estinto è devoluto secondo quanto disposto nelle premesse del decreto canonico.

11A10347

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita denominata «Congregazione del Purgatorio», in Sepino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 giugno 2011, viene estinta la Confraternita denominata «Congregazione del Purgatorio», con sede in Sepino (Campobasso).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente estinto è devoluto secondo quanto disposto nelle premesse del decreto canonico.

11A10348

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dall'8 maggio 2011 al 15 maggio 2011

Denominazione Azienda : **3C CARGO S.R.L. in liquidazione**

con sede in : **CIVIDALE DEL FRIULI** Prov : **UD**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CIVIDALE DEL FRIULI** Prov : **UD**

Settore: **Trasporti di merci su strada**

Decreto del 09/05/2011 n. 59212

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **21/02/2011** al **20/02/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ABERT**

con sede in : **PASSIRANO** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **PASSIRANO** Prov : **BS**

Settore: **Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria**

Unità di : **PASSIRANO** Prov : **BS**

Settore: **Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria**

Decreto del 09/05/2011 n. 59258

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **12/01/2011** al **11/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **ADRIA ARTIGIANATO**

con sede in : **RICCIONE** Prov : **RN**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **RICCIONE** Prov : **RN**

Settore: **Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)**

Unità di : **MISANO ADRIATICO** Prov : **RN**

Settore: **Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)**
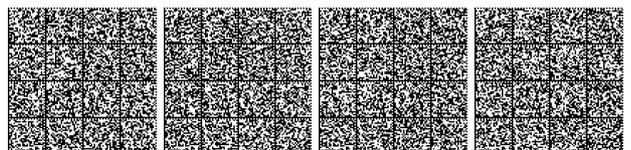
Unità di : **MISANO ADRIATICO** Prov : **RN**

Settore: **Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)**

Decreto del 09/05/2011 n. 59297

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/04/2011** al **30/04/2011**

****

Denominazione Azienda : **AGRICOLA MARCHE IN LIQUIDAZIONE ED IN CONCORDATO PREVENTIVO**

con sede in : **CASTELPLANIO** Prov : **AN**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **LONGIANO** Prov : **FC**

Settore: **Allevamento di pollame e altri volatili**

Decreto del 09/05/2011 n. 59216

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **08/06/2010** al **07/12/2010**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **AMBROGIO PESSINA TINTORIA FILATI**

con sede in : **MONTANO LUCINO** Prov : **CO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MONTANO LUCINO** Prov : **CO**

Settore: **FINISSAGGIO DEI TESSILI E DEGLI ARTICOLI DI VESTIARIO**

Decreto del 09/05/2011 n. 59235

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/01/2011** al **09/01/2012**

****

A.M.R. MOTO E PLASTICA Ditta individuale

con sede in : CASARZA LIGURE - GE

Causale di intervento : crisi aziendale

Unita' aziendali di

CASARZA LIGURE - GE

Decreto del 09/05/2011 n. 59204

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/11/2009 al 31/10/2010

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/11/2009 al 31/10/2010

Settore : Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche- fabbricazione di oggetti per servizi da tavola, utensili da cucina e oggetti per la toletta in materie plastiche- fabbricazione di articoli vari in materie plastiche: caschi, visiere ed altri copricapi

****

Denominazione Azienda : **ARTLINEA**

con sede in : **CAPOLONA** Prov : **AR**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CAPOLONA** Prov : **AR**

Settore: **Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi**

Decreto del 09/05/2011 n. 59279

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **21/03/2011** al **20/03/2012**

****

Denominazione Azienda : **ASTRA-NOVA SPA**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BUSTO ARSIZIO** Prov : **VA**

Settore: **INDUSTRIE TESSILI**

Decreto del 09/05/2011 n. 59211

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **20/12/2010** al **19/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **ATS-MICROFOUND SRL**

con sede in : **BIBBIANO** Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SASSO MARCONI** Prov : **BO**

Settore: **Fusione di acciaio**

Decreto del 09/05/2011 n. 59263

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **08/03/2011** al **31/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **AURORA**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **Fabbricazione di oggetti di cancelleria**

Decreto del 11/05/2011 n. 59321

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **29/02/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **AUTOSAT**

con sede in : **SURBO** Prov : **LE**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CASARANO** Prov : **LE**

Settore: **Commercio ingrosso e dettaglio di autoveicoli**

Unità di : **LECCE** Prov : **LE**

Settore: **Commercio ingrosso e dettaglio di autoveicoli**

Unità di : **MAGLIE** Prov : **LE**

Settore: **Commercio ingrosso e dettaglio di autoveicoli**

Decreto del 09/05/2011 n. 59296

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/02/2011** al **31/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **AVENANCE ITALIA c/o PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GIOVINAZZO** Prov : **BA**

Settore: **Mense**

Decreto del 11/05/2011 n. 59325

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **25/03/2011** al **17/06/2011**

****

Denominazione Azienda : **AVIS**

con sede in : **CASTELLAMMARE DI STABIA** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASTELLAMMARE DI STABIA** Prov : **NA**

Settore: **Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario**

Decreto del 11/05/2011 n. 59303

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **B.P. DI BENETTI PIERINO & C. S.A.S.**

con sede in : **ARZIGNANO** Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ARZIGNANO** Prov : **VI**

Settore: **PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO**

Decreto del 09/05/2011 n. 59237

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **17/01/2011** al **16/01/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **BALDARI MONTAGGI S.a.s. di BALDARI G.PPE**

con sede in : **NAPOLI** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi speciali n.c.a., compresi parti e accessori**

Decreto del 11/05/2011 n. 59313

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **20/12/2010** al **19/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **Basf Italia**

con sede in : **CESANO MADERNO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **SASSO MARCONI** Prov : **BO**

Settore: **Fabbricazione di coloranti e pigmenti di base di qualsiasi origine**

Decreto del 09/05/2011 n. 59247

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/12/2010** al **30/11/2011**

****

Denominazione Azienda : **BELLAVITA**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **FABBRICAZIONE DI TESSUTI A MAGLIA**

Decreto del 09/05/2011 n. 59206

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **BERTOCCI ARNOLFO & FIGLI**

con sede in : **SESTO FIORENTINO** Prov : **FI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SESTO FIORENTINO** Prov : **FI**

Settore: **Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno**

Unità di : **CALENZANO** Prov : **FI**

Settore: **Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno**

Decreto del 11/05/2011 n. 59343

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **13/03/2011** al **12/03/2012**

****

Denominazione Azienda : **Beton Prefabbricati**

con sede in : **MONOPOLI** Prov : **BA**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **MONOPOLI** Prov : **BA**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Decreto del 11/05/2011 n. 59322

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **10/02/2011** al **09/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **BI MARMI**

con sede in : **BISCEGLIE** Prov : **BT**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BISCEGLIE** Prov : **BT**

Settore: **Segagione e lavorazione non artistica delle pietre e del marmo**

Decreto del 11/05/2011 n. 59311

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **26/04/2011** al **25/04/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **BIENNI ULDERICO E C.SOC. AUTOTRASP. PER C/T**

con sede in : **FORLI'** Prov : **FC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **FORLI'** Prov : **FC**

Settore: **TRASPORTI TERRESTRI**

Decreto del 09/05/2011 n. 59218

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **18/11/2010** al **17/11/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **C.A.M. VENTURA CONCES. AUTOVEICOLI MERCEDES VENTURA**

con sede in : **LECCE** Prov : **LE**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **LECCE** Prov : **LE**

Settore: **Commercio ingrosso e dettaglio di autoveicoli**

Unità di : **MAGLIE** Prov : **LE**

Settore: **Commercio ingrosso e dettaglio di autoveicoli**

Decreto del 09/05/2011 n. 59300

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/02/2011** al **31/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **CA.MER.**

con sede in : **FERRARA** Prov : **FE**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **FERRARA** Prov : **FE**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**

Decreto del 11/05/2011 n. 59330

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **06/12/2010** al **02/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **CALZATURIFICIO GEMINI**

con sede in : **SANTA MARIA A MONTE** Prov : **PI**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **SANTA MARIA A MONTE** Prov : **PI**

Settore: **Fabbricazione di calzature non in gomma**

Decreto del 09/05/2011 n. 59270

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **31/08/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **CALZATURIFIOCIO DUE ELLE**

con sede in : **FUCECCHIO** Prov : **FI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **FUCECCHIO** Prov : **FI**

Settore: **Fabbricazione di calzature non in gomma**
Decreto del 11/05/2011 n. 59344
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **06/04/2011** al **05/04/2012**
****

Denominazione Azienda : **CART.I.SA.**

con sede in : **NARDO'** Prov : **LE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **NARDO'** Prov : **LE**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI CARTA E DI CARTONE**
Decreto del 09/05/2011 n. 59282
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **11/04/2011** al **10/04/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **Ceramica Saba**

con sede in : **RAIANO** Prov : **AQ**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **RAIANO** Prov : **AQ**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA SMALTATURA**
Decreto del 11/05/2011 n. 59327
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **22/01/2011** al **21/07/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **CIESSE**

con sede in : **SACILE** Prov : **PN**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **CORDIGNANO** Prov : **TV**

Settore: **FABBRICAZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI**
Decreto del 11/05/2011 n. 59332
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/12/2010** al **03/12/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **CO & IN**

con sede in : **GRANAROLO DELL'EMILIA** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
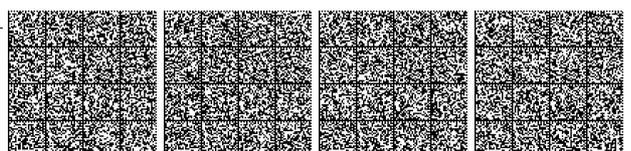
Unità di : **GRANAROLO DELL'EMILIA** Prov : **BO**

Settore: **Altre stampe di arti grafiche**

Decreto del 09/05/2011 n. 59269

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/01/2011** al **09/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **COMPASS GROUP ITALIA c/o FIAT GROUP AUTOMOBILES**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ARESE** Prov : **MI**

Settore: **Mense**

Decreto del 09/05/2011 n. 59239

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **31/01/2011** al **11/04/2011**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **31/01/2011** al **10/04/2011**

****

Denominazione Azienda : **Concordato preventivo Forgione srl**

con sede in : **MODUGNO** Prov : **BA**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **MODUGNO** Prov : **BA**

Settore: **INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO ED IN SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI**

Decreto del 09/05/2011 n. 59281

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **27/01/2011** al **26/07/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **CONFEZIONE JOLIE DI FERRARINI R. & C.**

con sede in : **SAN GIACOMO DELLE SEGNATE** Prov : **MN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SAN GIACOMO DELLE SEGNATE** Prov : **MN**

Settore: **CONFEZIONE DI VESTIARIO IN TESSUTO ED ACCESSORI, ESCLUSO L'ABBIGLIAMENTO IN PELLE E PELLICCIA**

Decreto del 09/05/2011 n. 59215

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/02/2011** al **31/01/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **CONTI EDITORE**

con sede in : **SAN LAZZARO DI SAVENA** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale - editoria**

Unità di : **SAN LAZZARO DI SAVENA** Prov : **BO**

Settore: **Edizione di riviste e periodici**

Decreto del 09/05/2011 n. 59256

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/11/2010** al **30/04/2011**

****

Denominazione Azienda : **COOP.VA VIGILANZA LA METROPOL SARDA**

con sede in : **TORTOLI'** Prov : **NU**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TORTOLI'** Prov : **NU**

Settore: **Altri servizi non previsti nei precedenti codici**

Decreto del 09/05/2011 n. 59232

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/03/2010** al **31/12/2010**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE ITALY**

con sede in : **CIRIE'** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CIRIE'** Prov : **TO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE**

Decreto del 09/05/2011 n. 59273

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **13/12/2010** al **12/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **CUTOLO MICHELE E FIGLI SPA**

con sede in : **RIONERO IN VULTURE** Prov : **PZ**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ATELLA** Prov : **PZ**

Settore: **INDUSTRIA DELLE BEVANDE**

Decreto del 11/05/2011 n. 59309

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **27/01/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **DI.MO DI MORELLINI MAURO & VALENTINO S.N.C.**

con sede in : **REGGIOLO** Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **REGGIOLO** Prov : **RE**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**

Decreto del 09/05/2011 n. 59265

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **22/11/2010** al **21/11/2011**

****

Denominazione Azienda : **DONATI LATERIZI**

con sede in : **SAN GIULIANO TERME** Prov : **PI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SAN GIULIANO TERME** Prov : **PI**

Settore: **FABBRICAZIONE DI MATTONI, TEGOLE ED ALTRI PRODOTTI PER L'EDILIZIA IN TERRACOTTA NON REFRATTARI**

Decreto del 11/05/2011 n. 59339

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **21/03/2011** al **20/03/2012**

****

Denominazione Azienda : **EDILGROS**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Unità di : **PINEROLO** Prov : **TO**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Unità di : **NONE** Prov : **TO**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Unità di : **MONCALIERI** Prov : **TO**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Unità di : **BARDONECCHIA** Prov : **TO**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**
Decreto del 11/05/2011 n. 59320
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **22/11/2010** al **09/01/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **EDILGROS SPA IN LIQ. IN CONCORDATO PREVENTIVO**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Unità di : **NONE** Prov : **TO**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Unità di : **MONCALIERI** Prov : **TO**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Unità di : **BARDONECCHIA** Prov : **TO**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**
Decreto del 11/05/2011 n. 59337
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **10/01/2011** al **09/01/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **EDITRICE LA STAMPA SPA**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale - editoria**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **Edizione di giornali**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **Edizione di giornali**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **Edizione di giornali**
Decreto del 11/05/2011 n. 59328
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **31/08/2011**

****

Denominazione Azienda : **EFFETRE IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **RESANA** Prov : **TV**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **RESANA** Prov : **TV**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI**

Decreto del 09/05/2011 n. 59245

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **05/01/2011** al **04/01/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **EMMEBI SAS di Malutta A. & Bergamo T.**

con sede in : **SANTO STINO DI LIVENZA** Prov : **VE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SANTO STINO DI LIVENZA** Prov : **VE**

Settore: **Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)**

Decreto del 09/05/2011 n. 59277

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **13/09/2010** al **12/09/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **EUROPRINT**

con sede in : **QUINTO DI TREVISO** Prov : **TV**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **QUINTO DI TREVISO** Prov : **TV**

Settore: **Altre stampe di arti grafiche**

Decreto del 09/05/2011 n. 59229

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/01/2011** al **02/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **F.P. MECCANICA di Pittiglio Franco & C.**

con sede in : **FERRARA** Prov : **FE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **FERRARA** Prov : **FE**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Decreto del 11/05/2011 n. 59338

Revoca del pagamento diretto C.I.G.S. dal **11/03/2011** al **19/09/2011**

****

Denominazione Azienda : **FALLIMENTO ANTONELLI SPA IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **SAN GIOVANNI IN MARIGNANO** Prov : **RN**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **SAN GIOVANNI IN MARIGNANO** Prov : **RN**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine da miniera, cava e cantiere, compresi parti e accessori**

Decreto del 09/05/2011 n. 59246

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **29/07/2010** al **28/07/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **FALLIMENTO FIORA SRL**

con sede in : **BUSTO ARSIZIO** Prov : **VA**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **BUSTO ARSIZIO** Prov : **VA**

Settore: **Commercio ingrosso e dettaglio di autoveicoli**

Decreto del 09/05/2011 n. 59292

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **27/12/2010** al **26/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **FARAPLAN**

con sede in : **FARA VICENTINO** Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **FARA VICENTINO** Prov : **VI**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.**

Unità di : **LUGO DI VICENZA** Prov : **VI**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.**

Decreto del 09/05/2011 n. 59259

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/01/2011** al **31/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **FASEM INTERNATIONAL**

con sede in : **VICOPISANO** Prov : **PI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **VICOPISANO** Prov : **PI**

Settore: **Fabbricazione di mobili metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori**

Decreto del 09/05/2011 n. 59260

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/04/2010** al **31/01/2011**

****

Denominazione Azienda : **FERCOS SRL**

con sede in : **PANICALE** Prov : **PG**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PANICALE** Prov : **PG**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**

Decreto del 09/05/2011 n. 59233

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/11/2010** al **31/10/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **FERRARIO SPA**

con sede in : **SALA BOLOGNESE** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SALA BOLOGNESE** Prov : **BO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PITTURE, VERNICI E SMALTI, INCHIOSTRI DA STAMPA, MASTICI, SOLVENTI E DILUENTI A BASE ORGANICA E INORGANICA E PRODOTTI SVERNICIANTI**

Decreto del 11/05/2011 n. 59340

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/01/2011** al **03/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **FILATURA TATTI**

con sede in : **CAMPI BISENZIO** Prov : **FI**

Causale di Intervento :

Unità di : **PRATO** Prov : **PO**

Settore: **Preparazione e filatura di fibre tipo cotone**

Decreto del 09/05/2011 n. 59248

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **28/10/2010** al **27/10/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **FRA-PRO**

con sede in : **GALLARATE** Prov : **VA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GALLARATE** Prov : **VA**

Settore: **Fabbricazione di articoli di calzetteria**

Decreto del 09/05/2011 n. 59219

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **28/02/2011** al **27/02/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **G. DI VIETO SRL**

con sede in : **NAPOLI** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **Installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature elettriche n.c.a.,escluse le installazioni elettriche negli edifici**

Decreto del 09/05/2011 n. 59228

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **31/01/2011** al **31/01/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **GEMEAZ CUSIN c/o IVECO S.P.A.**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BRESCIA** Prov : **BS**

Settore: **MENSE**

Decreto del 09/05/2011 n. 59238

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **26/01/2011** al **03/03/2011**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **26/01/2011** al **06/02/2011** e dal **25/02/2011** al **02/03/2011**

****

Denominazione Azienda : **GESTIONI INDUSTRIALI A SOCIO UNICO**

con sede in : **CASTELLO D'AGOGNA** Prov : **PV**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASTELLO D'AGOGNA** Prov : **PV**

Settore: **PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO**

Decreto del 09/05/2011 n. 59227

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/11/2010** al **31/10/2011**

****
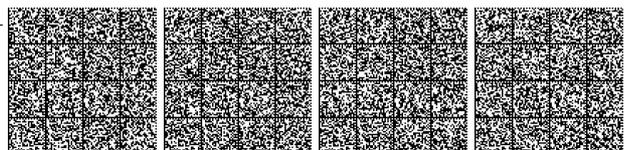
Denominazione Azienda : **GIORNALE DI BERGAMO**

con sede in : **BERGAMO** Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **BERGAMO** Prov : **BG**

Settore: **AGENZIE DI STAMPA E DI INFORMAZIONE**

Decreto del 09/05/2011 n. 59257

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/11/2010** al **31/10/2011**

****

Denominazione Azienda : **GLOBAL DISPLAY SOLUTIONS**

con sede in : **CORNEDO VICENTINO** Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CORNEDO VICENTINO** Prov : **VI**

Settore: **FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RICEVENTI PER LA RADIODIFFUSIONE E LA TELEVISIONE, DI APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL SUONO E DELL'IMMAGINE E DI PRODOTTI CONNESSI, ESCLUSA LA RIPARAZIONE**

Decreto del 09/05/2011 n. 59209

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **18/11/2010** al **17/11/2011**

****

Denominazione Azienda : **GREITHWALD**

con sede in : **FORTEZZA** Prov : **BZ**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **FORTEZZA** Prov : **BZ**

Settore: **FABBRICAZIONE DI APPARECCHI PER USO DOMESTICO COMPRESI PARTI ED ACCESSORI, ESCLUSE L' INSTALLAZIONE, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE**

Decreto del 11/05/2011 n. 59310

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **06/04/2010** al **05/04/2011**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **24/05/2010** al **05/04/2011**

****

Denominazione Azienda : **GRUPPO INDUSTRIALE TEGOLAIA S.R.L.**

con sede in : **CASIER** Prov : **TV**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SANT'ELIA FIUMERAPIDO** Prov : **FR**

Settore: **FABBRICAZIONE DI MATTONI, TEGOLE ED ALTRI PRODOTTI PER L'EDILIZIA IN TERRACOTTA NON REFRATTARI**

Decreto del 09/05/2011 n. 59214

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **27/12/2010** al **26/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **GSI SPA SOCIETA' UNINOMINALE c/o ALUSTEEL**

con sede in : **COMO** Prov : **CO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SOMAGLIA** Prov : **LO**

Settore: **Mense**

Decreto del 09/05/2011 n. 59253

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/06/2010** al **30/06/2010**

****

Denominazione Azienda : **I.CO.MA. in amministrazione straordinaria**

con sede in : **MANFREDONIA** Prov : **FG**

Causale di Intervento : **Amministrazione straordinaria**

Unità di : **MANFREDONIA** Prov : **FG**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco**

Decreto del 09/05/2011 n. 59268

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **19/03/2011** al **18/09/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **I.M.S.**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **LEINI'** Prov : **TO**

Settore: **Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo**

Decreto del 11/05/2011 n. 59302

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/02/2011** al **31/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **IL SUOLIFICIO**

con sede in : **NAPOLI** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma**
Decreto del 09/05/2011 n. 59220
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **IMPEX S.R.L.**

con sede in : **PIACENZA** Prov : **PC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TREISO** Prov : **CN**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli n.c.a.**

Unità di : **CASTIGLIONE FALLETTO** Prov : **CN**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli n.c.a.**
Decreto del 11/05/2011 n. 59307
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **29/02/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **INDUSTRIE FINCUOGHI SPA**

con sede in : **SASSUOLO** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **BEDONIA** Prov : **PR**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI**

Unità di : **BORGO VAL DI TARO** Prov : **PR**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI**

Unità di : **BORGO VAL DI TARO** Prov : **PR**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI**
Decreto del 11/05/2011 n. 59331
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **15/03/2011** al **12/05/2011**
****

Denominazione Azienda : **INDUSTRIE METALLVAKUUM RANGER**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ABBIATEGRASSO** Prov : **MI**
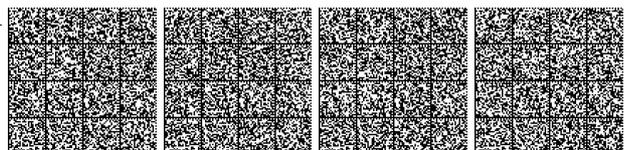
Settore: **FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE**

Decreto del 09/05/2011 n. 59210

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **17/01/2011** al **16/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **INNOPLASTICS MATERIE PLASTICHE**

con sede in : **PARUZZARO** Prov : **NO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VERCELLI** Prov : **VC**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE**

Decreto del 09/05/2011 n. 59276

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **07/01/2011** al **06/01/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ISAC**

con sede in : **CASCINA** Prov : **PI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CASCINA** Prov : **PI**

Settore: **FABBRICAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI STRUMENTI E APPARECCHI DI MISURAZIONE, CONTROLLO, PROVA, NAVIGAZIONE E SIMILI, ESCLUSE LE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO DEI PROCESSI INDUSTRIALI**

Decreto del 09/05/2011 n. 59299

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **27/02/2011** al **28/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **ISCOT ITALIA C/O FGA OFFICINE AUTOMOBILISTICHE GRUGLIASCO**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GRUGLIASCO** Prov : **TO**

Settore: **Altri servizi n.c.a.**

Decreto del 09/05/2011 n. 59240

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **19/11/2010** al **31/12/2010**
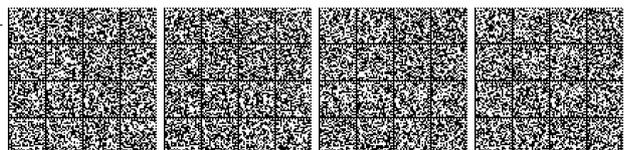
****

Denominazione Azienda : **ISCOT ITALIA C/O FGA OFFICINE AUTOMOBILISTICHE GRUGLIASCO S.P.A.**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GRUGLIASCO** Prov : **TO**

Settore: **Altri servizi n.c.a.**

Decreto del 11/05/2011 n. 59323

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **30/06/2011**

****

Denominazione Azienda : **ISCOT ITALIA C/O FGA OFFICINE AUTOMOBILISTICHE GRUGLIASCO S.P.A.**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GRUGLIASCO** Prov : **TO**

Settore: **SERVIZI N.C.A.**

Decreto del 09/05/2011 n. 59241

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **30/06/2011**

****

Denominazione Azienda : **IZA**

con sede in : **FORLI'** Prov : **FC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **FORLI'** Prov : **FC**

Settore: **Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento**

Decreto del 11/05/2011 n. 59305

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **20/12/2010** al **19/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **L.A.R.M.S.**

con sede in : **RECANATI** Prov : **MC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **RECANATI** Prov : **MC**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.**

Decreto del 09/05/2011 n. 59221

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **06/12/2010** al **05/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **L.H.P. LUANA HOLDING PRODUCTS**

con sede in : **PONTASSIEVE** Prov : **FI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **PONTASSIEVE** Prov : **FI**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO E SELLERIA IN CUOIO E IN MATERIALE SIMILARE**

Decreto del 11/05/2011 n. 59342

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **14/03/2011** al **13/03/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **LA RONDA EMILIA SNC DI NETFORMA SRL E C in Fallimento**

con sede in : **BOLOGNA** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **BOLOGNA** Prov : **BO**

Settore: **Servizi di vigilanza**

Unità di : **PARMA** Prov : **PR**

Settore: **Servizi di vigilanza**

Decreto del 11/05/2011 n. 59335

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **22/12/2010** al **21/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **LAN SERVICE**

con sede in : **CASALE MONFERRATO** Prov : **AL**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CASALE MONFERRATO** Prov : **AL**

Settore: **ELABORAZIONE E REGISTRAZIONE ELETTRONICHE DI DATI (PER CONTO TERZI)**

Decreto del 09/05/2011 n. 59266

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **LAVORI GENERALI SPA**

con sede in : **NAPOLI** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
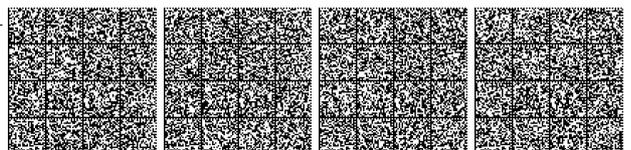
Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Decreto del 09/05/2011 n. 59205

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **06/12/2010** al **05/12/2011**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **17/01/2011** al **05/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **LEGAMATIC**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SETTIMO MILANESE** Prov : **MI**

Settore: **Lavorazioni ausiliarie connesse alla stampa**

Decreto del 11/05/2011 n. 59319

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/02/2011** al **31/01/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **LILLY ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE IN FALLIMENTO**

con sede in : **PEDRENGO** Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **PEDRENGO** Prov : **BG**

Settore: **Confezione di biancheria e maglieria intima**

Unità di : **VEDANO AL LAMBRO** Prov : **MI**

Settore: **Confezione di biancheria e maglieria intima**

Decreto del 09/05/2011 n. 59251

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **02/11/2010** al **01/11/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **LINEA LEGNO SRL**

con sede in : **BALVANO** Prov : **PZ**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BALVANO** Prov : **PZ**

Settore: **Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)**

Decreto del 09/05/2011 n. 59213

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **21/02/2011** al **20/02/2012**

****
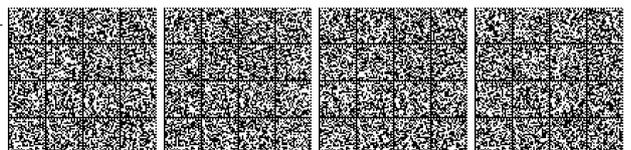
Denominazione Azienda : **LITHOS**

con sede in : **MARTINA FRANCA** Prov : **TA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MARTINA FRANCA** Prov : **TA**

Settore: **Lavorazione artistica delle pietre e del marmo**

Decreto del 11/05/2011 n. 59315

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **14/03/2011** al **10/03/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **LUPPI SERRAMENTI**

con sede in : **FORMIGINE** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **FORMIGINE** Prov : **MO**

Settore: **Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)**

Decreto del 11/05/2011 n. 59304

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **27/12/2010** al **26/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **M&G POLIMERI ITALIA**

con sede in : **PATRICA** Prov : **FR**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **PATRICA** Prov : **FR**

Settore: **Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie**

Decreto del 09/05/2011 n. 59293

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **18/04/2011** al **17/10/2011**

****

Denominazione Azienda : **M.I.T.I.**

con sede in : **URGNANO** Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ZOGNO** Prov : **BG**

Settore: **INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO**

Decreto del 09/05/2011 n. 59272

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **19/01/2011** al **18/01/2012**

****
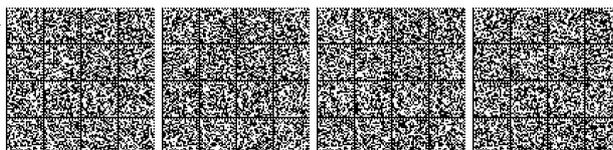
Denominazione Azienda : **M.N. MONTAGGI NAVALI**

con sede in : **GRAGNANO** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASTELLAMMARE DI STABIA** Prov : **NA**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**

Decreto del 09/05/2011 n. 59231

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **17/01/2011** al **31/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **M.T.S. OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE SPA**

con sede in : **SIRONE** Prov : **LC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SIRONE** Prov : **LC**

Settore: **FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSI MACCHINE E IMPIANTI**

Decreto del 09/05/2011 n. 59271

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **21/12/2010** al **20/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **MANIFATTURA BECCALLI SPA**

con sede in : **BOSISIO PARINI** Prov : **LC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BOSISIO PARINI** Prov : **LC**

Settore: **TESSITURA**

Autorizzazione del 09/05/2011 n. 59255

Autorizzazione al pagamento diretto C.I.G.S. dal **20/12/2010** al **19/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **MERITOR HVS CAMERI SPA**

con sede in : **CAMERI** Prov : **NO**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **CAMERI** Prov : **NO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI E LORO MOTORI, MOTORI DI MOTOCICLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI**

Decreto del 11/05/2011 n. 59306
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **20/12/2010** al **19/12/2011**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **20/12/2010** al **19/06/2010**

****

Denominazione Azienda : **MICROFUSIONE STELLITE**

con sede in : **PIEVE EMANUELE** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SASSO MARCONI** Prov : **BO**

Settore: **Fusione di acciaio**
Decreto del 09/05/2011 n. 59264
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/02/2011** al **07/03/2011**
****

Denominazione Azienda : **MISTRAL**

con sede in : **MONCALIERI** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MONCALIERI** Prov : **TO**

Settore: **Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e pelliccia**
Decreto del 09/05/2011 n. 59275
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/12/2010** al **30/11/2011**
****

Denominazione Azienda : **MO.GE.MA. PACKAGING SRL**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **Magazzini di deposito e custodia (per conto terzi), esclusi quelli frigoriferi**
Decreto del 09/05/2011 n. 59225
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **NINETTA SRL**

con sede in : **BORGOMANERO** Prov : **NO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BORGOMANERO** Prov : **NO**

Settore: **Confezione di biancheria e maglieria intima**
Decreto del 09/05/2011 n. 59223
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/01/2011** al **01/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **NOVASELECT IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **TITO** Prov : **PZ**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TITO** Prov : **PZ**

Settore: **Fabbricazione di medicinali, preparati farmaceutici, cerotti e simili**
Decreto del 09/05/2011 n. 59283
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **30/11/2010** al **29/11/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **Nuova Emmeresine in liquidazione**

con sede in : **QUARRATA** Prov : **PT**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **QUARRATA** Prov : **PT**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE**
Decreto del 11/05/2011 n. 59317
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **09/12/2010** al **08/12/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **O.M.C. Officina Meccanica Castelletti**

con sede in : **CASALE MONFERRATO** Prov : **AL**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASALE MONFERRATO** Prov : **AL**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**
Decreto del 09/05/2011 n. 59274
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **24/01/2011** al **23/01/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **OCEVI SUD SRL IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO**

con sede in : **NAPOLI** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **RAVENNA** Prov : **RA**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine per la metallurgia, compresi parti e accessori**

Unità di : **NUSCO** Prov : **AV**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine per la metallurgia, compresi parti e accessori**

Decreto del 09/05/2011 n. 59252

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/10/2010** al **03/10/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **OFFICINA FERRARI GBW**

con sede in : **REGGIO EMILIA** Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **REGGIO EMILIA** Prov : **RE**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Decreto del 09/05/2011 n. 59294

Annullamento concessione C.I.G.S. limitatamente al periodo dal **01/12/2010** al **31/03/2011**

****

Denominazione Azienda : **OFFICINE COMPONENTI**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **RIVOLI** Prov : **TO**

Settore: **FONDERIE**

Decreto del 09/05/2011 n. 59288

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **16/02/2011** al **15/08/2011**

****

Denominazione Azienda : **OMICRON'S SRL**

con sede in : **POLICORO** Prov : **MT**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SERRAVALLE A PO** Prov : **MN**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Unità di : **SERRAVALLE A PO** Prov : **MN**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile**
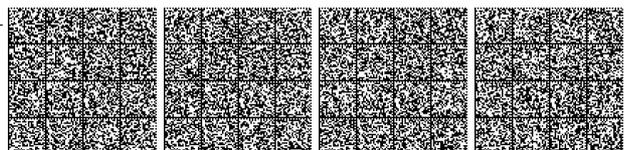
Unità di : **SERRAVALLE A PO** Prov : **MN**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**

Decreto del 09/05/2011 n. 59234

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **08/11/2010** al **21/12/2010**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **OROSETTE**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi**

Decreto del 09/05/2011 n. 59208

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **19/07/2010** al **18/07/2011**

****

ORMA C/O ARCOTRONICS INDUSTRIES S.r.l.

con sede in : ARGELATO - BO

Causale di intervento : crisi aziendale

Unita' aziendali di

MONGHIDORO - BO

SASSO MARCONI - BO

Decreto del 09/05/2011 n. 59203

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/04/2009 al 31/10/2010

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/04/2009 al 31/10/2010

Settore : Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)- fabbricazione di macchine per la lavorazione delle pelli e del cuoio: macchine per la p

****

Denominazione Azienda : **P.T.F. SERVICE c/o LEAR CORPORATION ITALIA**

con sede in : **NAPOLI** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GRUGLIASCO** Prov : **TO**

Settore: **Servizi di pulizia**

Decreto del 09/05/2011 n. 59286

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/06/2010** al **31/10/2010**

****

Denominazione Azienda : **PALMIOTTO FERROVIARIA**

con sede in : **GIOVINAZZO** Prov : **BA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GIOVINAZZO** Prov : **BA**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile**

Decreto del 11/05/2011 n. 59316

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **11/04/2011** al **10/04/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **PALOMAR SRL**

con sede in : **VENEZIA** Prov : **VE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VENEZIA** Prov : **VE**

Settore: **Cantieri di riparazioni navali**

Decreto del 09/05/2011 n. 59254

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **16/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **PANAVICOLA SRL IN FALLIMENTO**

con sede in : **GOTTOLENGO** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **GOTTOLENGO** Prov : **BS**

Settore: **Produzione e refrigerazione di carne e di prodotti della macellazione di volatili e conigli, esclusa l'attivita' delle macellerie**

Decreto del 09/05/2011 n. 59244

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **24/12/2010** al **23/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **PELLEGRINI C/O FIAT GROUP AUTOMOBILES (PA)**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TERMINI IMERESE** Prov : **PA**

Settore: **Mense**

Decreto del 11/05/2011 n. 59326

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **28/01/2011** al **06/02/2011**

****

Denominazione Azienda : **PRANDELLI**

con sede in : **LUMEZZANE** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **LUMEZZANE** Prov : **BS**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia**

Decreto del 09/05/2011 n. 59261

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/02/2011** al **31/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **PRIMA LOGISTICA SRL In Liquidazione e in concordato preventivo**

con sede in : **CAPANNORI** Prov : **LU**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **CAPANNORI** Prov : **LU**

Settore: **Trasporti di merci su strada**

Decreto del 11/05/2011 n. 59336

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **06/10/2010** al **05/10/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **R.G. COSTRUZIONI**

con sede in : **NOVI LIGURE** Prov : **AL**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **NOVI LIGURE** Prov : **AL**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Decreto del 09/05/2011 n. 59217

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **19/11/2010** al **18/11/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS**

con sede in : **CAZZANO SANT'ANDREA** Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CAZZANO SANT'ANDREA** Prov : **BG**

Settore: **Fabbricazione di tappeti e moquette**

Unità di : **GRASSOBBIO** Prov : **BG**
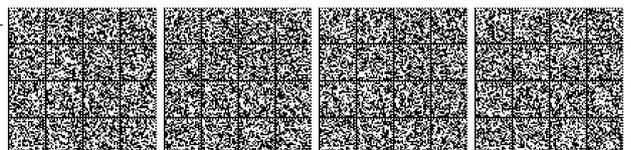
Settore: **Fabbricazione di tappeti e moquette**

Decreto del 09/05/2011 n. 59207

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **RCS QUOTIDIANI - ENTI CENTRALI**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale - editoria**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI**

Decreto del 09/05/2011 n. 59295

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **20/01/2011** al **19/07/2011**

****

Denominazione Azienda : **S.C.M.**

con sede in : **LA SPEZIA** Prov : **SP**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **AULLA** Prov : **MS**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**

Decreto del 09/05/2011 n. 59224

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **28/02/2011** al **27/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **SACIM**

con sede in : **BRINDISI** Prov : **BR**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BRINDISI** Prov : **BR**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Decreto del 09/05/2011 n. 59285

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/04/2011** al **31/03/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

SAIT S.r.l.

con sede in : BRANDIZZO - TO

Causale di intervento : crisi aziendale

Unita' aziendali di

BRANDIZZO - TO

Decreto del 11/05/2011 n. 59345

Annullamento del trattamento di C.I.G.S. 29/11/2009 al 08/11/2010

Settore : Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche- fabbricazione di oggetti per servizi da tavola, utensili da cucina e oggetti per la toletta in materie plastiche- fabbricazione di articoli vari in materie plastiche: caschi, visiere ed altri copricapi

****

Denominazione Azienda : **SALUMIFICIO DODARO**

con sede in : **CASTROLIBERO** Prov : **CS**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **SPEZZANO ALBANESE** Prov : **CS**

Settore: **Produzione e refrigerazione di carne e di prodotti della macellazione del bestiame, esclusi volatili e conigli, esclusa l'attivita' delle macellerie**

Decreto del 09/05/2011 n. 59250

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/10/2010** al **30/09/2011**

****

Denominazione Azienda : **SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA c/o PIAGGIO**

con sede in : **VICENZA** Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PONTEDERA** Prov : **PI**

Settore: **Mense**

Decreto del 09/05/2011 n. 59287

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/12/2010** al **30/12/2010**

****

Denominazione Azienda : **SERIART G2 SRL**

con sede in : **SAN SEVERINO MARCHE** Prov : **MC**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SAN SEVERINO MARCHE** Prov : **MC**

Settore: **Altre stampe di arti grafiche**

Decreto del 09/05/2011 n. 59262

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/01/2011** al **03/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **SIELTE**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
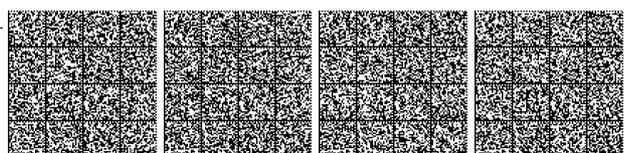
Unità di : **SELARGIUS** Prov : **CA**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Decreto del 09/05/2011 n. 59278

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **SILLO GIOVANNI SRL IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **LEGNAGO** Prov : **VR**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **LEGNAGO** Prov : **VR**

Settore: **Commercio all'ingrosso di apparecchi ed accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento**

Decreto del 11/05/2011 n. 59333

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **22/12/2010** al **21/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **SITCAR**

con sede in : **FORMIGINE** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **FORMIGINE** Prov : **MO**

Settore: **Altre lavorazioni affini alla fabbricazione di carrozzerie: allestimenti di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (comprese la coibentazione e la blindatura), ecc.**

Decreto del 09/05/2011 n. 59280

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/12/2010** al **02/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **SODEXO ITALIA C/O FIREMA TRASPORTI**

con sede in : **CINISELLO BALSAMO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TITO** Prov : **PZ**

Settore: **Mense**

Decreto del 09/05/2011 n. 59242

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/02/2011** al **30/06/2011**

****

Denominazione Azienda : **SODEXO ITALIA C/O ISOTTA FRASCHINI MOTORI**

con sede in : **CINISELLO BALSAMO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BARI** Prov : **BA**

Settore: **Mense**

Decreto del 11/05/2011 n. 59324

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/03/2011** al **31/03/2011**

****

Denominazione Azienda : **SODEXO ITALIA C/O OSRAM**

con sede in : **CINISELLO BALSAMO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MODUGNO** Prov : **BA**

Settore: **Mense**

Decreto del 09/05/2011 n. 59243

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **21/02/2011** al **22/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **SOGEFI REJNA**

con sede in : **MANTOVA** Prov : **MN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SANT'ANTONINO DI SUSA** Prov : **TO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**

Decreto del 11/05/2011 n. 59301

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **17/01/2011** al **16/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **SONEPAR ITALIA CENTRO S.P.A.**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI NON ALIMENTARI, ESCLUSI QUELLI DI SECONDA MANO**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Commercio al dettaglio di ferramenta e bricolage**

Decreto del 11/05/2011 n. 59314

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/11/2010** al **31/08/2011**

****

Denominazione Azienda : **SPAGNESI**

con sede in : **QUARRATA** Prov : **PT**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **QUARRATA** Prov : **PT**

Settore: **Fabbricazione di poltrone e divani e loro telai, esclusi parti e accessori**

Decreto del 11/05/2011 n. 59318

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **28/03/2011** al **27/03/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **Spaziosystem**

con sede in : **MORAZZONE** Prov : **VA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MORAZZONE** Prov : **VA**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**

Decreto del 09/05/2011 n. 59230

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **17/01/2011** al **17/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **ST. GERMAIN DES PRES Snc di Donnini Gianmatteo & C.**

con sede in : **SANT'ANGELO IN VADO** Prov : **PS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SANT'ANGELO IN VADO** Prov : **PS**

Settore: **INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO**

Decreto del 11/05/2011 n. 59341

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/11/2010** al **31/12/2010**

****

Denominazione Azienda : **TACCHELLA MACCHINE S.R.L.**

con sede in : **ACQUI TERME** Prov : **AL**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale - Modifica piano**
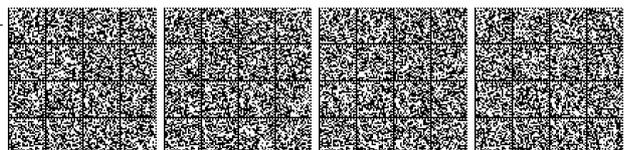
Unità di : **CASSINE** Prov : **AL**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli ed accessori, escluse le parti intercambiabili**

Nota del 09/05/2011 n. 59289

Comunicazione a INPS per incorporazione con I.M.T. dal 01/01/2011

****

Denominazione Azienda : **TELESTAMPA CENTRO ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ORICOLA** Prov : **AQ**

Settore: **Stampa di giornali**

Decreto del 11/05/2011 n. 59329

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/07/2010** al **30/06/2011**

****

Denominazione Azienda : **TESSITURA MONTI SPA**

con sede in : **MASERADA SUL PIAVE** Prov : **TV**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MASERADA SUL PIAVE** Prov : **TV**

Settore: **Tessitura di filati tipo cotone**

Decreto del 09/05/2011 n. 59222

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **THIENE SOCIETA' DI COSTRUTTORI SRL**

con sede in : **LONGARE** Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **LONGARE** Prov : **VI**

Settore: **Costruzione di autostrade, strade, strade ferrate, campi di aviazione, impianti sportivi e altri lavori di superficie**

Unità di : **SASSARI** Prov : **SS**

Settore: **Costruzione di autostrade, strade, strade ferrate, campi di aviazione, impianti sportivi e altri lavori di superficie**

Decreto del 09/05/2011 n. 59236

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **18/01/2011** al **17/01/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **TMM TRASFORMAZIONE MATERIALI METALLICI**

con sede in : **LA LOGGIA** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **PONTEDERA** Prov : **PI**

Settore: **Fabbricazione di parti e accessori per motocicli e ciclomotori, escluse le parti dei motori**

Decreto del 09/05/2011 n. 59298

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **28/02/2011** al **27/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **TOMAIFICIO DUCAL DI TINI GIOVANNI poi CALZATURIFICIO M.G.T.**

con sede in : **CASTELLALTO** Prov : **TE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASTELLALTO** Prov : **TE**

Settore: **Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma**

Decreto del 09/05/2011 n. 59267

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **13/06/2011**

****

Denominazione Azienda : **TORNO GLOBAL CONTRACTING**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Lavori di ingegneria civile**

Unità di : **GARBAGNATE MILANESE** Prov : **MI**

Settore: **Lavori di ingegneria civile**

Decreto del 09/05/2011 n. 59249

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **23/11/2010** al **22/11/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **TRAVERTINO TOSCANO**

con sede in : **RAPOLANO TERME** Prov : **SI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
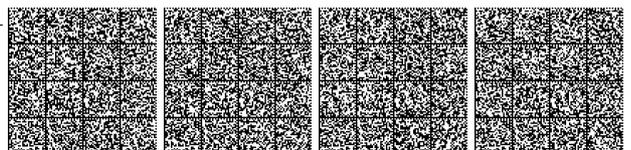
Unità di : **RAPOLANO TERME** Prov : **SI**

Settore: **TAGLIO, MODELLATURA E FINITURA DI PIETRE E MARMO**
Decreto del 11/05/2011 n. 59312
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **07/03/2011** al **06/03/2012**
****

Denominazione Azienda : **TUBOPLAST**

con sede in : **SANT'AGATA DI PUGLIA** Prov : **FG**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **MANFREDONIA** Prov : **FG**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE**
Decreto del 11/05/2011 n. 59334
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **30/11/2010** al **29/11/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **Valerio Maioli Srl in liquidazione**

con sede in : **RAVENNA** Prov : **RA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **RAVENNA** Prov : **RA**

Settore: **Installazione e riparazione di impianti per la distribuzione dell'energia elettrica**
Decreto del 11/05/2011 n. 59308
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/03/2011** al **02/03/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **Wilde Company Distribution S.R.L.**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **BARLETTA** Prov : **BA**

Settore: **Fabbricazione di calzature non in gomma**
Decreto del 09/05/2011 n. 59291
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **03/03/2010** al **02/03/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ZADI**

con sede in : **CARPI** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CESANO MADERNO** Prov : **MI**

Settore: **Fabbricazione di serrature e cerniere**

Unità di : **DESIO** Prov : **MI**

Settore: **Fabbricazione di serrature e cerniere**

Decreto del 09/05/2011 n. 59284

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/10/2010** al **01/10/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ZAMPINI TITO & FIGLIO SPA IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO**

con sede in : **SALZANO** Prov : **VE**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **SALZANO** Prov : **VE**

Settore: **Produzione di salumeria (carni affumicate, salate, insaccate, seccate o comunque altrimenti preparate), esclusa l'attivita' delle macellerie**

Decreto del 09/05/2011 n. 59290

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **25/11/2010** al **24/11/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ZETAO IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **GALLARATE** Prov : **VA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GALLARATE** Prov : **VA**

Settore: **Fabbricazione di ricami**

Decreto del 09/05/2011 n. 59226

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **15/02/2011** al **14/02/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

11A10261

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo Tecno Piemonte S.p.a., in Romagnano Sesia.

Con decreto del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 24 giugno 2011;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle Attività Produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003 n. 77;

Esaminata la domanda del 7 aprile 2011 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla Direttiva 95/16/CE elencati:

Tecno Piemonte S.p.a., con sede legale in via C. Pizzorno, 28078 Romagnano Sesia (Novara).

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo *B)*;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*;

L'autorizzazione ha la durata di tre anni.

11A10192

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.a.», in Milano.

Con decreto direttoriale 28 giugno 2011, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 21 maggio 1959, modificato in data 18 agosto 1993 e in data 4 febbraio 2005, alla società «KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A.», con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 00731410155, è dichiarata decaduta su istanza della società a seguito di variazione dell'oggetto sociale.

11A10193

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo G.M. Quality S.r.l., in Roma.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 24 giugno 2011;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda dell'11 aprile 2011 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

G.M. Quality S.r.l. con sede legale in via Scarpanto, 8 - 00139 Roma.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo *B)*;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni.

11A10201

Avvio del procedimento per lo scioglimento di 152 società cooperative aventi sede nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria e Campania. (Avviso n. 07/2011).

La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055073 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, direzione generale delle PMI e gli enti cooperativi, divisione IV, viale Boston, 25 - 00144 Roma.

ELENCO N .7/2011 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.							
N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	CLEOPATRA COOPERATIVA SOCIALE	L'AQUILA	AQ	ABRUZZO	01656770664	10/03/2005	UNCI
2	2000 SERVICE - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	SAN SALVO	CH	ABRUZZO	01894520699	04/08/1999	
3	COOPERATIVA AMBIENTE 2001	CARUNCHIO	CH	ABRUZZO	01831000698	04/03/1998	
4	COOPERATIVA PIETRA SU PIETRA	FRANCAVILLA AL MARE	CH	ABRUZZO	01845770690	17/06/1998	
5	F.LLI PRONIO SERVICE	MIGLIANICO	CH	ABRUZZO	02037460694	29/01/2003	
6	TECNO EDIL SERVICE SOCIETA COOPERATIVA	FRANCAVILLA AL MARE	CH	ABRUZZO	01936780699	03/07/2000	
7	TRISERVICE SOCIETA COOPERATIVA	TORRICELLA PELIGNA	CH	ABRUZZO	02128260698	28/04/2005	
8	CROCE ABRUZZO SERVIZI - COOPERATIVA SOCIALE	PESCARA	PE	ABRUZZO	01841330689	10709/2007	UNCI
9	FERCASA - SOCIETA COOPERATIVA	PESCARA	PE	ABRUZZO	01043700689	13/07/1983	LEGA
10	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE RAINBOW	MOSCUFO	PE	ABRUZZO	02216830691	06/09/2007	
11	CARTESIO SOCIETA COOPERATIVA	COLLEDARA	TE	ABRUZZO	01640740674	23/10/2006	
12	COOPERATIVA SOCIALE AGORA' ONLUS	GIULIANOVA	TE	ABRUZZO	01527940678	18/09/2003	
13	GOLDEN STAR SOC COOP PER LO SVILUPPO TURISTICO E RICREATIVO LOCALE	MARTINSICURO	TE	ABRUZZO	01526280670	27/08/2003	
14	IRIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	ALBA ADRIATICA	TE	ABRUZZO	01605250677	20/10/2005	
15	ANCHISE - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	MATERA	MT	BASILICATA	01104880776	26/07/2004	
16	ATRA SOCIETA COOPERATIVA	STIGLIANO	MT	BASILICATA	01115140772	24/02/2005	CCI
17	COOP. EDILIZIA TERSICORE	MATERA	MT	BASILICATA	00149350779	10/02/1975	
18	MULTISERVICES - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	BERNALDA	MT	BASILICATA	01036780771	13/02/2001	
19	FOODS AND SOCIAL SERVICE SOCIETA COOPERATIVA	BRIENZA	PZ	BASILICATA	01438200766	01/06/2000	
20	O.C.A. - OLEARIA COLLINARE ACHERUNTINA - SOCIETA COOPERATIVA	ACERENZA	PZ	BASILICATA	01226970760	02/02/1996	UNICOOP
21	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA PRIMA	POTENZA	PZ	BASILICATA	00515970762	21/04/1976	CCI
22	CITTA SERVIZI 2002 PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	CASTROVILLARI	CS	CALABRIA	02518520784	11/09/2002	
23	COOPERATIVA MULTI SERVICE	SCALEA	CS	CALABRIA	02878270780	21/09/2007	
24	COOPERATIVA SAN LEO SOC.COOP.	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	02837950787	13/03/2007	
25	ENGINEERING IMMOBILIAR AGENCY	ACRI	CS	CALABRIA	02706650781	29/04/2005	
26	EURO SERVICE	CASSANO ALLO IONIO	CS	CALABRIA	02663040786	14/09/2004	
27	EUROEDIL DIPIGNANO	DIPIGNANO	CS	CALABRIA	02514020789	12/07/2002	UNICOOP
28	FOUR S - SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	02699160780	22/03/2005	
29	GALLAND EUROPA MULTISERVICE - SOCIETA COOPERATIVA	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	02854580780	08/05/2007	
30	HABITAT CONSORZIO TRA COOPERATIVE EDILI E DI ABITAZIONE - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	COSENZA	CS	CALABRIA	00930200787	18/06/1981	UNCI
31	IPPOCRATE	CASTROVILLARI	CS	CALABRIA	94008630785	29/10/2002	AGCI
32	LA CALAMO SOCIETA COOPERATIVA	ROSSANO	CS	CALABRIA	02796490783	04/09/2006	
33	LA MATTEOTTI SOCIETA COOPERATIVA	LUNGRO	CS	CALABRIA	02852270780	04/05/2007	
34	L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE	COSENZA	CS	CALABRIA	02715000788	15/06/2005	
35	MULTI SERVICE DUEMILA SOCIETA COOPERATIVA	BELVEDERE MARITTIMO	CS	CALABRIA	02250600786	27/01/1999	
36	ROSY BEACH	GRISOLIA	CS	CALABRIA	02495180784	11/04/2002	
37	S.A. DEL SUD - SOCIETA COOPERATIVA	CASSANO ALLO IONIO	CS	CALABRIA	02450030784	27/09/2001	
38	S.L.I.S.A.S. PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	SAN MARCO ARGENTANO	CS	CALABRIA	02513320784	22/07/2002	
39	SANTA RITA SOC. COOP.	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	02453460780	11/10/2001	
40	SANTA ROSA - COOPERATIVA SOCIALE	BONIFATI	CS	CALABRIA	02798320780	01/09/2006	
41	SATURNO - SOCIETA COOPERATIVA	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	02733230789	29/09/2005	

ELENCO N .7/2011 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
42	SOCIETA COOPERATIVA LA IONICA SERVIZI	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	02728840782	23/09/2005	
43	SOCIETA COOPERATIVA PUPO	ROSSANO	CS	CALABRIA	02729100780	23/09/2005	
44	SUD CALABRIA	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	02545770782	04/02/2003	
45	THE COLOURS OF THE WORLD - SOCIETA COOPERATIVA	COSENZA	CS	CALABRIA	02785250784	12/06/2006	
46	UNIVERSALE	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	02798170789	11/09/2006	
47	VALLE SCURA SOCIETA COOPERATIVA	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	02795090782	09/08/2006	
48	ARCOBALENO - SOCIETA COOPERATIVA A MUTUALITA PREVALENTE	CHIARAVALLE CENTRALE	CZ	CALABRIA	02910210794	30/10/2007	
49	COOP. TRASPORTI 2000	MAIDA	CZ	CALABRIA	02345540799	18/05/2000	
50	INFOCOM SERVICE SOCIETA COOPERATIVA	LAMEZIA TERME	CZ	CALABRIA	02391150790	21/11/2000	
51	MONTREAL 78	CATANZARO	CZ	CALABRIA	00223480799	15/07/1974	
52	RIVIERA S.R.L.	SOVERATO	CZ	CALABRIA	00357410794	23/09/1977	
53	SACCO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA	SAN MANGO D'AQUINO	CZ	CALABRIA	02851870796	05/04/2007	
54	SOC.COOP. AGROFRUTTA MERIDIONALE	SIMERI CRICHI	CZ	CALABRIA	01634640799	02/04/1987	
55	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ALBACHIARA - ONLUS	CATANZARO	CZ	CALABRIA	02777370798	28/03/2006	
56	T.S. TECNOLOGIA & SERVIZI	SIMERI CRICHI	CZ	CALABRIA	02696620794	03/02/2005	
57	TORNADO SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	LAMEZIA TERME	CZ	CALABRIA	92000010790	24/12/1979	
58	ITALIA 2000 COOPERATIVA SOCIALE	REGGIO CALABRIA	RC	CALABRIA	01536290800	20/05/1998	
59	L' AGRUMELLA	CAULONIA	RC	CALABRIA	01134240801	14/08/1989	
60	LAGO BLU SOCIETA COOPERATIVA	REGGIO CALABRIA	RC	CALABRIA	02398120804	03/07/2006	
61	TEAM E JOB SOCIETA COOPERATIVA	GIOIA TAURO	RC	CALABRIA	03057470233	29/06/2000	**UNCI**
62	AGRISERVICE- SOCIETA COOPERATIVA	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	AV	CAMPANIA	02318070642	07/11/2002	
63	AMBIENTE E SVILUPPO ARIANO IRPINO COOPERATIVA SOCIALE	ARIANO IRPINO	AV	CAMPANIA	02491650640	06/11/2006	**UNCI**
64	AV2 RECUPERA SOCIETA COOPERATIVA	ARIANO IRPINO	AV	CAMPANIA	02268040645	11/07/2001	**CCI**
65	C.N.A.O.E. AVELLINO SOCIETA COOPERATIVA	AVELLINO	AV	CAMPANIA	00524760642	21/04/1977	**AGCI**
66	F.LLI VITIELLO - SOCIETA COOPERATIVA	AVELLINO	AV	CAMPANIA	02539950648	06/12/2007	**CCI**
67	LA CASA DI YESHUA' - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	SOLOFRA	AV	CAMPANIA	02512900644	28/03/2007	**UNCI**
68	LE TRE GOCCE - COOPERATIVA SOCIALE	MONTORO SUPERIORE	AV	CAMPANIA	02404560647	01/12/2004	
69	PARCO DEL PARTENIO - SOCIETA COOPERATIVA	ROTONDI	AV	CAMPANIA	01791980640	13/05/1975	
70	TECNOCOOP - SOCIETA COOPERATIVA	PIETRASTORNINA	AV	CAMPANIA	02475080640	25/05/2006	**CCI**
71	APOLLO SOCIETA COOPERATIVA	APOLLOSA	BN	CAMPANIA	01262370628	08/04/2002	
72	ASCOTT UOMO S.C.R.L.	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01385760622	29/09/2006	
73	DEMETRA - COOPERATIVA SOCIALE	APICE	BN	CAMPANIA	01389840628	30/11/2006	
74	DOMUS 2000	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN	CAMPANIA	00971970629	12/06/1992	
75	GI.FI.RA. SOCIETA COOPERATIVA	LIMATOLA	BN	CAMPANIA	01346230624	28/04/2005	
76	LINEA VERDE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01261790628	08/04/2002	
77	MARIA SS. DEL ROSARIO - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SAN GIORGIO LA MOLARA	BN	CAMPANIA	01379020629	09/06/2006	
78	OIKOS SOC. COOP.	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	00894330620	09/12/1989	
79	PROSPERITA' E SERENITA' - SOCIETA COOPERATIVA	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	00676590623	20/10/1981	
80	STUDI E SOLUZIONI PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN	CAMPANIA	01265480622	21/05/2002	
81	AGRICOLA MAZZONI SOCIETA COOPERATIVA	CELLOLE	CE	CAMPANIA	01426380612	13/10/1991	
82	AGRIMASSICO SOCIETA COOPERATIVA	SESSA AURUNCA	CE	CAMPANIA	01780690614	14/09/1988	

ELENCO N .7/2011 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
83	AL.CO.GIO.CA. ALLEANZA COOPERATIVA GIOVANI CASERTANI	CASERTA	CE	CAMPANIA	01443620610	11/07/1984	
84	ALBATROS COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	CAMPANIA	03226570616	17/02/2006	
85	COOPERATIVA EDILGROUND	PARETE	CE	CAMPANIA	02121140616	20/05/1992	UNICOOP
86	COSTRUIRE OGGI SOC. COOP.	CASAL DI PRINCIPE	CE	CAMPANIA	02030300616	15/07/1992	
87	COSTRUZIONI BEATA 2002 - SOCIETA COOPERATIVA	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	CAMPANIA	02837620612	18/01/2002	
88	EDIL 2001 SOCIETA COOPERATIVA	PARETE	CE	CAMPANIA	02751480613	17/02/2001	UNICOOP
89	ICE PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	PARETE	CE	CAMPANIA	02864720616	19/04/2002	UNICOOP
90	IPPOGRIFO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	AVERSA	CE	CAMPANIA	02816620617	22/10/2001	
91	LA PERLA GENERAL SERVICES SOCIETA COOPERATIVA	PIEDIMONTE MATESE	CE	CAMPANIA	03276610619	06/09/2006	
92	LA RESTAURO PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	PARETE	CE	CAMPANIA	02762340616	26/03/2001	UNICOOP
93	LEONARDO SOC. COOP. EDILIZIA	CASERTA	CE	CAMPANIA	01009250612	11/06/1981	UNCI
94	M.E.R.I. FASHIONS SOCIETA COOPERATIVA	TEANO	CE	CAMPANIA	02171490606	18/12/2000	
95	MONDIAL IMBALLAGGI	CERVINO	CE	CAMPANIA	02894130612	20/09/2002	
96	MONTECORVINO 2004 - SOCIETA COOPERATIVA	CASTEL VOLTURNO	CE	CAMPANIA	03075810618	19/07/2004	
97	PATRIZIA SOCIETA COOPERATIVA	CAPUA	CE	CAMPANIA	01273720613	16702/1983	
98	PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA ALDEBARAN	AVERSA	CE	CAMPANIA	01678550615	24/03/1987	
99	PRIMAVERA SOCIETA COOPERATIVA	MADDALONI	CE	CAMPANIA	01893490613	06/07/1990	
100	RISTORBAR - SOCIETA COOPERATIVA	CASERTA	CE	CAMPANIA	03163900610	14/06/2005	
101	ROSMARY SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	SAN MARCELLINO	CE	CAMPANIA	03219220617	30/06/2006	
102	SNOB SOCIETA COOPERATIVA DI CONSUMO	FRIGNANO	CE	CAMPANIA	02447430618	18/12/1997	
103	SOCIAL SERVICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	CAMPANIA	03109630610	13/12/2004	
104	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE GIOVANNI PAOLO II	CALVI RISORTA	CE	CAMPANIA	03164100616	20/06/2005	
105	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SAN SALVATORE	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	CAMPANIA	03376060616	13/09/2007	
106	A.VENIERO SOCIETA COOPERATIVA	SORRENTO	NA	CAMPANIA	04067811218	08/08/2001	
107	AMBIENTE E SVILUPPO PORTICI COOPERATIVA SOCIALE	PORTICI	NA	CAMPANIA	05553391219	06/11/2006	UNCI
108	CENTRO TEATRO TRADIZIONI NAPOLETANE-LI CIARAVOLI	TORRE DEL GRECO	NA	CAMPANIA	01373950631	27/05/1977	
109	COOPERATIVA VESUVIANA SERVIZI TURISTICO - CULTURALI abbr. COVEST	PORTICI	NA	CAMPANIA	05567121214	21/11/2006	
110	COOPERATIVA AGRICOLA GIUGLIANESE	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	CAMPANIA	80049240635	21/11/1966	
111	COOPERATIVA ATRAS	POMIGLIANO D'ARCO	NA	CAMPANIA	05557911210	08/11/2006	
112	COOPERATIVA LA FLEGREA	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	CAMPANIA	80035310632	01/06/1965	
113	COOPERATIVA MULTIMEDIA CAMPANIA CENTRO DIFFUSIONE STAMPA DEMOGRAFICA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	03384670638	02/01/1981	
114	DATAMEDIA 3 SOCIETA COOPERATIVA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	01782450900	27/10/1997	
115	E.S.V.I.P.MARCO POLO-ENTE PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PRODUTTIVE	CASORIA	NA	CAMPANIA	03445450632	09/04/1981	
116	EDILECO SOCIETA COOPERATIVA	SANT'ANTIMO	NA	CAMPANIA	05221341216	20/10/2005	CCI
117	EUROPA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	AGEROLA	NA	CAMPANIA	05905970637	11/07/1989	
118	GI.CA.SA. COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA	CAMPOSANO	NA	CAMPANIA	04165911217	13/02/2002	
119	GLOBAL SECURITY SOCIETA COOPERATIVA	SAN GIORGIO A CREMANO	NA	CAMPANIA	05837241214	13/09/2007	
120	INNOCENTE - SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	POZZUOLI	NA	CAMPANIA	03742690633	28/04/1982	
121	IRIDE - SOCIETA COOPERATIVA	ISCHIA	NA	CAMPANIA	06107731215	07/07/2008	
122	LA LUNA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	NOLA	NA	CAMPANIA	03951851215	09/01/2001	
123	LA SPLENDIDA SOC. COOP.	NAPOLI	NA	CAMPANIA	01450920630	23/02/1977	

ELENCO N .7/2011 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
124	OMNIA SERVICE	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	CAMPANIA	05711171214	22/03/2007	
125	REGIONE CAMPANIA N.29 MUGNANO DI NAPOLI	QUARTO	NA	CAMPANIA	80050320631	22/01/1974	UNCI
126	S. ALBERTO SOCIETA COOPERATIVA	PORTICI	NA	CAMPANIA	03967551213	08/02/2001	UNCI
127	S.T.F. GROUP	NAPOLI	NA	CAMPANIA	05484921217	26/07/2006	
128	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA DI ABITAZIONE IRIS	FRATTAMAGGIORE	NA	CAMPANIA	04796521211	24/05/2004	
129	SOCIETA COOPERATIVA SAN LEONE	GRAGNANO	NA	CAMPANIA	05390191210	03/04/2006	
130	SOFRONIA SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	MARANO DI NAPOLI	NA	CAMPANIA	01419620636	29/06/1977	
131	TOPAZIO SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	06074280634	20/04/1990	
132	VESUVIO LAV. SOCIETA COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NA	CAMPANIA	05056211211	16/03/2005	
133	VIA ANDREA D'ISERNIA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	07610740636	02/05/2000	CCI
134	WORKING FOR GOD SOCIETA COOPERATIVA	AGEROLA	NA	CAMPANIA	05180861212	08/09/2005	
135	SIL.GEN. COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA	QUARTO	NA	CAMPANIA	05217441210	11/10/2005	
136	ALTO AGRO - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	MERCATO SAN SEVERINO	SA	CAMPANIA	03808210656	08/06/2001	
137	AZZURRA TRASPORTI PICCOLA SOC.COOP.	SALERNO	SA	CAMPANIA	0392702655	29/07/2002	
138	C.P.S. SOCIETA COOPERATIVA COOPERATIVA PROVINCIALE DI SERVIZI	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA	03717360659	02/10/2000	CCI
139	COOPERATIVA SVILUPPO COSTA D'AMALFI	MAIORI	SA	CAMPANIA	03792960654	17/05/2001	
140	GLOBAL INTERNATIONAL SERVICE	SAN MARZANO SUL SARNO	SA	CAMPANIA	03826650651	08/09/2001	
141	GRUPPO DI AZIONE LOCALE MEDIO SELE ALBURNI E CALORE SALERNITANO	CAMPAGNA	SA	CAMPANIA	03089060655	20/09/1995	
142	IL BUONGUSTAIO SOCIETA COOPERATIVA	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA	03879660656	18/02/2002	CCI
143	LA FENICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	AGROPOLI	SA	CAMPANIA	03941850657	03/10/2002	
144	LA FRANCESCA	SCAFATI	SA	CAMPANIA	02615830656	17/01/1990	
145	MEDITERRANEA SOCIETA COOPERATIVA	LAUREANA CILENTO	SA	CAMPANIA	03732730654	09/11/2000	
146	MULTISERVICE	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA	02731140659	17/05/1991	
147	PARCO 2000	SAN GIOVANNI A PIRO	SA	CAMPANIA	03035210651	18/04/1994	
148	R.M.D. SERVICE SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE ELAVORO	EBOLI	SA	CAMPANIA	04260210655	25/05/2005	UNCI
149	SOCIETA COOPERATIVA DI SERVIZI DENOMINATA SOCIETA COOPERATIVA CASTELLO	CASTEL SAN GIORGIO	SA	CAMPANIA	03414510655	05/03/1998	
150	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA IL SOGNO	NOCERA INFERIORE	SA	CAMPANIA	04300650654	12/10/2005	
151	T.N.C. SOCIETA COOPERATIVA	SALERNO	SA	CAMPANIA	03805330655	15/06/2001	
152	ESPERIA MONTE CORVINO	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA	04422680654	19/10/2006	
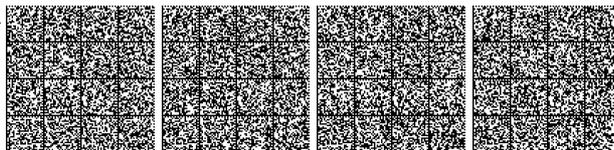
11A10572

REGIONE PUGLIA

Individuazione di nuove aree destinate ad insediamenti produttivi. Comune di Leverano

La giunta della Regione Puglia con atto n. 1335 del 14 giugno 2011 (esecutivo a norma di legge), ha attestato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, commi 7 e 8, della legge regionale n. 20/2001, la compatibilità della variante al P.R.G. vigente nel Comune di Leverano per l'individuazione di un'area per attività di produzione di beni e servizi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1998, alle disposizioni della legge regionale n. 20/2001, demandato al Comune di Leverano gli adempimenti formali e contenutistici ex decreto del Presidente della Repubblica n. 152/2006 ai fini della sostenibilità ambientale della variante.

11A10256

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-180) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso la Libreria dello Stato in Piazza Verdi, 1 - 00198 Roma - tel. 06-85082147 (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 13.00);**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile per provincia sul sito www.gazzettaufficiale.it (box Librerie Concessionarie).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
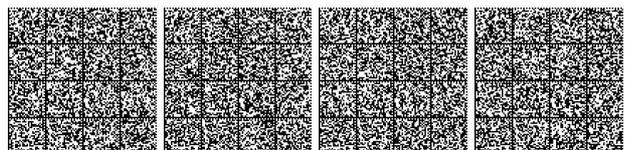
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00